

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 dicembre 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2025, n. 7.

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025. (25R00205) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2025, n. 8.

Legge di semplificazione 2025. (25R00206) ... Pag. 9

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2025, n. 4.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2024. (25R00253) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2025, n. 5.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027. (25R00254) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 22 settembre 2025, n. 6.

Incentivo all'iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e. (25R00340) Pag. 21

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 2025, n. 3.

Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015. (25R00250) Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 maggio 2025, n. 20.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca)). (25R00173) Pag. 28

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2025, n. 22.

Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale. (25R00113) Pag. 37

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2025, n. 23.

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025 - 2027. (25R00162) Pag. 38

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2025, n. 4.

Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie. (25R00233) Pag. 59





REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2025, n. 7.

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 22 del 31 maggio 2025)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 29/2006

1. All'art. 19 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'iniziativa si esercita mediante deliberazione del consiglio comunale interessato, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il comune interessato, prima di esercitare l'iniziativa di cui al primo periodo, può indire un *referendum* consultivo o attivare altre forme di consultazione della popolazione, secondo modalità definite nello statuto comunale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 267/2000.».

Art. 2.

Modifiche agli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 14/2022

1. Alla legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 (Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 3 le parole da «Al fine di promuovere lo studio» alle parole «il loro ruolo nelle produzioni agroalimentari» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di tutelare attivamente, valorizzare, conservare il paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili naturali, nonché di promuoverne lo studio in ragione delle loro componenti ecologiche, agronomiche e paesaggistiche e del ruolo strategico che rivestono nella produzione agroalimentare e nella salvaguardia della biodiversità»;

b) al comma 2 dell'art. 5 le parole: «indice bandi annuali finalizzati all'organizzazione di tirocini formativi» sono sostituite dalle seguenti: «promuove, anche con il supporto di ERSAF e di PoliS-Lombardia o attraverso convenzioni con altri enti pubblici, azioni formative e l'organizzazione di tirocini formativi».

Art. 3.

Modifiche agli articoli 28, 33 e 34 della legge regionale n. 26/1993

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 dell'art. 28 è sostituito dal seguente:

«6. Ferme restando le indicazioni statali concernenti gli indici di densità venatoria minima, la struttura regionale competente calcola ogni cinque anni, con decreto dirigenziale, sulla base dei dati censuari, gli indici di densità venatoria massima regionali relativi agli ambiti territoriali e ai comprensori alpini di caccia, derivanti dal rapporto fra il numero complessivo dei cacciatori, compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e l'estensione del territorio agro-silvo-pastorale regionale.»;

b) al primo periodo del comma 7 dell'art. 28 le parole «degli indici di densità di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del numero minimo stabilito dalla regione o dalla Provincia di Sondrio ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera c), e possono ammetterne sino al raggiungimento del numero massimo stabilito ai sensi del medesimo articolo, fermi restando i diritti dei residenti e alla permanenza associativa, nonché quanto previsto dall'art. 33»;

c) il comma 1 dell'art. 33 è abrogato;

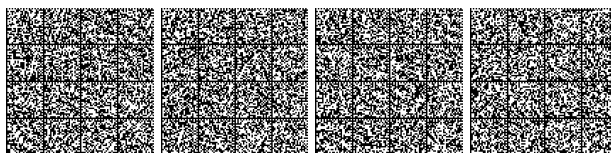
d) la lettera c) del comma 1 dell'art. 34 è sostituita dalla seguente:

«c) determinano con decreto del dirigente competente ogni cinque anni, in base all'intervallo di valori che si ricava dall'applicazione degli indici di densità venatoria statali e di quelli regionali di cui all'art. 28, comma 6, fatta salva la precisazione di cui al comma 1-bis, il numero minimo e il numero massimo di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia, tenuto conto della media dei tesserini rilasciati nel quinquennio precedente;»;

e) dopo il comma 1 dell'art. 34 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Ai fini della determinazione del numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia si applicano i soli indici di densità venatoria statali qualora gli indici di densità venatoria regionali comportino una maggiore pressione venatoria.

1-ter. Per definire l'estensione del territorio utile alla caccia ai fini della determinazione di cui al comma 1, lettera c), le zone di rifugio e ambientamento di cui all'art. 31, comma 2-quater, sono detratte in misura pari al settantacinque per cento della loro superficie.».



Art. 4.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 31/2008

1. All'art. 43 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7-bis le parole «la riserva del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la riserva del 50 per cento»;

b) dopo il comma 7-bis 1 dell'art. 43 è aggiunto il seguente:

«7-ter. Nel caso di opere sottoposte alla disciplina della valutazione di impatto ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE e del decreto legislativo n. 152/2006, che comportino trasformazione del bosco su superfici pari o superiori a dieci ettari, il progetto di intervento compensativo è approvato previo parere dell'ufficio regionale competente in materia di foreste. Le somme di cui al comma 7 rimosse sono utilizzate, a favore dei territori delle province interessate dall'opera, per interventi organici di ricostituzione dei boschi, di miglioramento della connettività forestale della rete ecologica regionale e provinciale e di riequilibrio idrogeologico, anche in aree con insufficiente coefficiente di boscosità, nonché per gli interventi previsti ai commi 3, 7-bis e 7-bis 1. A completamento degli interventi, in quota non prevalente, sono ammissibili interventi attuativi della rete verde regionale.».

Art. 5.

Modifiche agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale n. 24/2022

1. Alla legge regionale 30 novembre 2022, n. 24 (Introduzione di contributi economici per la ricomposizione fondiaria delle aree agricole montane) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 1 le parole «nelle aree montane» sono sostituite dalle seguenti: «nelle aree agricole lombarde, prioritariamente ubicate nelle aree montane»;

b) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 le parole «di una comunità montana» sono soppresse;

c) dopo il comma 5 dell'art. 3 è inserito il seguente:

«5-bis. La Giunta regionale prevede criteri premiali nei bandi di cui alla presente legge finalizzati a erogare il contributo economico prioritariamente alle domande di ricomposizione fondiaria relative ai terreni ubicati nei territori montani.».

Art. 6.

Modifiche agli articoli 3-quater e 6 della legge regionale n. 11/2014)

1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 3-quater dopo le parole «del citato decreto legislativo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché, per le agevolazioni regionali diverse dalla garanzia, gli investitori istituzionali costituiti ai sensi

della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione)»;

b) il comma 1.1 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«1.1. La regione istituisce un servizio di supporto alle imprese con compiti consultivi, di raccordo operativo e valutativi, anche nell'ambito di misure finalizzate all'attrazione di investimenti, fatti salvi i compiti dei responsabili del procedimento di cui all'art. 6 della legge n. 241/1990 e i compiti degli sportelli unici per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010.»;

c) il comma 1.2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«1.2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025), definisce le modalità di attivazione del servizio di cui al comma 1.1 e le relative modalità di funzionamento.».

Art. 7.

Modifiche agli articoli 6, 38, 39, 49, 50, 52, 53, 55, 65 e al Titolo IV e abrogazione degli articoli 51 e 54 della legge regionale n. 27/2015

1. Alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 3 dell'art. 6 dopo le parole «professioni turistiche» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione della professione di guida turistica,»;

b) al comma 1-bis dell'art. 38 dopo le parole «tutte le locazioni turistiche gestite in forma non imprenditoriale» sono inserite le seguenti: «e le locazioni brevi di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,»;

c) al comma 8-quinquies dell'art. 38 dopo le parole «La disposizione di cui al comma 8-bis si applica anche» sono inserite le seguenti: «alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 50/2017 convertito dalla legge n. 96/2017 e»;

d) al comma 1-bis dell'art. 39 dopo le parole «chi svolge attività di locazione per finalità turistica in forma non imprenditoriale» sono inserite le seguenti: «e di locazione breve ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 50/2017 convertito dalla legge n. 96/2017»;

e) alla rubrica del Titolo IV le parole «Guida turistica e» sono soppresse;

f) la rubrica dell'art. 49 è sostituita dalla seguente: «Caratteristiche dell'attività»;

g) al comma 1 dell'art. 49 le parole «per le professioni di guida turistica e» sono sostituite dalle seguenti: «per la professione»;

h) il comma 2 dell'art. 49 è abrogato;

i) la rubrica dell'art. 50 è sostituita dalla seguente: «Accesso all'attività»;



j) al comma 1 dell'art. 50 le parole «di guida turistica e» sono soppresse e le parole «, relativo a ciascuna professione,» sono soppresse;

k) al comma 3 dell'art. 50 le parole «per ciascuna professione» sono soppresse;

l) al comma 5 dell'art. 50 le parole «La guida turistica e l'accompagnatore turistico già abilitati possono» sono sostituite dalle seguenti: «L'accompagnatore turistico già abilitato può»;

m) l'art. 51 è abrogato;

n) al comma 1 dell'art. 52 le parole «delle professioni di guida turistica e» sono sostituite dalle seguenti: «della professione»;

o) al comma 2 dell'art. 52 le parole «le guide turistiche e» sono soppresse e le parole «pubblicati sul portale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicati sui rispettivi siti istituzionali»;

p) al comma 1 dell'art. 53 le parole «L'esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico sono svolte» sono sostituite dalle seguenti: «L'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico è svolta»;

q) l'art. 54 è abrogato;

r) al comma 1 dell'art. 55 le parole «delle guide turistiche e» sono soppresse;

s) al comma 2 dell'art. 55 le parole «di guida turistica e» sono soppresse;

t) al comma 3 dell'art. 65 le parole «l'impresa esercente ne dà comunicazione alla provincia e alla Città metropolitana di Milano competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «l'impresa esercente ne dà comunicazione al comune competente per territorio».

Art. 8.

Modifiche agli articoli 2, 7, 10 e 17 della legge regionale n. 19/2007

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7 dell'art. 2 è aggiunto il seguente:

«7-bis. La regione riconosce il valore strategico della formazione a tutti i livelli specificatamente negli ambiti della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la transizione verde e quella digitale.»;

b) al comma 1-bis dell'art. 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo ai settori in cui si riscontra il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze.»;

c) al comma 1-ter dell'art. 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «coinvolgendo le parti sociali ed economiche, anche attraverso la promozione di patti per le competenze, quali forme di partenariato pubblico-privato volte a favorire una maggiore interconnessione tra filiera formativa e filiera produttiva.»;

d) dopo il comma 1-ter dell'art. 7 è inserito il seguente:

«1-quater. La programmazione dell'offerta formativa è supportata da metodologie e strumenti avanzati di analisi del mercato del lavoro.»;

e) il comma 1 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«1. In coerenza con gli *standard* definiti a livello nazionale ed europeo con riferimento in particolare all'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e ai Repertori già riconosciuti in ambito europeo, la certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché dei percorsi di formazione continua, permanente e di specializzazione e la certificazione in ambito non formale e informale fanno riferimento alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), nonché al vigente Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF.»;

f) dopo la lettera e) del comma 3 dell'art. 10 è aggiunta la seguente:

«e-bis) attestazione formale, rilasciata da soggetti accreditati nel rispetto delle raccomandazioni dell'Unione europea in materia di microcredenziali per l'apprendimento permanente e l'occupabilità, che certifica a livello europeo il conseguimento di specifici risultati di apprendimento, comprensivi di conoscenze, abilità e comportamenti, acquisiti attraverso percorsi formativi brevi, modulari e strutturati, coerenti con i fabbisogni del mercato del lavoro.»;

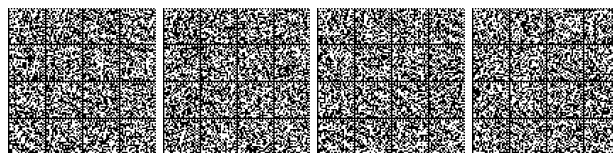
g) al comma 3 dell'art. 17 dopo le parole «La regione promuove» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso il coinvolgimento del settore privato.».

Art. 9.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 33/2009

1. All'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 10 le parole da «Fermo restando quanto previsto» a «figura rimasta vacante» sono sostituite dalle seguenti: «In coerenza con quanto disposto dall'art. 3-bis, comma 2, e dall'art. 3, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 502/1992, entro il termine di sessanta giorni in caso di vacanza dell'ufficio o decorso il termine di sei mesi in caso di assenza o impedimento del direttore generale la Giunta regionale procede alla nomina di un nuovo direttore. Negli archi temporali di cui al primo periodo le funzioni del direttore generale sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano. Qualora sussista una comprovata e giustificata impossibilità di procedere alla nomina secondo il procedimento ordinario, la Giunta regionale conferisce l'incarico ad un commissario straordinario per un periodo massimo di dodici mesi. Il commissario, in relazione alle esigenze di carattere straordinario che ne determinano la nomina, è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 171/2016.».



Art. 10.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 33/2009 e norma transitoria

1. All'art. 15 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole «l'accreditamento da parte della regione si perfeziona all'atto dell'iscrizione nel registro regionale delle strutture accreditate da parte della stessa regione» sono sostituite dalle seguenti: «l'accreditamento è disposto con decreto dirigenziale della direzione regionale competente e si perfeziona all'atto dell'iscrizione nel registro regionale delle strutture accreditate da parte della medesima direzione»;

b) al secondo periodo del comma 10 le parole «è trasmesso alla direzione regionale competente» sono sostituite dalle seguenti: «è adottato dalla direzione regionale competente»;

c) al primo periodo del comma 11 le parole «dal direttore generale dell'ATS» sono sostituite dalle seguenti: «dalla direzione regionale competente».

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Introduzione dell'art. 84-bis nella legge regionale n. 33/2009

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'art. 84 è inserito il seguente:

«Art. 84-bis (*Programmi sperimentali di consegna di materiale sanitario per via aerea*). — 1. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina europea e statale in materia, promuove la verifica di progettualità innovative tra ASST, ATS, associazioni maggiormente rappresentative delle farmacie, farmacie pubbliche e ospedaliere e l'Ente nazionale per l'aviazione civile, finalizzate alla elaborazione di progetti sperimentali di consegna di materiale sanitario mediante l'utilizzo di mezzi aerei a pilotaggio remoto nelle aree montane, lacustri, disagiate o comunque laddove si registri una possibile riduzione dei tempi di consegna ed eventuali minori impatti sulla viabilità, del territorio regionale.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 15/2020 e norma di prima applicazione

1. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 8 luglio 2020, n. 15 (Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale medico e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale veterinario»;

b) alla lettera e) la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la composizione del tavolo tecnico di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 15/2020 è modificata secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 13.

Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 1/2008

1. All'art. 19 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La regione promuove la stipulazione di convenzioni, nel rispetto delle normative vigenti, al fine di consentire agli enti del Terzo settore, qualora presenti sul territorio e iscritti ai RUNTS nonché con comprovata esperienza nell'accompagnamento e nella tutela dei minori, di operare, in raccordo con i servizi sociali di riferimento, all'interno delle strutture sanitarie a favore dei bambini non riconosciuti alla nascita e lasciati in ospedale, dei bambini abbandonati in ospedale, nonché dei minori allontanati dalla famiglia di origine per intervento dell'Autorità giudiziaria. Le direzioni sanitarie garantiscono l'accesso alle strutture affinché anche nei luoghi di cura sanitaria sia assicurata la presenza di chi accoglie, ascolta e accompagna i più piccoli in stato di solitudine e fragilità.».

Art. 14.

Modifiche agli articoli 6, 22, 23 e 31 della legge regionale n. 16/2016 e norma transitoria

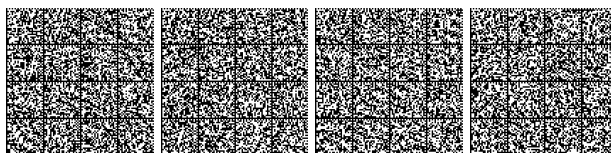
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 6 le parole «di norma due volte all'anno e comunque almeno una volta nell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «almeno una volta all'anno, preferibilmente nel primo semestre»;

b) dopo il comma 3-ter dell'art. 6 è inserito il seguente:

«3-quater. Nel caso di mancata emanazione nel corso dell'anno di avviso pubblico ai sensi dei commi 3 e 3-ter o nel caso in cui non sia stato riscontrato il relativo fabbisogno abitativo, le ALER, sulla base della ricognizione nel relativo territorio comunale del proprio patrimonio disponibile e non utilizzato destinato a servizi abitativi pubblici, predispongono appropriati programmi di valorizzazione secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 28.»;

c) alla lettera d) del comma 1 dell'art. 22 le parole «nel territorio italiano o all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «nel comune in cui è presentata la domanda o entro la distanza di 40 chilometri dal comune in cui è presentata la domanda. Ai fini del calcolo della distanza si adottano le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia considerando il percorso più breve»;



d) al comma 5 dell'art. 23 dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «Nell'effettuare gli abbinamenti, gli enti gestori tengono conto, ove possibile, delle esigenze di accessibilità evidenziate dai nuclei familiari con la presenza di componenti con disabilità, che hanno la possibilità di indicare tali esigenze anche in fase di presentazione della domanda.»;

e) alla lettera g) del comma 9 dell'art. 23 le parole «nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a 70 chilometri;» sono sostituite dalle seguenti: «nello stesso comune di residenza o entro la distanza di 40 chilometri dal comune di residenza. Ai fini del calcolo della distanza si adottano le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia considerando il percorso più breve;»;

f) al quarto periodo del comma 13 dell'art. 23 la parola «anche» e le parole «economico-patrimoniali» sono soppresse;

g) dopo il comma 4-bis dell'art. 31 è aggiunto il seguente:

«4-ter. Gli alloggi di cui al presente articolo concorrono al soddisfacimento del fabbisogno abitativo del servizio abitativo pubblico qualora siano destinati agli appartenenti alle forze di polizia, alla polizia locale, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate che prestano servizio in Lombardia, in applicazione di specifici accordi con i ministeri di riferimento o con i comandi territoriali. In tal caso, tali alloggi non sono computati ai fini del rispetto dei limiti di cui all'art. 28, commi 2 e 2-bis.».

2. I requisiti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 16/2016, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano agli avvisi pubblicati successivamente all'adeguamento della piattaforma informatica regionale, di cui al comma 4 dell'art. 6 della medesima legge.

Art. 15.

Modifiche agli articoli 45 e 48 della legge regionale n. 26/2003

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 45 è abrogato;

b) al comma 4 dell'art. 48 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I piani d'ambito sono adeguati al PTA entro tre anni dalla data di approvazione o aggiornamento del medesimo piano. I piani d'ambito sono, altresì, aggiornati, entro il termine stabilito in ciascuno degli atti di cui alle seguenti lettere, nei casi in cui si renda necessario ai fini:

a) del rispetto e dell'applicazione di sopravvenute disposizioni di legge;

b) della conformità ad altri atti di programmazione e pianificazione regionale;

c) del rispetto di criteri e indirizzi della regione adottati in attuazione delle proprie competenze in materia di governo del territorio e di tutela della salute.»;

c) dopo il comma 4-bis dell'art. 48 è aggiunto il seguente:

«4-ter. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025), definisce gli indirizzi per lo sviluppo degli elementi dei piani d'ambito funzionali:

a) a garantirne la conformità al PTA e ad assicurare l'adeguamento dei piani agli altri strumenti di programmazione e pianificazione regionale ai sensi del comma 4;

b) all'attuazione degli indirizzi regionali in materia di governo del territorio e di tutela della salute.».

Art. 16.

Modifica all'art. 18-bis della legge regionale n. 24/2006

1. All'art. 18-bis della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare le specificità dei territori montani e l'attività agricola in aree interne, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano tenendo conto dell'altitudine effettiva del luogo di combustione, anziché dell'altitudine del municipio di riferimento.».

Art. 17.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 31/2014

1. All'art. 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5.2 le parole «è estesa di ulteriori ventisette mesi» sono sostituite dalle seguenti: «è estesa di ulteriori quaranta mesi»;

b) al terzo periodo del comma 5-bis le parole «Il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo è esteso di ulteriori ventisette mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo è esteso di ulteriori quaranta mesi»;

c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Nei comuni che, successivamente all'adeguamento dei rispettivi PTCP o del rispettivo Piano territoriale metropolitano, di cui al comma 2, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025) hanno già adeguato il PGT in coerenza con i contenuti di tali piani ai sensi del comma 3 e nei comuni che, alla summenzionata data, hanno già adeguato complessivamente il PGT ai contenuti dell'integrazione del PTR, nonché nei comuni che, ai sensi del comma 4, primo e quinto periodo, alla stessa data hanno già approvato varianti generali del documento di piano assicurando un bilancio ecologico



del suolo non superiore a zero, la validità quinquennale dei rispettivi documenti di piano, di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 12/2005, vigenti alla data di entrata in vigore del presente comma, può essere prorogata, per una sola volta, di dodici mesi con deliberazione del consiglio comunale da assumersi entro la relativa scadenza; la deliberazione consiliare comunale di proroga è tempestivamente inviata alle competenti strutture regionali e provinciali o metropolitane.».

Art. 18.

Modifiche agli articoli 8, 10-bis e 58-bis della legge regionale n. 12/2005

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 4 dell'art. 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto all'art. 5, comma 5-ter, della legge regionale n. 31/2014 come introdotto dalla legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025)»;

b) al secondo periodo del comma 9-bis dell'art. 10-bis le parole «Il termine di ventiquattro mesi di cui al precedente periodo è esteso di ulteriori ventisette mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di ventiquattro mesi di cui al precedente periodo è esteso di ulteriori quaranta mesi»;

c) il comma 7 dell'art. 58-bis è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni previste dal regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58-bis della legge regionale n. 12/2005), di cui al comma 5, lettera c), del presente articolo, sono recepite nei piani di governo del territorio (PGT) mediante variante da approvarsi, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2026 per il documento semplificato del rischio idraulico comunale ed entro il 31 dicembre 2030 per lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui all'art. 14 dello stesso regolamento, oppure entro i termini di cui all'art. 5, commi 3, 4, quinto periodo, 5.2 e 5-bis, terzo periodo, della legge regionale n. 31/2014, nonché entro i termini di cui all'art. 10-bis, comma 9-bis, secondo periodo, della presente legge. Nelle more del recepimento di cui al primo periodo, l'approvazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico per i comuni ricadenti nelle aree ad alta criticità idraulica, di cui all'art. 7 del r. n. 7/2017, o l'approvazione del documento semplificato del rischio idraulico comunale per i comuni ricadenti nelle aree a media e bassa criticità idraulica ai sensi dello stesso art. 7, costituisce, per i comuni interessati, criterio di priorità per l'accesso ai finanziamenti, di programmi di intervento di riduzione e mitigazione del rischio idrogeologico, disposti dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa or-

dinamentale 2025); tale criterio di priorità è, parimenti, applicabile ai comuni che, alla stessa data, abbiano già approvato gli studi o i documenti ai sensi dell'art. 14 del r.r. n. 7/2017.».

Art. 19.

Modifiche agli articoli 3 e 24 della legge regionale n. 86/1983

1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2-bis dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«2-bis. Al fine dell'accesso ai contributi regionali, gli enti gestori dei parchi regionali redigono una rendicontazione annuale delle spese di funzionamento e di monitoraggio delle attività, da trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 giugno e, a decorrere dall'annualità 2026, entro il 31 maggio di ogni anno.»;

b) all'art. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole «di cui all'allegato A della presente legge,» sono inserite le seguenti: «e istituiti»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Alle opere necessarie per la conservazione, l'apposizione delle tabelle segnaletiche di cui all'art. 32, la valorizzazione e il ripristino dei monumenti naturali, nonché alla vigilanza, provvede l'ente gestore del monumento naturale indicato nella delibera istitutiva di cui al comma 3.»;

3) al comma 6 le parole «la deliberazione di cui al precedente secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «la deliberazione di cui al comma 3».

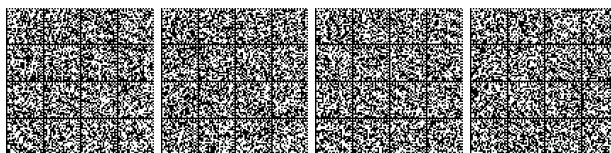
Art. 20.

Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 4/2016

1. Alla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua) è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Cooperazione nell'esercizio delle funzioni regionali di polizia idraulica). — 1. La regione può stipulare convenzioni con gli enti locali e loro forme associative, nonché con gli enti gestori dei parchi regionali, con i consorzi di bonifica, con l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) e con la Fondazione Lombardia per l'ambiente (FLA), per il migliore esercizio delle funzioni di competenza della regione di cui al presente Capo, riguardanti, in particolare, le attività di verifica delle occupazioni demaniali. Per le attività di cui al presente comma la regione può corrispondere agli



enti di cui al primo periodo, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della giunta regionale, un equo riconoscimento economico per le spese sostenute.».

Art. 21.

Introduzione dell'art. 33-ter nella legge regionale n. 4/2016

1. Alla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'art. 33-bis è inserito il seguente:

«Art. 33-ter (*Misure temporanee di salvaguardia in aree colpite da calamità naturali*). — 1. Nelle aree colpite da eventi calamitosi naturali individuate e perimetrate dai comuni secondo specifiche tecniche di indirizzo definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025), si applicano le seguenti misure temporanee di salvaguardia volte a limitare l'incremento del rischio.

2. Nelle aree di cui al comma 1 non è consentita l'approvazione di varianti urbanistiche volte a realizzare nuove edificazioni.

3. Nelle aree di cui al comma 1 la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere da b) a f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ivi compresi gli interventi con titolo abilitativo già acquisito alla data dell'evento calamitoso e, se del caso, con lavori già avviati a tale data, nonché l'attuazione delle previsioni di trasformazione del piano di governo del territorio successive al verificarsi di tale evento devono essere valutate dal comune sulla base di uno studio di dettaglio di compatibilità dell'intervento, rispetto all'evento verificatosi, prodotto dal soggetto proponente, redatto e valutato ai sensi dei criteri attuativi di cui all'art. 57 della legge regionale n. 12/2005.

4. Le misure temporanee di salvaguardia di cui al presente articolo, decorrenti dalla data delle segnalazioni comunali relative alle individuazioni e perimetrazioni effettuate ai sensi del comma 1, hanno efficacia fino all'adozione di una variante al piano di bacino o, se antecedente a tale adozione, fino alla pubblicazione della variante al piano di governo del territorio del comune interessato predisposta sulla base della rivalutazione della pericolosità delle aree a seguito della calamità naturale di cui al comma 1 e dell'efficacia degli eventuali interventi di mitigazione del rischio realizzati dopo l'evento calamitoso naturale. Tali misure, in ogni caso, perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dall'evento calamitoso di cui al comma 1.».

Art. 22.

Introduzione dell'art. 7-bis nella legge regionale n. 5/2025

1. Alla legge regionale 29 aprile 2025, n. 5 (Tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'art. 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (*Clausola valutativa*). — 1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel promuovere e valorizzare la tradizione musicale popolare e amatoriale e il repertorio bandistico, corale, strumentale, folkloristico e delle fanfare della Lombardia. A tal fine la Giunta regionale, ad esito della sperimentazione di cui all'art. 1, comma 2, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con periodicità biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive e documenta:

a) le iniziative realizzate fra quelle previste all'art. 2, specificando modalità, distribuzione delle risorse, beneficiari e loro caratteristiche, grado di partecipazione e pubblicità delle iniziative;

b) il livello di implementazione dell'elenco tematico regionale dei complessi musicali amatoriali, la distribuzione territoriale e le caratteristiche dei soggetti iscritti, gli accessi registrati;

c) il grado di diffusione del riconoscimento “Borgo custode del patrimonio musicale lombardo e dei lombardi” e i requisiti dimostrati dagli enti assegnatari;

d) le iniziative di informazione e di sensibilizzazione promosse nell'ambito della “Settimana regionale della musica lombarda e dei lombardi”;

e) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione delle azioni promosse dalla presente legge.

2. I soggetti pubblici e privati beneficiari delle risorse stanziare forniscono alla regione dati e informazioni utili a verificare lo stato di attuazione e gli esiti conseguiti dalla presente legge.

3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.».

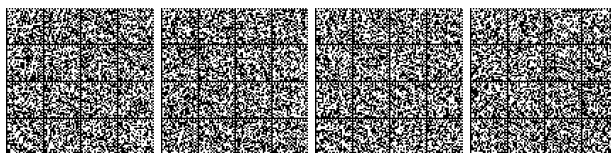
Art. 23.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 2/2019

1. All'art. 2 della legge regionale 4 febbraio 2019, n. 2 (Istituzione e adozione della bandiera, della fascia e del segno distintivo della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Gli enti di cui ai commi 3, 4 e 5 designano i propri responsabili alla verifica della corretta esposizione della bandiera regionale all'esterno e all'interno dell'ente.



10-ter. La giunta regionale, anche tramite gli Uffici territoriali regionali, definisce modalità e termini di controllo a campione della corretta esposizione della bandiera regionale, vigilando sull'adempimento delle disposizioni del presente articolo.»

Art. 24.

Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica dell'art. 38, comma 8-quater, della legge regionale n. 27/2015 come introdotto dall'art. 15, comma 1, lettera j) della legge regionale n. 20/2024. Modifica della lettera b) del comma 2 dell'art. 61 della legge regionale n. 10/2003, come introdotta dall'art. 5, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 22/2024

1. Il comma 8-quater dell'art. 38 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), come introdotto dall'art. 15, comma 1, lettera j), della legge regionale 6 dicembre 2024, n. 20 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024), è sostituito dal seguente:

«8-quater. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 convertito con modificazioni dalla legge n. 191/2023 e dai relativi decreti attuativi in relazione all'assegnazione del codice identificativo nazionale (CIN), le strutture disciplinate dalla presente legge e le locazioni turistiche devono adempiere alle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo affinché ai sensi del comma 8-bis venga generato il CIR.»

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 61 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - testo unico della disciplina dei tributi regionali), come introdotta dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025-2027), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in quanto capaci e meritevoli, ma privi di mezzi.»

Art. 25.

Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 17/2015 e norma di prima applicazione

1. All'art. 23 della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Alle sedute della *task force* sono invitati i rappre-

sentanti del Terzo settore, dei sindacati e della cooperazione impegnati nella gestione dei beni confiscati situati nel territorio della Lombardia.»

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce i criteri per l'individuazione delle associazioni del Terzo settore, dei sindacati e della cooperazione impegnati nella gestione dei beni confiscati situati nel territorio della Lombardia che dovranno indicare i rispettivi rappresentanti all'interno da invitare alle sedute della *task force* di cui all'art. 23, comma 4, della legge regionale n. 17/2015, come modificato dalla presente legge.

Art. 26.

Modifiche agli articoli 15 e 17 della legge regionale n. 6/2015

1. Alla legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 15 dopo le parole «Ministero dell'interno» sono aggiunte le seguenti: «e di altre amministrazioni statali, previa intesa con le stesse»,

b) il comma 5 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

«5. In relazione a specifiche e contingenti esigenze, alle sedute del tavolo vengono invitati anche amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 2 e viene promossa la partecipazione al tavolo di rappresentanti di amministrazioni statali, con particolare riguardo a quelle competenti in materia di ordine pubblico e sicurezza, previa intesa con le stesse.»

Art. 27.

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

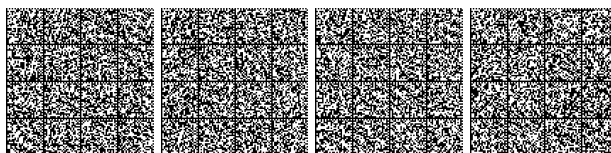
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 maggio 2025

FONTANA

25R00205



LEGGE REGIONALE 6 giugno 2025, n. 8.

Legge di semplificazione 2025.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 24 del 10 giugno 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 20
della legge regionale n. 1/2012*

1. All'art. 20 della legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altre forme di pubblicità legale»;

b) all'alinea del comma 5 dopo le parole «del richiedente» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis»;

c) alla lettera c) del comma 5, le parole «o richiesta dagli enti medesimi» sono soppresse;

d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Fatta salva la notifica diretta agli interessati nelle forme di legge, gli atti della dirigenza della Giunta regionale relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono pubblicati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della legge n. 69/2009, nel sito informativo regionale dedicato alla pubblicazione di bandi e avvisi.

5-ter. Gli atti di concessione di cui al comma 5-bis in attuazione di avvisi o bandi adottati fino alla data di entrata in vigore della legge regionale, recante «Legge di semplificazione 2025» e per i quali sia stata prevista la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione continuano ad essere pubblicati sullo stesso.

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si applicano anche agli atti di concessione di cui al comma 5-bis adottati dai soggetti che operano sulla base di incarico regionale o come organismi intermedi delegati dalla Regione all'esercizio di funzioni nell'ambito dell'attuazione di programmi finanziati con risorse europee.».

Art. 2.

*Modifica all'art. 8
della legge regionale n. 19/2019*

1. All'art. 8 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), è apportata la seguente modifica:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le amministrazioni locali, quando ricorrono le condizioni previste al comma 1, possono presentare alla Regione, in luogo della proposta di partecipazione all'accordo di programma di cui all'art. 7, una proposta di ALS redatta sulla base del Programma regionale di sviluppo e suoi aggiornamenti stabiliti con il documento di economia e di finanza regionale e relativa nota di aggiornamento, nonché sulla base dello schema di cui al comma 8, lettera b). A seguito della condivisione tecnica dei contenuti della proposta di ALS da parte della Regione, le amministrazioni locali possono procedere alla promozione dell'accordo e alla contestuale approvazione dell'ipotesi di ALS. L'adesione all'ALS comporta, per la Regione, l'assenso sul contenuto dell'ipotesi di ALS concordato con le amministrazioni locali interessate.».

2. Il regolamento regionale di cui all'art. 13 della legge regionale n. 19/2019 è aggiornato alla modifica apportata all'art. 8 della stessa legge regionale n. 19/2019, secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, recante «Legge di semplificazione 2025».

Art. 3.

*Modifiche agli articoli 2 e 3
della legge regionale n. 24/2022*

1. Alla legge regionale 30 novembre 2022, n. 24 (Introduzione di contributi economici per la ricomposizione fondiaria delle aree agricole montane), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2 dell'art. 2 è sostituita dalla seguente:

«b) l'insieme dei terreni oggetto di acquisto della proprietà abbia una superficie inferiore o uguale a trenta-mila metri quadrati e si tratti di terreni classificati come destinati ad uso agricolo nei piani di governo del territorio (PGT) o assoggettati alla disciplina dei piani di indirizzamento forestale;»;

b) al comma 1 dell'art. 3 le parole «per un singolo atto notarile» sono soppresse;

c) alla lettera a) del comma 3 dell'art. 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo quanto precisato da specifico bando»;

d) alla lettera b) del comma 3 dell'art. 3 le parole «dal deposito della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dallo scadere del termine di presentazione fissato dal bando di cui alla lettera a)»;

e) la lettera d) del comma 3 dell'art. 3 è soppressa.



Art. 4.

*Modifica all'art. 62
della legge regionale n. 6/2010*

1. All'art. 62 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera a) del comma 2 le parole «legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)» e le parole «di cui agli articoli 65 e 66» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 65».

Art. 5.

*Modifica all'art. 2
della legge regionale n. 8/2009*

1. All'art. 2 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2 le parole «nei locali adiacenti a quelli di produzione» sono sostituite dalle seguenti: «nei locali di produzione, nei locali a questi adiacenti o in entrambi».

Art. 6.

*Modifiche agli articoli 4 e 9
della legge regionale n. 13/2021*

1. Alla legge regionale 23 luglio 2021, n. 13 (Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 4 le parole «L'esercizio delle attività» sono sostituite dalle seguenti: «L'avvio delle attività» e la parola «l'apertura» è sostituita dalle seguenti: «il subingresso»;

b) l'art. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Fiere e altre manifestazioni pubbliche*).

— 1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing in occasione di fiere o altri eventi pubblici è soggetto a presentazione della SCIA attestante il rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 4, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) per i cittadini provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea. I cittadini provenienti da Paesi terzi osservano quanto previsto dal medesimo art. 10 del decreto legislativo n. 206/2007 per quanto applicabile.».

Art. 7.

*Modifica all'art. 74
della legge regionale n. 33/2009*

1. All'art. 74 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità per il personale delle imprese funebri di svolgere attività di mero volontariato nell'ambito dei servizi e delle attività di cui al primo periodo.».

Art. 8.

*Modifica all'art. 64
della legge regionale n. 12/2005*

1. All'art. 64 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è apportata la seguente modifica:

a) al primo periodo del comma 2 le parole «ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001».

Art. 9.

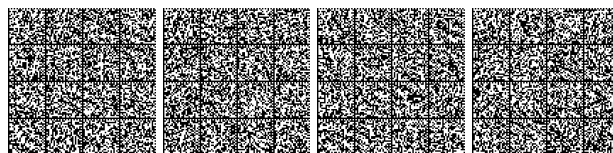
*Introduzione degli articoli 65-bis e 65-ter
nella legge regionale n. 12/2005*

1. Al fine di promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente in riferimento alla realizzazione di soppalchi, alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il Capo I del Titolo IV della Parte II è inserito il seguente:

«Capo I-bis - Norme per la realizzazione dei soppalchi - Art. 65-bis (*Finalità e presupposti*). — 1. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, la rigenerazione urbana e limitare il consumo di suolo, la Regione promuove la realizzazione di soppalchi ad uso residenziale e per uso ufficio nelle singole unità immobiliari esistenti a destinazione residenziale che presentino altezze idonee.

2. La realizzazione di un soppalco, quale partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso, di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2018, n. XI/695 (Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'art. 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), è classificata come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.



3. Per l'esecuzione delle opere edilizie volte alla realizzazione dei soppalchi di cui al presente articolo è necessario acquisire preventivamente il prescritto titolo abilitativo edilizio, in conformità alla specifica tipologia di intervento.

Art. 65-ter (Disciplina degli interventi). — 1. La realizzazione di soppalchi ad uso residenziale e per uso ufficio è ammessa, anche in deroga ai limiti e alle prescrizioni dei piani di governo del territorio vigenti relativi alla superficie lorda massima realizzabile e dei regolamenti edilizi comunali, alle seguenti condizioni:

a) rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti;

b) altezza interna minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non minore di 2,40 metri: la medesima altezza minima deve, altresì, intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali o spazi destinati alla permanenza delle persone con superficie lorda del soppalco che non ecceda il 50 per cento del vano su cui si interviene; oppure, altezza interna minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non minore di 2,10 metri: la medesima altezza minima deve, altresì, intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali o spazi destinati alla permanenza delle persone con superficie lorda del soppalco che non ecceda il 30 per cento del vano su cui si interviene.

2. La realizzazione di soppalchi di cui al presente Capo comporta:

a) la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia calcolati sulla superficie lorda di soppalco resa agibile;

b) il pagamento di un contributo commisurato al costo di costruzione, calcolato sulla superficie resa agibile, secondo le tariffe vigenti.».

Art. 10.

Modifiche agli articoli 27, 28 e 29 della legge regionale n. 26/2003

1. Al fine di aggiornare la disciplina regionale in materia di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in adeguamento ai principi di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 27 è inserita la seguente:

«a-bis) a svolgere la funzione di amministrazione procedente in caso di procedura abilitativa semplificata

ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118);»;

b) la lettera e) del comma 1 dell'art. 28 è sostituita dalla seguente:

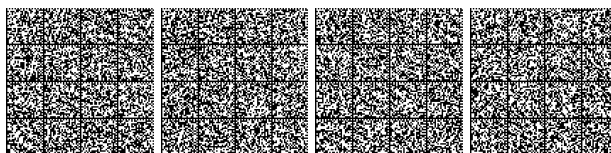
«e) a svolgere le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione, la realizzazione, e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza fino a 300 MW termici, nonché a svolgere le funzioni amministrative concernenti la realizzazione di linee e impianti elettrici, limitatamente a quelli non appartenenti alla Rete di trasmissione nazionale (RTN) insistenti sul territorio provinciale o metropolitano, ad esclusione delle linee e degli impianti elettrici abilitati contestualmente ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza comunale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 190/2024 e di competenza regionale ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'art. 29 della presente legge;»;

c) la lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 28 è sostituita dalla seguente:

«e-bis) a svolgere le funzioni amministrative delegate concernenti l'autorizzazione unica degli interventi di cui all'art. 9 e all'allegato C), sezione I, del decreto legislativo n. 190/2024, ivi compresi gli impianti da fonte idraulica riferiti a piccole derivazioni di cui all'art. 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), anche se ricadenti nell'allegato B) dello stesso decreto legislativo 190/2024, gli impianti di accumulo elettrolitico o di accumulatori elettrici termomeccanici, di cui all'allegato C), sezione I, lettera t), del decreto legislativo 190/2024, connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter) dell'allegato III alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006 e ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c), numero 1), del decreto legislativo n. 190/2024, ad esclusione degli impianti autorizzati dalla Regione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c), dell'art. 29, comma 1, lettera g), e dell'art. 44, comma 1, lettera h), della presente legge;»;

d) la lettera g) del comma 1 dell'art. 29 è sostituita dalla seguente:

«g) esercitare le funzioni amministrative connesse al rilascio, da parte dello Stato, dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, degli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché delle opere e



infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi con le modalità indicate all'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, nonché esercitare le funzioni amministrative connesse al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 190/2024, con riferimento agli impianti idroelettrici, di cui alla sezione I dell'allegato C) dello stesso decreto legislativo, unicamente per le grandi derivazioni idroelettriche di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), del regio decreto n. 1775/1933 e di cui all'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), agli impianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW di cui alla sezione I dell'allegato C, lettera b), agli elettrolizzatori stand alone, di cui alla sezione I dell'allegato C), lettera s), del decreto legislativo n. 190/2024, e agli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, di cui alla sezione I dell'allegato C), lettera u), dello stesso decreto legislativo, ivi inclusi gli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi impianti, e relativamente agli impianti fotovoltaici collocati in modalità flottante di cui alla lettera c-ter) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c), numero 1), del decreto legislativo n. 190/2024;»;

e) la lettera i-bis) del comma 1 dell'art. 29 è sostituita dalla seguente:

«i-bis) adottare, con deliberazione della Giunta regionale:

1) la modulistica ai fini della presentazione e della gestione, attraverso la piattaforma digitale regionale dedicata, in via esclusiva, degli atti volti al perfezionamento dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi riferiti agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi del decreto legislativo n. 190/2024 nelle more dell'interoperabilità della piattaforma di cui al successivo numero 2;

2) le modalità per rendere interoperabile la piattaforma digitale regionale con la piattaforma SUER di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), e all'art. 5 del decreto legislativo n. 190/2024 e di cui all'art. 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), ai fini della presentazione e della gestione, in via esclusiva, degli atti volti al perfezionamento dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi riferiti agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

3) l'aggiornamento delle linee guida, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2021, n. X1/4803 (Approvazione delle nuove linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti di produzione di

energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) a seguito degli aggiornamenti della normativa nazionale in materia) per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 27, comma 1, lettera a-bis), all'art. 28, comma 1, lettera e-bis), e alla lettera g) del presente comma, finalizzate ad armonizzare e a semplificare le procedure amministrative abilitative e quelle di autorizzazione all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale, in conformità con le previsioni della legge regionale di attuazione dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199/2021;»;

f) dopo la lettera i-bis) del comma 1 dell'art. 29 è inserita la seguente:

«i-bis 1) adottare con regolamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di semplificazione 2025»:

1) le regole particolari per la disciplina dell'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti e per contrastare l'artato frazionamento dell'intervento ai sensi degli articoli 6, comma 3, 7, comma 3, e 8, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2024, secondo i seguenti criteri e indirizzi:

- 1.1. tipologia impiantistica;
- 1.2. ampiezza dell'intorno territoriale dell'impianto;
- 1.3. identificazione di un comune centro di interessi tra i soggetti proponenti;
- 1.4. intervallo di tempo tra le istanze presentate.

Per l'applicazione dell'effetto cumulo si segue la procedura amministrativa individuata in base all'impianto la cui potenza costituisce la somma delle potenze degli impianti individuati ai sensi dei precedenti criteri;

2) le indicazioni per la stima dei costi di dismissione dell'impianto, delle opere di connessione di utenza e per il ripristino dello stato dei luoghi, nonché relativamente alle tipologie di garanzie finanziarie ammissibili, secondo i seguenti indirizzi:

2.1. per gli impianti assoggettati ad attività libera che prevedono occupazione di suolo libero non ancora antropizzato ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 190/2024, l'importo delle garanzie finanziarie è posto pari ai costi di dismissione dell'impianto e dell'elettrodotto di connessione di utenza e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi, stimati dal proponente a corredo della garanzia bancaria o assicurativa di cui allo stesso art. 7, comma 7;

2.2. per gli impianti da abilitare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190/2024 secondo le indicazioni di cui alla lettera i) del comma 4 dello stesso art. 8, l'importo della polizza fideiussoria è posto pari al costo di dismissione dell'impianto e dell'elettrodotto di connessione di utenza e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi, stimati dal proponente ed indicati all'interno della relazione tecnica allegata all'istanza di procedura abilitativa semplificata;



2.3. per gli impianti da autorizzare ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 190/2024 secondo le indicazioni previste al comma 10, lettera *d*), dello stesso art. 9, al fine di stabilire le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta a favore delle amministrazioni procedenti; tali garanzie sono poste pari al costo di dismissione dell'impianto e dell'elettrodotto di connessione di utenza e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi, stimati dal proponente ed indicati all'interno all'istanza di autorizzazione unica;

3) le indicazioni in tema di programmi di compensazioni al comune interessato:

3.1. per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW da abilitare ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 190/2024, secondo le indicazioni di cui alla lettera *m*), numero 2), del comma 4 dello stesso art. 8, sono generate dalla necessità di rendere omogenea l'applicazione dell'articolo sul territorio regionale, di guidare il proponente alla presentazione del programma di compensazioni da allegare alla presentazione dell'istanza di cui al summenzionato art. 8 nonché di individuare le compensazioni, anche in assenza dell'istituto della conferenza dei servizi, non sempre necessariamente convocata. Si prevede, a tal fine, di definirle nel rispetto dei seguenti indirizzi:

3.1.1. definizione dei proventi, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto;

3.1.2. quantificazione delle compensazioni, proporzionalmente all'effetto cumulo, nel rispetto del limite del 3 per cento di cui alla suddetta lettera *m*);

3.1.3. modalità di corresponsione delle compensazioni;

3.1.4. tipologia di compensazioni territoriali ammissibili, prevedendo una serie di interventi tipo, ispirandosi all'Allegato II (Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative) del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), quali miglioramento ambientale, mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, interventi di efficienza energetica, interventi di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza su tali temi;

3.1.5. effettivo valore della corresponsione della compensazione legato all'effettiva produzione energetica dell'impianto;

3.2. per gli impianti non soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) da autorizzare ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 190/2024, diversi dagli impianti idroelettrici, secondo le indicazioni previste al comma 10, lettera *d*), di tale articolo, prevedendo che la quantificazione delle compensazioni sia pari almeno:

3.2.1. al 3 per cento dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia prodotta per la vita utile

dell'impianto, qualora l'impianto abbia una capacità di generazione inferiore o uguale a 20 MW elettrici o 20 MW termici o fino a 500 Sm³/h per gli impianti di biometano;

3.2.2. al 4 per cento dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia prodotta per la vita utile dell'impianto qualora l'impianto abbia una capacità di generazione superiore a 20 MW elettrici o termici e inferiore a 30 MW elettrici o termici o superiore a 500 Sm³/h per gli impianti di biometano;

3.2.3. al 5 per cento dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia prodotta per la vita utile dell'impianto qualora l'impianto abbia una capacità di generazione superiore a 30 MW elettrici o termici;

3.3. per gli impianti soggetti a VIA ai sensi dell'art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006, per i quali le eventuali compensazioni, previste all'art. 9, comma 10, lettera *d*), del decreto legislativo n. 190/2024, ulteriori a quelle definite dall'autorità competente alla VIA, sono stabilite dall'autorità competente all'autorizzazione dell'impianto, prevedendo che la quantificazione delle compensazioni sia pari almeno:

3.3.1. al 3 per cento dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia prodotta per la vita utile dell'impianto qualora questo abbia una capacità di generazione inferiore o uguale a 20 MW elettrici o 20 MW termici o fino a 500 Sm³/h per gli impianti di biometano;

3.3.2. al 4 per cento dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia prodotta per la vita utile dell'impianto qualora questo abbia una capacità di generazione superiore a 20 MW elettrici o termici e inferiore a 30 MW elettrici o termici o superiore a 500 Sm³/h per gli impianti di biometano;

3.3.3. al 5 per cento dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia prodotta per la vita utile dell'impianto qualora questo abbia una capacità di generazione superiore a 30 MW elettrici o termici;

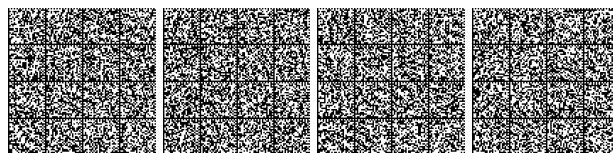
4) l'individuazione di criteri e modalità per la quantificazione e per la corresponsione degli oneri istruttori, da stabilire con la deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera *i-bis*) del presente comma, dovuti per gli impianti da abilitare ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 190/2024 e per quelli, non soggetti a VIA, da autorizzare ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo.»;

g) la lettera *i-ter*) del comma 1 dell'art. 29 è soppressa;

h) i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 29 sono abrogati;

i) dopo il comma 3 dell'art. 29 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Relativamente agli impianti alimentati da fonte idraulica ad uso idroelettrico, i cui procedimenti concessori sono disciplinati ai sensi dell'art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 190/2024, nonché ai sensi dall'art. 23, comma 5, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determina-



zione del canone in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), la Regione adegua, ove necessario, la disciplina di riferimento alla normativa statale sopravvenuta.».

2. Alle spese derivanti dall'attuazione dal presente articolo, previste per l'esercizio finanziario 2025 in euro 166.178,00 si fa fronte mediante le risorse già appostate alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 08 «Statistica e sistemi informativi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

Art. 11.

Disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali di progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Spetta alle province e alla Città metropolitana di Milano, sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento, l'espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), riferite ai progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'art. 13, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), ivi incluso l'espletamento della procedura di VIA per gli impianti fotovoltaici collocati in modalità flottante di cui alla lettera c-*quater*) dell'Allegato III alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c), numero 1), del decreto legislativo n. 190/2024, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

2. Resta di competenza della Regione l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e, ove necessario, della conseguente procedura di VIA per i progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'art. 13, comma 2, lettera d), numero 1), del decreto legislativo n. 190/2024, relativi alla categoria progettuale di cui all'Allegato IV, numero 2), lettera a), alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006 riferita all'attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), ivi comprese le risorse geotermiche.

Spetta, altresì, alla Regione l'espletamento della procedura di VIA per gli impianti fotovoltaici collocati in modalità flottante di cui alla lettera c-*ter*) dell'Allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c), numero 1), del decreto legislativo n. 190/2024.

3. Agli interventi soggetti a VIA di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 190/2024, ivi compresi quelli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applica l'art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006.

4. Fuori dal caso in cui il soggetto proponente si avvalga della facoltà, prevista al comma 14 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 190/2024, di richiedere che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui allo stesso art. 9, qualora l'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA effettuata nell'ambito del procedimento unico di cui al suddetto art. 9 comporti l'assoggettamento alla VIA, l'autorità competente procede all'archiviazione dell'istanza di autorizzazione unica e il soggetto proponente presenta istanza ai sensi dell'art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Fatta salva la disposizione finanziaria di cui all'art. 10, comma 2, i restanti articoli della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 giugno 2025

FONTANA

25R00206



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2025, n. 4.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2024.*(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto-Adige n. 30 del 24 luglio 2025, Sez. Gen.)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2024

1. È approvato il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2024, che è allegato e forma parte integrante di questa legge, redatto secondo le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni.

Art. 2.

Approvazione del rendiconto generale e del rendiconto consolidato Giunta-Consiglio per l'esercizio finanziario 2024

1. Il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2024 è approvato nelle risultanze dell'allegato n. 1 di questa legge.

2. Il rendiconto consolidato Giunta-Consiglio per l'esercizio finanziario 2024 è approvato nelle risultanze dell'allegato n. 2 di questa legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 21 luglio 2025

*Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER***25R00253**

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2025, n. 5.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027.*(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 24 luglio 2025 - Sez. Gen.)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICAZIONI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13-TER DELLA LEGGE REGIONALE
DI CONTABILITÀ

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 3, dell'articolo 49, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i documenti propedeutici alla programmazione dei lavori pubblici previsti dalla vigente normativa di settore, nei casi fissati dallo statuto comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 50.»;

b) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Documenti propedeutici alla programmazione dei lavori pubblici»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo statuto comunale fissa l'importo minimo dei lavori pubblici per i quali è necessaria l'approvazione



in consiglio dei documenti propedeutici alla programmazione dei lavori pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 49, comma 3, lettera c). Tale importo non può essere superiore a 250 mila euro per i comuni fino a 1.000 abitanti, a 500 mila euro per i comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, a 1 milione di euro per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, a 2 milioni 500 mila euro per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti, a 5 milioni di euro per i comuni oltre i 15.000 abitanti.»;

c) nel comma 2 dell'articolo 218 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Trovano applicazione i compensi di cui all'articolo 232, se più favorevoli rispetto a quelli previsti dalla legge statale.»;

d) nel comma 3 dell'articolo 218 la parola: «trova» è sostituita dalla parola: «trovano» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e le successive disposizioni stabilite dalla legge statale sul contemporaneo svolgimento delle elezioni per il rinnovo della camera dei deputati e del senato della repubblica con le elezioni comunali, in quanto compatibili con le disposizioni sul procedimento elettorale preparatorio di cui al presente capo I»;

e) nel comma 4 dell'articolo 218 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e le successive disposizioni stabilite dalla legge statale sul contemporaneo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni comunali, in quanto compatibili con le disposizioni sul procedimento elettorale preparatorio di cui al presente capo I»;

f) nel comma 4-bis dell'articolo 218 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, in quanto compatibili con le disposizioni sul procedimento elettorale preparatorio di cui al presente capo I»;

g) nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 229 la parola: «settantesimo» è sostituita dalla seguente: «settantacinquesimo»;

h) dopo l'articolo 235 è inserito il seguente:

«Art. 235-bis (Sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa). — 1. La sottoscrizione delle liste di candidati di cui all'articolo 235, comma 1, può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'elettore che non è in grado di apporre una firma autografa, per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico di cui all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e successive modificazioni o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

2. Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, generato ai sensi del comma 1, è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature corredato della certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.»;

i) nel comma 1 dell'articolo 312 le parole: «distintamente per maschi e femmine» sono soppresse.

Art. 2.

Aumento del contributo previsto dall'articolo 24 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona), e successive modificazioni.

1. A decorrere dall'anno 2025 il finanziamento previsto dall'articolo 24 della legge regionale n. 7 del 2005 e successive modificazioni, destinato a supportare attività formative e di aggiornamento per amministratori, direttori, volontari, familiari degli ospiti, dipendenti delle aziende e loro associazioni, è aumentato complessivamente di euro 40.000,00 da ripartirsi in parti uguali per ciascun ambito provinciale.

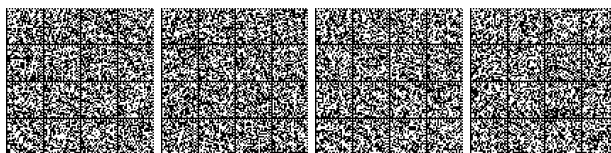
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, a decorrere dall'esercizio 2025, mediante integrazione dello stanziamento sulla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 07 «Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 3.

Finanziamento dei Fondi pensione di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 (Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe), e successive modificazioni.

1. Al fine di contribuire alla sostenibilità finanziaria dei Fondi provinciali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 3 del 1993 e successive modificazioni, la Regione assegna alle due Province autonome l'importo complessivo di euro 10 milioni da suddividersi secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante istituzione nel bilancio regionale, per l'esercizio 2025, di un nuovo capitolo di spesa nella Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 1 «Spese correnti».



Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 «Disposizioni per l'assestamento di bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino Alto Adige (legge finanziaria)».

1. All'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'esercizio della propria attività in materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol applica l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento, ivi comprese le disposizioni da esso richiamate.»

b) il comma 01-bis è abrogato.

Art. 5.

Polo giudiziario di Bolzano

1. Al fine di assicurare l'adeguatezza alle nuove esigenze relative agli immobili adibiti a sede degli uffici giudiziari sul territorio della Provincia di Bolzano, nelle more della definizione di una norma d'attuazione concernente l'acquisto di immobili, la Regione è autorizzata a predisporre una convenzione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari) volta a regolare gli aspetti finanziari e amministrativi per la realizzazione del nuovo Polo giudiziario di Bolzano, nonché ad adottare gli atti necessari per garantire la continuità operativa dei servizi giudiziari.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 (Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari), e successive modificazioni.

1. All'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2017 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) nel comma 1-bis le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2026».

Art. 7.

Oneri per la contrattazione per il triennio 2025-2027

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva relativa al personale regionale per il triennio 2025-2027 è determinato nel seguente importo massimo:

- a) 2.150.000,00 euro sull'esercizio 2025;
- b) 2.425.000,00 euro sull'esercizio 2026;
- c) 3.184.000,00 euro sull'esercizio 2027.

2. Il riparto dell'onere annuo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro fra le aree negoziali del personale regionale è definito secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.150.000,00 per l'esercizio 2025, euro 2.425.000,00 per l'esercizio 2026 e 3.184.000,00 per l'esercizio 2027, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale), e successive modificazioni.

1. All'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 3 del 2000 e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o, limitatamente ad assunzioni temporanee di personale da destinare ad uffici giudiziari siti in provincia di Bolzano, per graduatoria pubblica per titoli».

Art. 9.

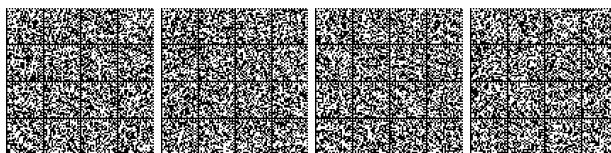
Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 24 è aggiunto il seguente periodo: «Il requisito di anzianità di cui al periodo precedente è ridotto di due anni qualora il candidato sia in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.»;

b) il comma 3 dell'articolo 24-ter è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami o per titoli ed esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. La Giunta regionale in sede di approvazione del bando può prevedere che il 50 per cento dei posti, arrotondato all'unità inferiore, sia riservato al personale in servizio a tempo indeterminato. Per la partecipazione ai concorsi è



richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno cinque anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati. Il requisito di anzianità di cui al periodo precedente è ridotto di due anni qualora il candidato sia in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.».

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione), e successive modificazioni.

1. Nel primo periodo del comma 7 dell'articolo 34-bis della legge regionale n. 3 del 2009 e successive modificazioni dopo le parole: «dalla data di nomina» sono aggiunte le parole: «e comunque fino al termine stabilito per l'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge concernente il terzo rendiconto generale della Regione successivo a questa ultima data».

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione recata al comma 1 il Collegio dei revisori dei conti attualmente in carica viene prorogato nelle sue funzioni fino al termine stabilito per l'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge concernente il rendiconto generale 2025.

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 (Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea), e successive modificazioni.

1. Nella rubrica della legge regionale n. 10 del 1988 e successive modificazioni la parola: «Iniziativa è sostituita dalle seguenti: «Iniziativa, progetti e attività».

2. Nella lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 1988 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «la realizzazione di strutture e impianti tecnici, ivi compresi gli acquisti di beni» sono sostituite dalle seguenti: «spese di investimento per strutture, impianti tecnici e beni strumentali»;

b) dopo le parole: «al fine di valorizzare le minoranze etniche» sono inserite le seguenti: «, di promuovere l'integrazione europea»

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1995, n. 4 (Modifica della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 «Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea» e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale), e successive modificazioni.

1. Nella rubrica della legge regionale n. 4 del 1995 e successive modificazioni le parole: «disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni per lo svolgimento di iniziative, progetti e attività di particolare interesse regionale».

2. La rubrica dell'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 1995 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente: «Iniziativa, progetti e attività di particolare interesse regionale».

3. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 1995 e successive modificazioni le parole: «capitoli di parte corrente» sono sostituite dalle seguenti: «capitoli nell'ambito del titolo 1 (spese correnti) e del titolo 2 (spese in conto capitale)».

4. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 1995 e successive modificazioni è aggiunta la seguente:

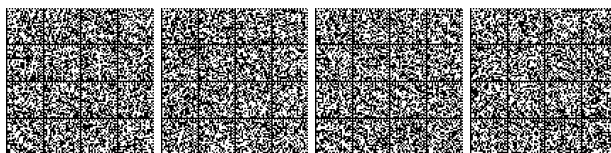
«f-bis) accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, in relazione a iniziative, progetti e attività, che abbiano carattere promozionale o di particolare richiamo per il territorio regionale e che siano coerenti con le finalità del testo unificato di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1997, n. 4 (Modifica alla legge regionale 25 giugno 1995, n. 4, concernente «Modifica della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10, «Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea» e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale») e del relativo regolamento di esecuzione.».

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13.

Testo unificato

1. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato ad apportare le modifiche conseguenti agli articoli 11 e 12 della presente legge al decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1997, n. 8/L (Testo unificato delle leggi «Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale»), e successive modificazioni.



TITOLO II
DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 14.

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2025-2027 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

Art. 15.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027, di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2024, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Tra le entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2025 è iscritta una quota del risultato di amministrazione disponibile determinato nel rendiconto dell'esercizio 2024 di importo pari a 70 milioni di euro.

3. La quota di risultato di amministrazione di cui al comma 2 è destinata alla copertura dell'incremento della spesa sulla missione/programma 18.01 dell'esercizio finanziario 2025, relativa all'accollo da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e in base agli Accordi stipulati tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

a) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 118.666.088,84 e in termini di cassa in euro 180.190.816,87;

b) per l'esercizio finanziario 2026 in termini di competenza in euro -570.000,00;

c) per l'esercizio finanziario 2027 in termini di competenza in euro 70.000,00.

Art. 16.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027, di cui

all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2024, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

a) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 118.666.088,84 e in termini di cassa in euro 180.190.816,87;

b) per l'esercizio finanziario 2026 in termini di competenza in euro -570.000,00;

c) per l'esercizio finanziario 2027 in termini di competenza in euro 70.000,00.

Art. 17.

Allegati al bilancio

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modificazioni per quanto modificati.

Art. 18.

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria

1. Per il triennio 2025-2027 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

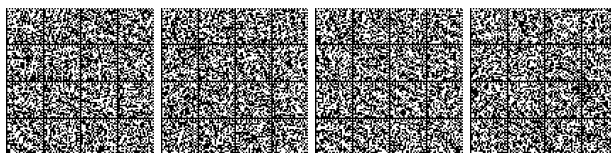
Trento, 21 luglio 2025

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER



TABELLA A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa concernenti il rifinanziamento di leggi regionali nonché derivanti dalla legge di assestamento

Missione	Descrizione	Programma	esercizio 2025	esercizio 2026	esercizio 2027
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	-€ 4.827.000,00	-€ 640.000,00	€ -
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	€ 1.030.000,00	€ -	€ -
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05	€ 150.000,00	€ -	€ -
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10	€ 200.000,00	€ -	€ -
02	GIUSTIZIA	01	€ 1.865.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
02	GIUSTIZIA	01	-€ 200.000,00	€ -	€ -
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02	€ 3.200.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
12 (art. 2)	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
18 (art. 3)	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	€ 10.000.000,00	€ -	€ -
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	€ 100.000.000,00	€ 700.000,00	€ -
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	-€ 93.864,90	€ -	€ -
20 (art. 6)	FONDI E ACCANTONAMENTI	03	€ 2.150.000,00	€ 2.425.000,00	€ 3.184.000,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	03	-€ 2.833.000,00	-€ 4.445.000,00	-€ 4.504.000,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	03	€ 7.734.953,74	€ -	€ -
99	SERVIZI PER CONTO TERZI	01	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
TOTALE nuove o ulteriori spese autorizzate			€ 126.619.953,74	€ 4.515.000,00	€ 4.574.000,00
TOTALE riduzioni di precedenti autorizzazioni			-€ 7.953.864,90	-€ 5.085.000,00	-€ 4.504.000,00



LEGGE REGIONALE 22 settembre 2025, n. 6.

Incentivo all'iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 25 settembre 2025 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 6 dello Statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol promuove il risparmio previdenziale mediante un incentivo all'adesione alla previdenza complementare di nuovi/e nati/e al fine di dare sicurezza e serenità alla popolazione anche durante l'arco della vita dell'aderente e non solo dopo la maturazione del diritto alla pensione. L'incentivo regionale mira quindi a promuovere e sviluppare la cultura della previdenza complementare in favore dei/delle bambini/e e delle loro famiglie.

Art. 2.

Contributo ai/alle nuovi/e nati/e

1. In occasione della nascita di ogni bambino/a la Regione eroga un contributo finalizzato all'iscrizione del/della bambino/a stesso/a ad una delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), e successive modificazioni e/o al sostegno della relativa contribuzione. Il contributo regionale spetta altresì ai/alle minori adottati/e o affidati/e con riferimento alla data del provvedimento di adozione o di affidamento.

2. Il contributo regionale spetta, previa presentazione della domanda da parte di uno dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o da parte di uno dei soggetti individuati dal regolamento di cui all'art. 6, comma 2, ai/alle minori che si trovino in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 3.

3. La domanda per l'accesso al contributo di cui alla presente legge va presentata entro il secondo anno di vita del/della bambino/a o entro due anni dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento.

4. Il contributo spettante è versato direttamente nella forma di previdenza complementare a cui risulta iscritto/a il/la minore.

Art. 3.

Requisiti per l'accesso al contributo

1. Il contributo spetta in presenza delle condizioni e dei requisiti di seguito elencati:

a) il/la richiedente deve risiedere in un comune della regione da almeno tre anni al momento della presentazione della domanda di contributo;

b) il/la minore deve essere residente alla nascita in regione o acquisire la residenza in regione per effetto del provvedimento di adozione o di affidamento. Per gli anni successivi al primo anno di vita o al primo anno di adozione o di affidamento il/la minore deve risiedere in un comune della regione per il periodo annuale di riferimento del contributo;

c) al momento della presentazione della domanda, deve essere stata attivata l'adesione del/della minore ad una delle forme di previdenza complementare di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 4.

Ammontare del contributo

1. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, il contributo spetta fino al quinto anno di vita del/della bambino/a o fino a cinque anni dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento ed ammonta ad euro 300,00 nel primo anno di vita o nel primo anno dalla data di adozione o di affidamento e ad euro 200,00 annui negli anni successivi e comunque non oltre il diciottesimo anno di età. L'importo annuale spettante per gli anni successivi al primo è erogato a condizione che nell'anno di riferimento sia stata versata, nella forma di previdenza complementare intestata al/alla minore, una somma pari almeno ad euro 100,00.

Art. 5.

Convenzioni

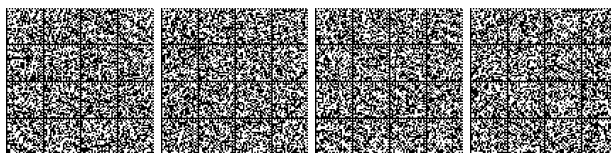
1. Per una più efficace e tempestiva applicazione della presente legge, la società di cui all'art. 6, comma 1, è autorizzata, per conto della Regione, a stipulare convenzioni con gli uffici dell'Anagrafe comunale.

Art. 6.

Norme finali e transitorie

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione dell'incentivo previsto dalla legge stessa sono delegate alla società di cui all'art. 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale), e successive modificazioni (di seguito «Pensplan Centrum S.p.A.»).

2. Con regolamento regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i soggetti autorizzati a richiedere il contributo, nonché quant'altro si renda necessario per l'attuazione della legge stessa. Con il medesimo regolamento



sono altresì disciplinati i rapporti finanziari con Pensplan Centrum S.p.A. relativi al trasferimento e alla rendicontazione delle risorse necessarie per la gestione del presente contributo. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. I criteri e le modalità per l'accesso e per l'erogazione del contributo sono disciplinati da Pensplan Centrum S.p.A.

4. Il contributo di cui alla presente legge spetta ai soggetti nati, adottati o affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

5. In via transitoria, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, il contributo spetta, previa domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 2027, anche a coloro che alla data del 1° gennaio 2025 compiono o non hanno ancora compiuto il quinto anno di vita e a coloro per i quali non sono ancora trascorsi cinque anni dalla data di adozione o di affidamento. Il contributo spetta ad ogni modo fino al compimento del quinto anno di vita o fino a cinque anni dalla data di adozione o di affidamento e comunque non oltre il diciottesimo anno di età. In tale caso, in deroga a quanto previsto all'art. 4, l'ammontare del contributo è pari, per il primo anno o per l'unico anno di erogazione, a prescindere dagli anni per i quali spetta il contributo stesso, a euro 300,00. L'importo annuale eventualmente spettante per gli anni successivi è pari ad euro 200,00 ed è erogato a condizione che nell'anno di riferimento sia stata versata, nella forma di previdenza complementare intestata al/alla minore, una somma pari almeno ad euro 100,00.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge stimati in euro 3.283.700,00 per il 2025, 2.375.200,00 per il 2026 e 2.375.200,00 per il 2027, si provvede mediante integrazione di stanziamento sulla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» Programma 07 «Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali» Titolo 1 «Spese correnti» con contestuale pari riduzione dello stanziamento della Missione 20 «Fondi e accantonamenti» Programma 03 «Altri fondi» Titolo 1 «Spese correnti». Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 22 settembre 2025

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

25R00340

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 2025, n. 3.

Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27/2025 - Sez. Gen. - Straord. n. 1 del 9 luglio 2025)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

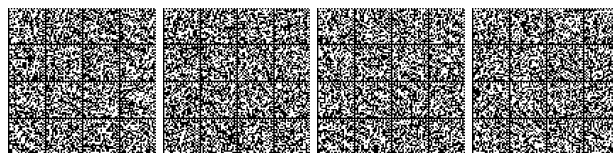
Art. 1.

Modificazioni dell'art. 37 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. Nel comma 6 dell'art. 37 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «parere conclusivo» sono sostituite dalle seguenti: «parere conclusivo, con puntuale indicazione delle prescrizioni vincolanti».

2. Il comma 8 dell'art. 37 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

«8. Il comune procede all'adozione definitiva del piano nel termine di centoventi giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi del comma 6, senza un nuovo deposito. La deliberazione di adozione definitiva è motivata anche in relazione alle osservazioni pervenute e non accolte.»



Art. 2.

Integrazione dell'art. 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo la lettera *k*) del comma 2 dell'art. 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

«*k-bis*) le varianti di adeguamento delle cartografie vigenti alle mappe catastali che siano state oggetto di restauro e siano entrate in conservazione.»

Art. 3.

Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo II della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. La rubrica del capo IV del titolo II della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente: «*Standard urbanistici, distanze e fasce di rispetto*».

Art. 4.

Modificazione dell'art. 59 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Il comma 2 dell'art. 59 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

«2. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della CUP, sono definiti i limiti di densità edilizia e di altezza.»

Art. 5.

Inserimento dell'art. 60-bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'art. 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«Art. 60-bis (*Distanze tra fabbricati*). — 1. Per i limiti di distanza tra fabbricati si applicano l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, il presente articolo e l'art. 60-ter; per quanto non previsto da queste disposizioni si applica la normativa statale.

2. Fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile, i comuni possono prevedere nei propri strumenti urbanistici distanze tra fabbricati inferiori a quelle prescritte ai sensi del comma 1, purché funzionali a un assetto complessivo e unitario di specifiche aree territoriali o di ambiti urbani consolidati del proprio territorio.

3. Fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile, i piani attuativi contenenti precise previsioni planivolumetriche possono prevedere per i fabbricati all'interno del loro perimetro distanze minime inferiori a quelle prescritte ai sensi del comma 1.

4. Negli insediamenti storici e negli insediamenti storici sparsi, gli interventi di sopraelevazione finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti o al miglioramento delle unità abitative nei medesimi, sono ammessi nel rispetto del sedime esistente e delle disposizioni del codice civile in materia di distanze, nonché di quanto disposto

dall'art. 105 o da disposizioni analoghe contenute nei PRG. I nuovi fabbricati e gli interventi di ricostruzione con spostamento di sedime devono rispettare una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di fabbricati antistanti e una distanza radiale di sei metri.

5. Gli interventi di recupero dei sottotetti che rispettano le condizioni e i limiti previsti dall'art. 110-bis, comma 1, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle disposizioni del codice civile in materia di distanze.

6. Tra pareti antistanti dei corpi di fabbrica dello stesso fabbricato è prescritta una distanza minima di tre metri.

7. Le costruzioni accessorie, se non sono realizzate in aderenza, devono rispettare le distanze previste dal codice civile, misurate in senso radiale.

8. La misura delle distanze tra costruzioni è effettuata:

a) per la distanza tra pareti antistanti di fabbricati, in senso normale alla proiezione ortogonale delle pareti stesse sul piano orizzontale; non si considerano antistanti le pareti che presentano una differenza di quota tra le rispettive linee di spiccato superiore all'altezza massima ammessa dal piano regolatore generale;

b) per le distanze radiali, previste dai commi 4 e 7 e dall'art. 60-quater, comma 1, lungo linee proiettate sul piano orizzontale in tutte le direzioni dal perimetro del fabbricato;

c) per i muri e le opere di sostegno delle terre, in senso radiale;

d) escludendo i volumi interrati rispetto al profilo naturale del terreno.»

Art. 6.

Inserimento dell'art. 60-ter nella legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'art. 60-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«Art. 60-ter (*Disposizioni particolari in materia di distanze tra fabbricati per opere pubbliche o d'interesse pubblico*). — 1. Nelle aree specificatamente destinate alla realizzazione di infrastrutture, servizi e attrezzature pubblici o d'interesse pubblico sono ammesse, nel rispetto del codice civile, distanze minime inferiori a quelle prescritte ai sensi dell'art. 60-bis, comma 1, per i fabbricati all'interno del loro perimetro.

2. Sono ammesse distanze minime inferiori a quelle prescritte ai sensi dell'art. 60-bis, comma 1, per gli interventi di conservazione dei beni archeologici autorizzati dalle strutture provinciali competenti.»



Art. 7.

Inserimento dell'art. 60-quater nella legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'art. 60-ter della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«Art. 60-quater (*Distanze dai confini*). — 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60-bis e 60-ter, e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, è prescritta una distanza radiale minima dal confine di proprietà pari alla metà della distanza tra gli edifici, con un minimo di 5 metri. Le costruzioni accessorie devono rispettare una distanza radiale minima dai confini di 1,5 metri.

2. Sono ammesse distanze dai confini inferiori a quelle previste dal comma 1 nei seguenti casi:

a) costituzione di servitù debitamente intavolata del proprietario finitimo;

b) per opere pubbliche, in caso di motivate esigenze urbanistiche;

c) per gli interventi di sopraelevazione previsti dall'art. 60-bis, comma 4;

d) per gli interventi di recupero dei sottotetti previsti dall'art. 110-bis.

3. In materia di fasce di rispetto stradali e ferroviarie si applica l'art. 61.»

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 68 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. L'art. 68 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 68 (*Procedimento di rilascio dell'autorizzazione per le opere di competenza statale, regionale o provinciale*). — 1. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio rilascia l'autorizzazione paesaggistica riguardante opere pubbliche di spettanza dello Stato o della Regione; quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica la medesima struttura rilascia il parere sulla qualità architettonica.

2. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio rilascia l'autorizzazione paesaggistica riguardante opere pubbliche di competenza della provincia e per le opere soggette a conformità urbanistica di competenza della provincia; quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica la medesima struttura rilascia il parere sulla qualità architettonica.»

Art. 9.

Integrazione dell'art. 74 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 1 dell'art. 74 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«1-bis. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale può stabilire, inoltre:

a) la disciplina attuativa degli articoli 60-bis e 60-ter in materia di distanze tra fabbricati, anche per il accordo con la disciplina statale;

b) i metodi per la misurazione delle distanze;

c) le distanze minime dai fabbricati - escluse le costruzioni accessorie - che devono essere rispettate per la realizzazione di muri di qualsiasi genere, di terrapieni, di rilevati e relative opere di sostegno, come scogliere, terre armate e altri manufatti simili.»

Art. 10.

Integrazione dell'art. 75 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nella lettera f) del comma 1 dell'art. 75 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «la definizione degli *standard* di abitabilità degli alloggi e i parametri minimi per la superficie» sono inserite le seguenti: «e l'altezza utile».

Art. 11.

Interpretazione autentica dell'art. 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Gli interventi previsti dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 si intendono riferiti anche agli edifici ubicati nelle aree destinate all'agricoltura.

Art. 12.

Integrazioni dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo la lettera a-ter) del comma 2 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

«a-quater) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;».

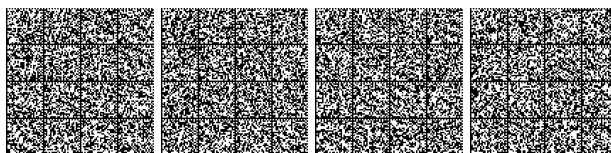
2. Nella lettera e) del comma 3 dell'art. 78 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, dopo le parole: «le tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo» sono inserite le seguenti: «e le tende a pergola, anche bioclimatiche».

3. Nel comma 3-bis dell'art. 78 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, dopo le parole: «sui balconi degli edifici,» sono inserite le seguenti: «sulle logge rientranti all'interno dell'edificio o sui porticati - a eccezione di quelli gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio, visibili da aree pubbliche -».

Art. 13.

Modificazioni dell'art. 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono abrogate.



2. Dopo la lettera c-*bis*) del comma 2 dell'art. 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le seguenti:

«c-*ter*) il mutamento di destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti, anche con opere, senza aumento di volume o superficie utile lorda;

e-*quater*) la realizzazione di manufatti pertinenziali che le norme d'attuazione degli strumenti urbanistici non qualificano come nuova costruzione e che non comportano la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume principale.»

Art. 14.

Inserimento della sezione II bis nel capo III del titolo IV della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'art. 86 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

«Sezione II bis Ulteriori disposizioni sull'attività edilizia».

Art. 15.

Modificazioni dell'art. 86-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 1 dell'art. 86-*bis* della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione» sono inserite le seguenti: «oppure da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, se il comune ha verificato la legittimità dei titoli pregressi».

2. Nel comma 2 dell'art. 86-*bis* della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «non è disponibile una copia» sono sostituite dalle seguenti: «non sono disponibili una copia o gli estremi».

3. Dopo il comma 3-*bis* dell'art. 86-*bis* della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«3-*ter*. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.»

Art. 16.

Modificazioni dell'art. 86-ter della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Alla fine della rubrica dell'art. 86-*ter* della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «ed esecutive».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 86-*ter* della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi,

della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

a) del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore a 500 metri quadrati;

b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra 300 e 500 metri quadrati;

c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra 100 e 300 metri quadrati;

d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore a 100 metri quadrati;

e) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore a 60 metri quadrati.»

3. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 86-*ter* della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«1-*ter*. Ai fini del computo della superficie utile ai sensi del comma 1-*bis* si tiene conto della sola superficie utile netta assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.»

4. Dopo il comma 1-*ter* dell'art. 86-*ter* della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«1-*quater*. Gli scostamenti indicati nel comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.»

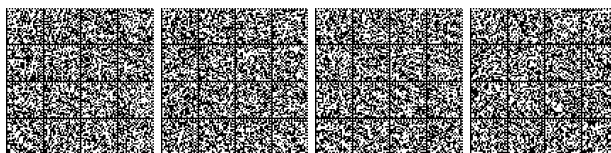
5. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 86-*ter* della legge provinciale per il governo del territorio 2015 la parola: «modesto» è soppressa.

6. Nel comma 3 dell'art. 86-*ter* della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «da quest'articolo».

7. Alla fine del comma 3 dell'art. 86-*ter* della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, il tecnico attesta anche il rispetto della normativa antisismica vigente all'epoca dell'ultimo intervento strutturale sull'intero edificio.»

8. Dopo il comma 3 dell'art. 86-*ter* della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«3-*bis*. L'applicazione di quest'articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.»



Art. 17.

Inserimento dell'art. 86-quater nella legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'art. 86-ter, nella sezione II bis del capo III del titolo IV, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«Art. 86-quater (*Accertamento di conformità nelle ipotesi di difformità parziali e di variazioni essenziali*). — 1. In caso di interventi realizzati in difformità parziale dal permesso di costruire, fino alla scadenza dei termini previsti dall'ingiunzione di rimessa in pristino e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o altro soggetto avente titolo possono ottenere il titolo edilizio in sanatoria se l'intervento è conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Quest'articolo si applica anche agli interventi eseguiti con variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio.

2. Il comune può condizionare il rilascio del titolo edilizio in sanatoria alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi anche strutturali necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del comma 1.

3. La richiesta del titolo edilizio in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'art. 86-bis, comma 2. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel presente comma, la data di realizzazione è dichiarata dal soggetto richiedente titolo o dal tecnico incaricato, sotto la propria responsabilità.

4. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, il tecnico attesta anche il rispetto della normativa antisismica vigente all'epoca dell'ultimo intervento strutturale sull'intero edificio.

5. Il rilascio del titolo edilizio in sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di costruzione o, in caso di esenzione dallo stesso, determinata in misura pari a quella prevista dall'art. 87; l'importo della sanzione è incrementato del 20 per cento.

6. Se non sono applicabili i criteri per il calcolo del contributo di costruzione, la misura della sanzione è determinata dal comune entro il limite minimo di 1.800 euro e massimo di 7.200 euro.

7. Quest'articolo si applica anche agli interventi realizzati in difformità parziale o eseguiti con variazioni essenziali alla SCIA, nelle ipotesi previste dall'art. 85, comma 2.»

Art. 18.

Inserimento dell'art. 86-quinquies nella legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'art. 86-quater, nella sezione II bis del capo III del titolo IV, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«Art. 86-quinquies (*Disposizioni relative al procedimento sanzionatorio*). — 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 69, il presente articolo detta ulteriori disposizioni relative al procedimento sanzionatorio per le opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo abilitativo.

2. Il termine indicato nell'ingiunzione per la rimessione in pristino di opere eseguite in assenza di titolo edilizio o in difformità da esso è prorogabile fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute delle persone residenti nel fabbricato all'epoca di adozione dell'ordinanza, o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendono inesigibile il rispetto di tale termine.

3. Se l'opera non contrasta con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune può alienare il bene e l'area di sedime, condizionando sospensivamente il contratto all'effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato secondo quanto stabilito dalla normativa statale.»

Art. 19.

Abrogazione dell'art. 90-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e della relativa disposizione introduttiva

1. L'art. 90-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e l'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 3, sono abrogati.

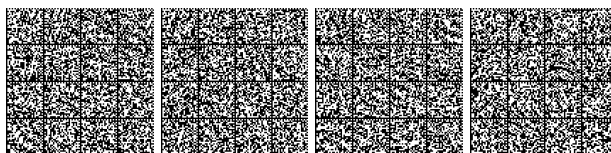
Art. 20.

Integrazioni dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 10 dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«10.1. Per la conformità dei lavori asseverata dal tecnico abilitato, con riferimento ai requisiti igienico-sanitari, si applica quanto previsto dall'art. 24, commi 5-bis e 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.»

2. Alla fine del comma 10-bis dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «, nonché sull'asseverazione di conformità del tecnico abilitato resa ai sensi del comma 10».



Art. 21.

Modificazione dell'art. 100 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Il comma 1 dell'art. 100 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

«1. Su richiesta di soggetti interessati che hanno la proprietà o altro titolo idoneo ai fini del rispetto del vincolo di pertinenzialità, i comuni possono individuare aree di proprietà comunale o di altri enti pubblici anche economici, acquisito il loro consenso, sulle quali permettere la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati, al di sopra o al di sotto del suolo, previa costituzione del diritto di superficie ai sensi dell'art. 9 della legge n. 122 del 1989.»

Art. 22.

Abrogazione dell'art. 101 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e della relativa disposizione modificativa

1. L'art. 101 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e l'art. 20 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6, sono abrogati.

Art. 23.

Integrazione dell'art. 107 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 1 dell'art. 107 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «delle dimensioni planivolumetriche e della destinazione d'uso originali» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi gli interventi che costituiscono varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 92, comma 3».

Art. 24.

Inserimento dell'art. 110-bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'art. 110 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«Art. 110-bis (*Recupero dei sottotetti di edifici esistenti al di fuori degli insediamenti storici*). — 1. Per il recupero dei sottotetti a fini abitativi o per il miglioramento delle unità abitative nei medesimi, al di fuori degli insediamenti storici, anche di carattere sparso, è ammessa la sopraelevazione sull'intero piano, per una sola volta, nel rispetto delle norme in materia di distanze previste dall'art. 60-bis, comma 5, nei limiti dell'altezza massima di 2,20 metri. L'altezza massima è misurata all'imposta del tetto, dal pavimento all'intradosso della copertura.

2. Se il recupero dei sottotetti previsto dal comma 1 è in contrasto con gli indici previsti dal PRG, l'intervento può essere comunque realizzato se il comune non ha escluso questa possibilità con la variante prevista ai sensi dell'art. 122, comma 8-novies.

3. Quest'articolo si applica agli immobili esistenti alla sua data di entrata in vigore.»

Art. 25.

Inserimento del capo I bis nel titolo V della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'art. 111 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«Capo I bis Disposizioni per le aree residenziali».

Art. 26.

Inserimento dell'art. 111-bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'art. 111, nel capo I bis del titolo V, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«Art. 111-bis (*Disposizioni relative a foresterie e alloggi o residenze per studenti nelle aree residenziali*). —

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nelle aree a destinazione residenziale è ammessa la realizzazione di foresterie e alloggi o residenze per studenti e gli edifici a uso abitativo possono essere utilizzati con tale funzione.

2. Nei comuni individuati nella deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008 possono essere utilizzati come foresteria e come alloggi o residenze per studenti:

a) gli alloggi destinati a residenza per tempo libero e vacanze;

b) gli alloggi destinati a residenza ordinaria esistenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo.

3. Le foresterie previste da quest'articolo devono rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa provinciale per la realizzazione di foresterie nelle aree produttive del settore secondario».

Art. 27.

Integrazione dell'art. 115 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 1 dell'art. 115 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«1-bis. Le lavorazioni ammesse, svolte dai soggetti iscritti all'elenco provinciale delle imprese forestali, comprendono quelle di prima lavorazione del legname e della legna; è ammessa anche la lavorazione di materiale proveniente dall'utilizzazione del bosco da parte di soggetti diversi, purché non sia prevalente rispetto a quello di chi svolge la lavorazione.»

Art. 28.

Modificazioni dell'art. 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. I commi 7 e 8-*quater* dell'art. 122 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 sono abrogati.



2. Dopo il comma 8-*quinqies* dell'art. 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«8-*sexies*. Fatto salvo quanto previsto da questo comma, gli articoli 60-*bis*, 60-*ter* e 60-*quater* sono immediatamente applicabili dalla data di entrata in vigore di questo comma e prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme attuative dei PRG incompatibili, che cessano di applicarsi. La disciplina in materia di distanze vigente prima dell'entrata in vigore di questo comma continua ad applicarsi ai titoli edilizi richiesti o presentati entro la data di entrata in vigore di questo comma, nonché alle varianti ai titoli edilizi già rilasciati o presentati prima di tale data.»

3. Dopo il comma 8-*sexies* dell'art. 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«8-*septies*. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni del regolamento urbanistico-edilizio provinciale emanate ai sensi dell'art. 74, comma 1-*bis*, continua ad applicarsi la deliberazione prevista dall'art. 59, comma 2, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questo comma, per quanto non previsto dagli articoli 60-*bis*, 60-*ter* e 60-*quater*, in quanto compatibile con essi.»

4. Dopo il comma 8-*septies* dell'art. 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«8-*octies*. L'art. 90-*bis*, ancorché abrogato, continua ad applicarsi alle richieste di agevolazione per l'acquisto della prima abitazione presentate, ai sensi del medesimo articolo, prima dell'entrata in vigore di questo comma.»

5. Dopo il comma 8-*octies* dell'art. 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«8-*novies*. Il comma 2 dell'art. 110-*bis* si applica a partire dal 1° agosto 2026; entro questa data i comuni con variante al PRG adottata ai sensi dell'art. 39, comma 2, possono escludere che il recupero dei sottotetti sia effettuabile anche in deroga agli indici previsti dal PRG medesimo.»

Art. 29.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 8 luglio 2025

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 maggio 2025, n. 20.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 dell'8 maggio 2025 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca);

Visto il decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg (regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca));

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 530 del 17 aprile 2025, recante «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca))»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 21 del decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg

1. Dopo il comma 2 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 è inserito il seguente:

«2 *bis*. La struttura provinciale competente consegna annualmente ai pescatori professionisti il libretto controllo catture, denominato “libretto del pescato”, su cui i pescatori registrano giornalmente il proprio pescato, suddiviso per specie».



Art. 2.

Modificazioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg

1. Il comma 4 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 è sostituito dal seguente:

«4. La pesca sportiva notturna è consentita esclusivamente all'anguilla, al siluro, ai ciprinidi e alla bottatrice, da riva e con la canna da pesca e con le modalità e nei limiti previsti all'art. 27, comma 1, lettera a)».

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 23 del decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg

1. Il comma 2 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 è sostituito dal seguente:

«2. È vietata, in ogni caso, la cattura e la detenzione di qualunque specie ittica di lunghezza inferiore a 5 centimetri».

2. Nel comma 4 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 le parole: «dal 1° giugno al 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° giugno al 1° agosto».

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 25 del decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg

1. Il comma 3 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 è sostituito dal seguente:

«3. La Provincia adotta i divieti e le limitazioni disposti ai sensi di questo articolo e dell'art. 31, comma 6, sentite la Regione del Veneto e la Regione Lombardia».

2. Il comma 4 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 è abrogato.

Art. 5.

Inserimento dell'art. 25-bis nel decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg

1. Dopo l'art. 25 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 è inserito il seguente:

«Art. 25 bis (Sostenibilità ambientale della pesca professionale nel lago di Garda). — 1. La Provincia persegue la sostenibilità ambientale della pesca professionale nel lago di Garda attraverso una gestione che assicura l'equilibrio dei popolamenti ittici e la valorizzazione e l'incremento delle risorse ittiche nell'interesse alieutico ed economico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia, sentite la Regione del Veneto e la Regione Lombardia, può determinare lo sforzo di pesca massimo accettabile per il lago di Garda in coerenza con la carta ittica provinciale».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 25-ter nel decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg

1. Dopo l'art. 25-bis del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 è inserito il seguente:

«Art. 25 ter (Registro dei pescatori professionisti autorizzati). — 1. Presso la struttura provinciale competente è istituito il registro dei pescatori professionisti autorizzati ad esercitare la pesca nel lago di Garda.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri di iscrizione dei pescatori professionisti nel registro e le modalità di tenuta dello stesso nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

3. In fase di prima applicazione, sono iscritti nel registro dei pescatori coloro che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano titolari di licenza di pesca professionale rilasciata dalla Provincia di Trento, in corso di validità, inquadrati, ai fini previdenziali ed assistenziali, in una delle categorie professionali previste dalle vigenti normative di settore e già operativi nelle acque del lago di Garda.

4. Gli aggiornamenti del registro vengono trasmessi annualmente alla Regione del Veneto e alla Regione Lombardia».

Art. 7.

Modificazioni dell'art. 26 del decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg

1. Il comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 è sostituito dal seguente:

«1. Lo svolgimento di gare o manifestazioni di pesca nel lago di Garda è subordinato all'autorizzazione della struttura provinciale competente, previa verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione provinciale in materia di pesca. A tal fine le associazioni sportive presentano la richiesta almeno trenta giorni prima del loro svolgimento».

2. Il comma 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 è sostituito dal seguente:

«3. Le gare di pesca subacquea sono autorizzate dalla struttura provinciale competente nelle zone e con i limiti dalla stessa fissati».

Art. 8.

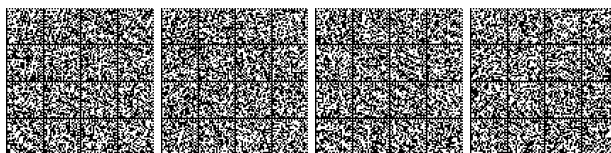
Modificazioni dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg

1. Nel comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella lettera b) le parole «dal 15 novembre al 15 gennaio» sono sostituite dalle seguenti «dal 1° dicembre al 31 gennaio».

b) la lettera d) è abrogata.

2. Nel comma 4 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 dopo le parole «è vietato» sono inserite le seguenti: «l'utilizzo delle traine effettuate con canne da pesca e».



Art. 9.

Modificazioni dell'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg

1. Il comma 2 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 è sostituito dal seguente:

«2. Fatti salvi divieti temporanei disposti dalla struttura provinciale competente ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale sulla pesca, è consentito, ad esclusione del periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 aprile, utilizzare quale esca viva esemplari di fauna ittica, di taglia non inferiore a 5 centimetri, appartenenti esclusivamente alle seguenti specie ittiche: alborella, triotto, scardola, vairone e sanguinerola».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 è inserito il seguente:

«2 bis. Durante l'esercizio della pesca con l'esca viva o morta è obbligatorio l'utilizzo della lenza dotata di cavetto metallico della lunghezza minima di 20 centimetri».

3. Il comma 3 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 è abrogato.

4. Nel comma 4 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 le parole «ai commi 6 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 6 e 7».

Art. 10.

Modificazioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg

1. Il comma 4 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 è sostituito dal seguente:

«4. Il pescatore non può avere con sé sul natante o detenere sul luogo di pesca attrezzi non conformi a quelli elencati nell'allegato E, né gli attrezzi consentiti dal presente titolo, nel periodo in cui ne è vietato l'uso».

2. Nel comma 6 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 le parole «, sentito il comitato provinciale della pesca,» sono soppresse.

3. Il comma 8 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 è abrogato.

Art. 11.

Modificazioni dell'art. 32 del decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg

1. Nel comma 1 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 le parole «dalla Provincia di residenza del pescatore,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla struttura provinciale competente,».

2. Il comma 3 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 è sostituito dal seguente:

«3. Il contrassegno contiene il numero di identificazione dei pescatori di professione iscritti nel registro di cui all'art. 25 ter».

3. Nel comma 4 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 dopo le parole «All'inizio di ciascuna fila di reti è allacciato un galleggiante» sono inserite le seguenti: «visibile con lato di dimensioni non inferiori a 15 centimetri».

4. Nel comma 5 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 le parole «, nonché, ogni quattro reti, da gavitelli ben visibili» sono soppresse.

Art. 12.

Modificazioni dell'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg

1. Nella lettera e) del comma 1 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 le parole «La struttura provinciale competente può tuttavia autorizzare tagli del canneto e di piante acquatiche ingombranti, nell'interesse della salvaguardia dell'attività di pesca e del mantenimento dell'equilibrio ecologico» sono soppresse.

Art. 13.

Modificazioni dell'art. 34 del decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg

1. Il comma 1 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 è sostituito dal seguente:

«1. Per ogni giornata il pescatore sportivo non può catturare più di:

a) carpione	n. 2 capi
b) coregone lavarello	n. 10 capi
c) trota spp. (tutte le specie)	n. 3 capi
d) luccio	n. 2 capi
e) pesce persico	n. 20 capi
f) agone	n. 40 capi

2. Nel comma 2 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 le parole: «Il pescatore» sono sostituite dalle seguenti parole: «Ad esclusione del siluro, il pescatore».

Art. 14.

Inserimento dell'art. 34-bis nel decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg

1. Dopo l'art. 34 del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 è inserito il seguente:

«Art. 34 bis (Tavolo tecnico di lavoro). — 1. Ai sensi di quanto previsto dall'intesa «Per una gestione sostenibile ed unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico del lago di Garda», sottoscritta l'11 luglio 2019 tra Regione del Veneto, Regione Lombardia e Provincia autonoma di Trento, il tavolo di coordinamento monitora l'applicazione del presente regolamento e formula proposte finalizzate alla progressiva uniformazione ed ottimizzazione della gestione ittica e della pesca nelle acque del lago di Garda».



Art. 15.

Sostituzione dell'Allegato D del decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg

1. L'allegato D del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 è sostituito dal seguente:

«Allegato D

Misure e periodi di divieto nel lago di Garda (articolo 23)

Nome volgare	Nome scientifico	Periodo di divieto	Misura minima
Carpione	<i>Salmo carpio</i>	da 15.11 a 31.01 da 20.06 a 20.08	cm 30
Trota fario e lacustre	<i>Salmo (trutta) trutta</i>	da 15.10 a 15.01	cm 40
Carpa	<i>Cyprinus carpio L.</i>	dal 10.06. a 30.06	cm 45
Tinca	<i>Tinca tinca</i>	dal 10.06. a 30.06	cm 35
Cavedano	<i>Leuciscus cephalus</i>	da 1.05 a 15.06	cm 30
Alborella	<i>Alburnus alburnus alborella</i>	da 15.05 a 30.06	
Coregone (lavarello-bondella)	<i>Coregonus spp.</i>	da 1.12 a 31.01	cm 30
Pesce persico	<i>Perca fluviatilis</i>	da 1.04 a 15.05	cm 18
Agone	<i>Alosa fallax morpha lacustris Lac.</i>	da 1.06 a 5.06 da 20.06 a 24.06 da 1.07 a 5.07 da 15.07 a 19.07	cm 15
Luccio	<i>Esox lucius L.</i>	da 22.02 a 15.04	cm 60
Anguilla	<i>Anguilla anguilla L.</i>	da 1.11 a 31.03	cm 50
Barbo	<i>Barbus plebejus</i>	da 1.05 a 30.06	cm 30
Persico trota	<i>Micropterus salmoides</i>	da 1.05 a 15.06	cm 30

Art. 16.

Sostituzione dell'Allegato E del decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg

1. L'allegato E del decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 2020 è sostituito dal seguente:

«Allegato E:

Attrezzi consentiti per la pesca professionale nel lago di Garda (articolo 31)

Legenda

Mm: maglia minima

MM: maglia massima

L: lunghezza massima

mg: numero maglie

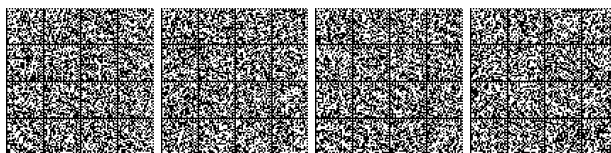
h: altezza massima



RETI VOLANTI, DI TRATTA, A CATINO, RETTANGOLARI

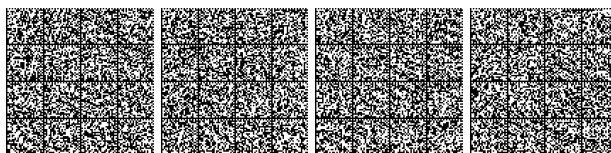
(da non usarsi da barche fisse o ancorate, salvo le eccezioni indicate per ciascuna rete)

Nome	Destinazione di cattura	Mm (mm)	MM (mm)	L (m)	Altezza massima		Altre caratteristiche	Periodi di divieto	Altre disposizioni
					mg (mm)	m			
Birba	Luccio, tinca	35		250	1.000	35		Da 22.02 a 15.04 Da 10.06 a 30.06	È consentito l'uso dell'ancora
Remattino	Alborella	6,5	9	140	2.800	18,2 → 25,2 →	(con Mm) (con MM)	Da 15.05 a 15.09	È vietato l'uso dell'ancora.
Varonaro (varonar)	Agone, anguilla	16	18	250	1.200	19,2 → 21,6 →	(con Mm) (con MM)	Da 1.06 a 5.06 Da 20.06 a 24.06 Da 1.07 a 5.07 Da 15.07 a 19.07	Divieto dal martedì al mercoledì e dal sabato alla domenica durante il periodo da 1.06 a 1.08.
Ciara	Tinca	45		300	1.000	45		Da 10.06 a 30.06	È consentito l'uso dell'ancora.



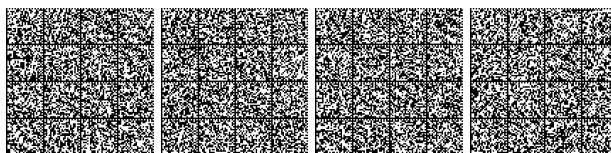
RETI DA POSTA - CONICHE

Nome	Destinazione di cattura	Mm (mm)	MM (mm)	L (m)	Altezza massima		Altre caratteristiche	Periodi di divieto	Altre disposizioni
					mg (mm)	m			
Aeroplano con bertovelli (aeroplano)	tinca, carpa, luccio, anguilla	22		20 (rete)		1,5 (rete)	Bertovello: Mm 14. È consentito l'uso di una rosta di 40 m di lunghezza e di 1,5 m di altezza, avente Mm 15 mm e MM 25 mm		Dotazione massima per pescatore: n. 40 tra aeroplani e bertovelli. È consentito l'uso di un areoplano con bertovelli di Mm 7 mm, L 7 m e h 0,5 m, dotato di rosta di Mm 7 mm e L 25 m, esclusivamente per la cattura dell'esca personale per la spaderna (ami)
Bertovello (bartabel, bertael, realti)	alborella, triotto	7		3 (rete)			Diametro cerchio d'entrata: 0,5 m Camera d'entrata: h 1,5 m Dimensioni della tela: Mm 5 mm, L 25 m, h 2 m		È permesso l'uso delle tele e il sistema a raggiera (roccolo) con l'ausilio di lampada a olio o a petrolio da servire come segnale e con luce mai rivolta verso l'acqua.
Cogolo (gabbia, righiera)	anguilla	12 (cogolo)		9			Bocca con h 3 m e Larghezza massima 3 m; ali e bocca con Mm 24 mm	Da 1.10 a 31.12	È consentito l'uso di una rosta di Mm 22 mm, L 60 m e h 3 m



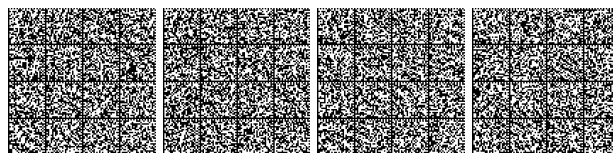
RETI DA POSTA - TREMAGLI

Nome	Destinazione di cattura	Mm (mm)	MM (mm)	L (m)	Altezza massima		Altre caratteristiche	Periodi di divieto	Altre disposizioni
					mg (mm)	m			
Spigonsola	alborella	6	10	25		1,5		Da 15.05 a 31.07	Dotazione massima per pescatore: n. 8. Durante il periodo di divieto è consentito l'uso di una sola spigonsola di 25 m per la cattura di esca, e solo per la quantità indispensabile per l'uso giornaliero della spaderna (ami).
Tremaglio(tramac, tramacet, tramai)	anguilla	18	20			1,5	È consentito l'uso di una rosta avente le seguenti caratteristiche: Mm 20 mm, L 40 m, h 1,5 m		Dotazione massima per pescatore: Mm 18 = n. 20 da 2.000 maglie o n. 15 da 2.800 maglie MM 20 = n. 20 da 2.000 maglie o n. 14 da 2.800 maglie
Re da serrar (re da serar)	pesce bianco	8		150		3		Da 15.05 a 1.11	La rete va usata con l'ausilio di un bertovello di Mm 6 mm



RETI DA POSTA - SEMPLICI O SOSPENSE

Nome	Destinazione di cattura	Mm (mm)	MM (mm)	L (m)	Altezza massima		Altre caratteristiche	Periodi di divieto	Altre disposizioni
					mg (mm)	m			
Volantino (antana da coregone e carpione, volanti)	Carpione, coregone	37	45			7		Da 01.12 a 31.01. Dal 20/06 al 20/08 la rete non può essere collocata a una profondità maggiore di 25 m (la profondità sopraindicata corrisponde alla lunghezza massima della corda alla cui estremità va poi legata la rete)	Dotazione massima per pescatore: n. 12 attrezzi da 2.000 maglie, ciascuno dotato almeno di due gavitelli di congiunzione e di un gavitello centrale. È consentita l'unione di non più di due fila di reti, per un massimo di 24 attrezzi. L'uso di detta rete è consentito solo in forma volante, quindi non in contatto con il fondo, anche se zavorrato con un peso che ne rallenti la corsa.
Volantino da tinca e da trota	Tinca, trota	60				7	Esclusivamente in forma volante	Da 22.02 a 31.03 Da 10.06 a 30.06 Da 15.10 a 15.01	Dotazione massima per pescatore: n. 10 da 2.000 maglie. L'uso di detta rete è consentito solo in forma volante, quindi non in contatto con il fondo, anche se zavorrato con un peso che ne rallenti la corsa.
Antana	Tinca, carpa, trota, luccio	50				3		Da 10.06 a 30.06 Dal 1.12 a 31.01 è consentito unicamente su fondali di profondità maggiore di 5 m.	Dotazione massima per pescatore: n. 25



Scia- olone (scialotto, sciaulù, scarolin)	Agone	22	25					Da 1.08 a 15.05 da 1.06 a 5.06 da 20.06 a 24.06 da 1.07 a 5.07 da 15.07 a 19.07 Dallo 1.06 a 1.08 l'attrezzo è inoltre vie- tato dalle ore 12.00 del mar- tedì alle ore 12.00 del merco- ledi e dalle ore 12.00 del sabato alle ore 12.00 della domenica di ciascuna settimana.	Dotazione massima per pescatore: n. 10 da 2.000 maglie. Da 1.06 a 1.08 dotazione mas- sima di 12 reti da 2000 maglie. Da 1.06 a 1.08, dalle ore 12.00 del gio- vedì alle ore 12.00 del sabato e dalle ore 12.00 della domenica alle ore 12.00 del lunedì di ogni settimana, la rete deve essere messa in posa non prima di due ore prima del tramonto per essere recupe- rata non oltre le ore 9.00 del giorno successivo.
--	-------	----	----	--	--	--	--	---	--

ATTREZZI VARI

Nome	Destinazione di cattura	Note
Spaderna (ami)	Anguilla, luccio	
Tirlindana	Carpione, trota, luccio e cavedano	Nei modi previsti all'art. 27, comma 3
Fiocina		L'uso della sorgente luminosa è vietato dal 15.05 al 15.07 e dal 15.10 al 31.01

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

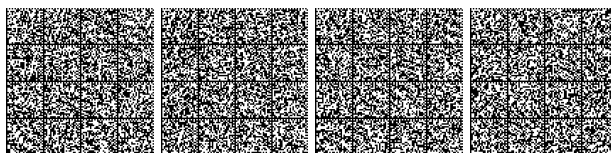
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

25R00173



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2025, n. 22.

Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 16 aprile 2025)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 241/2018, n. 126/2020, n. 194/2020, n. 273/2020, n. 20/2021, n. 25/2021, n. 195/2021, n. 9/2022, n. 39/2022, n. 84/2022;

Vista la deliberazione della Corte dei conti - Sezione del controllo per la Regione Sardegna 85/2020PAR;

Visto la legge regionale 24 gennaio 2024, n. 1 (Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. L'operatore sociosanitario è la figura professionale che svolge attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere e l'autonomia delle persone assistite in ambito sanitario, sociosanitario e sociale;

2. A livello regionale risultano essere di prossima scadenza graduatorie, approvate nel 2022 e prorogate con la l.r. n. 1/2024, relative al reclutamento di personale avente il profilo professionale sopracitato per le quali, al fine di continuare a favorire l'economicità e la celerità nell'espletamento delle procedure di assunzione, anche in riferimento alle essenziali attività ed ai particolari contesti in cui operano tali soggetti, si rende opportuno disporre un'ulteriore proroga della relativa efficacia;

3. La l.r. n. 1/2024 è intervenuta in materia prorogando di un anno l'efficacia delle graduatorie approvate nel 2022, limitatamente ai profili professionali di operatore sociosanitario, al fine di consentire l'efficace espletamento delle procedure di reclutamento del personale, in un'ottica di economicità e celerità delle medesime;

4. Per le medesime finalità si ritiene opportuno prorogare ulteriormente la validità delle suddette graduatorie per un periodo limitato, ovvero fino all'approvazione della graduatoria del nuovo bando di concorso per il profilo professionale di operatore sociosanitario di cui alla deli-

bera del direttore generale dell'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) 14 marzo 2025, n. 93 (Emissione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di operatore sociosanitario «OSS») e, comunque, non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge;

5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Misure di proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale

1. Il termine di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 2024, n. 1 (Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale), è prorogato fino all'approvazione della graduatoria del concorso di cui alla delibera del direttore generale dell'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) 14 marzo 2025, n. 93 (Emissione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di operatore sociosanitario «OSS») e, comunque, non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

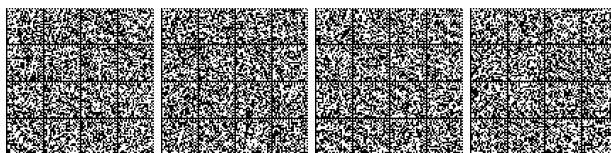
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 aprile 2025

GIANI

(*Omissis*)

25R00113



LEGGE REGIONALE 7 maggio 2025, n. 23.

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025 - 2027.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 12 maggio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Vista la legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022);

Vista la legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana);

Vista la legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022 - 2024);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024);

Vista la legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2025, n. 5 (Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori

industriali. Strumenti per il sostegno a recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);

Considerato quanto segue:

1. è necessario adottare misure finanziarie urgenti per i nuclei familiari, le imprese e gli enti del terzo settore dei territori colpiti dagli eventi meteorologici del mese di marzo 2025;

2. con riferimento agli stessi eventi meteorologici è opportuno sostenere finanziariamente alcuni comuni per il ripristino o la ricollocazione di impianti sportivi da quelli danneggiati;

3. è opportuno sostenere e consolidare lo sviluppo della funzione relativa alla centrale unica di committenza, favorendone l'attivazione da parte delle unioni di comuni, in analogia a quanto già previsto dall'art. 90, comma 4-ter, della l.r. 68/2011;

4. è necessario favorire processi di investimento finalizzati al rilancio della competitività del sistema moda regionale, con particolare riferimento alla componente della sub-fornitura delle micro, piccole e medie imprese;

5. il nuovo quadro economico e operativo in cui opera la società Firenze Fiera S.p.a. rende opportuno individuare significative azioni di rilancio e sviluppo, supportate da investimenti che giustificano il ricorso all'aumento di capitale sociale, da formalizzare nel piano industriale che sarà sottoposto ai soci nel corso del 2025;

6. è opportuno incrementare la dotazione finanziaria delle misure di cui al bando per il sostegno alle imprese del sistema neve della Toscana e sostenere la progettazione e la realizzazione di opere urgenti di revisione di impianti di risalita di proprietà del Comune di Abetone Cutigliano;

7. è opportuno, in analogia con precedenti interventi regionali, attivare misure di sostegno ad attività economiche danneggiate da interventi a carattere infrastrutturale che hanno determinato interruzioni di viabilità non previste o di durata tale da determinare perdita di fatturato o aumento dei costi;

8. è necessario riattivare le misure di sostegno alle attività economiche che hanno avuto danni a seguito dello shock ambientale che ha colpito la Laguna di Orbetello nell'agosto 2024, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2024, n. 101;

9. è opportuno sostenere la distribuzione capillare della stampa e la salvaguardia dei relativi livelli occupazionali nei territori della Toscana diffusa di cui alla l.r. 11/2025, a rischio di desertificazione delle rivendite di stampa quotidiana e periodica;

10. è opportuno sostenere finanziariamente la riapertura del mattatoio comunale di Colle Val d'Elsa, attività di rilevante importanza per il territorio;

11. è necessario prevedere che per l'anno 2025, qualora la Giunta regionale aderisca a consorzi di cui ha promosso la costituzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. 5/2025 possa concorrere al finanziamento del relativo



fondo di dotazione proporzionalmente alla relativa quota di partecipazione, nel limite di spesa fino ad un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2025;

12. nella logica ispiratrice della «Toscana diffusa», di cui alla l.r. 11/2025, ossia la promozione della coesione territoriale, di uno sviluppo maggiormente equilibrato tra i territori della Toscana, ponendo grande attenzione alle aree fragili, interne e montane, del principio che a tutti i cittadini toscani, indipendentemente da dove vivono, devono essere offerte le stesse opportunità e gli stessi livelli di servizi, della parità di diritti ai residenti in tutti i territori toscani, anche mediante contributi straordinari e aggiuntivi ai piccoli comuni, è opportuno prevedere una serie di interventi finanziari a sostegno:

- a) di opere per realizzazione o mantenimento di strutture socio-sanitarie;
- b) di rilevanti interventi in materia di viabilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale;
- c) di interventi in materia di beni, istituzioni e attività culturali;
- d) di interventi in tema di impiantistica sportiva;
- e) di interventi in tema di edilizia civica e storica, rigenerazione urbana, ripristino e manutenzione dei centri abitati;
- f) di interventi in materia di edilizia scolastica;
- g) di centri polifunzionali e di aggregazione sociale;
- h) di parcheggi pubblici.

13. è necessario concorrere a interventi di messa in sicurezza o ripristino di aree colpite da criticità idrauliche o movimenti franosi;

14. è necessario finanziare la realizzazione di un sistema di difesa del tratto di costa ove si trova l'arenile di Marina di Massa con nuove tecnologie idonee a ridurre l'erosione, a incrementare le specie ittiche e tutelare la biodiversità;

15. al fine di assicurare la copertura delle spese per la gestione straordinaria della Laguna di Orbetello, si rende necessario integrare, «una tantum», per l'anno 2025, le risorse residue dalla contabilità speciale del Commissario delegato per la Laguna di Orbetello di cui all'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2012, n. 31 (Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al definitivo risanamento ambientale della laguna) e dal recupero di cui alla sentenza della Corte dei conti n. 301/2013;

16. è necessario promuovere la realizzazione di un collegamento fra la strada statale 1 «Via Aurelia» ed il porto di Viareggio al fine di rendere funzionale alle esigenze portuali il collegamento fra l'infrastruttura stradale nazionale e il medesimo porto regionale;

17. è opportuno uno stanziamento, fino ad un massimo di euro 7.000.000,00, per la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi aventi la finalità di realizzare, nell'ambito del fondo nazionale per l'abitare (FNA), alloggi sociali, nell'ambito di politiche di «social housing», che sta fornendo soluzioni abitative in grado di risponde-

re ai profondi cambiamenti non solo economici, ma anche sociali, in un'ottica di supporto ai problemi di povertà, socialità, rigenerazione urbana e sociale;

18. al fine di consentire la continuità dell'erogazione del servizio di trasporto delle studentesse e degli studenti con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado fino alla conclusione dell'anno scolastico, è opportuno prevedere un ulteriore stanziamento di 1.400.000,00 euro per l'anno 2025;

19. sulla base della giurisprudenza costituzionale in materia di cooperazione internazionale, che ha riconosciuto un ambito di intervento al legislatore regionale secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), al fine di promuovere i valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra popoli, culture e religioni sanciti dallo Statuto, è opportuno finanziare iniziative rivolte ai bambini e alle bambine della città di Betlemme, quale luogo simbolo del confronto tra le diverse religioni e tradizioni;

20. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ
E DEI TERRITORI DELLA TOSCANA COLPITI DAGLI EVENTI
EMERGENZIALI DEL MARZO 2025

Art. 1.

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti dagli eventi emergenziali del marzo 2025. Famiglie

1. A seguito degli eventi alluvionali che, nei giorni 14 e 15 marzo 2025, hanno colpito la Toscana e, in particolare, i territori dei comuni individuati dalla dichiarazione di stato di emergenza nazionale deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 10 aprile 2025, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti della spesa massima di euro 5.000.000,00 per l'anno 2025, a promuovere contributi straordinari forfettari, a favore:

a) dei nuclei familiari che, alla data degli eventi alluvionali di cui al comma 1, siano stati possessori di beni mobili ed intestatari di beni mobili registrati danneggiati dagli eventi stessi;

b) dei nuclei familiari che, alla data degli eventi alluvionali di cui al comma 1, siano titolari di diritti reali sui beni immobili, danneggiati o distrutti dagli eventi stessi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati al ripristino dei beni immobili, oppure al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili, anche registrati, danneggiati dagli eventi di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per ciascun beneficiario. Il contributo è cumulabile con il contributo previsto in analoghi provvedimenti comunali o nazionali.



3. Ove su beni immobili sussista, oltre alla proprietà, un diritto personale o reale di godimento a seguito di comodato, locazione o usufrutto, può accedere al contributo di cui al comma 1, lettera b), anche la persona, titolare di tale diritto, che abbia presentato la domanda previo accordo con il proprietario.

4. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i soggetti di cui al comma 1 devono aver presentato la domanda di ricognizione e richiesta danni alluvione di cui alla procedura gestita dal comune territorialmente competente.

5. Il contributo è assegnabile una sola volta a ciascun beneficiario anche se la domanda sia presentata per più tipologie di beni danneggiati o distrutti, fatta salva la domanda presentata da soggetto delegato per danni alle parti comuni di un condominio.

7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con deliberazione, le modalità per la presentazione delle domande e i termini della procedura.

8. Al termine della fase di ricognizione la Giunta regionale, con ulteriore deliberazione, stabilisce le condizioni e le modalità di assegnazione dei contributi straordinari forfettari in relazione ai danni subiti nonché di erogazione e successivo controllo a campione dei contributi medesimi.

9. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 5.000.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

Art. 2.

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti dagli eventi emergenziali del marzo 2025. Imprese agricole ed extra-agricole, ed enti del terzo settore

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive, nonché degli enti del terzo settore, nei territori colpiti dagli eventi di cui all'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ristori, fino ad un massimo di euro 10.000,00 per ciascun beneficiario, nei seguenti limiti di spesa:

a) fino a un massimo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2025, ivi compresi i relativi oneri di gestione da quantificarsi nella misura massima dell'1,5 per cento, per le imprese extra-agricole;

b) fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025 per le imprese agricole;

c) fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025 per gli enti del terzo settore.

2. I ristori di cui al comma 1, lettera a), sono concessi alle imprese extra-agricole in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalle disposizioni vigenti in materia di aiuti alle imprese, che risultino attive, abbiano sede legale o operativa nel territorio regionale e che abbiano subito danni durante l'esercizio della propria attività nei territori di cui all'art. 1.

3. I ristori di cui al comma 1, lettera b), sono concessi alle imprese agricole in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalle disposizioni vigenti in materia di aiuti alle imprese agricole, che risultino attive, abbiano sede legale o operativa nel territorio regionale, siano operanti nei territori di cui all'art. 1 e che abbiano subito danni durante l'esercizio della propria attività nei territori di cui all'art. 1.

4. I ristori di cui al comma 1, lettera c), sono concessi agli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) operanti nei territori di cui all'art. 1 e che abbiano subito danni nell'esercizio della propria attività nei territori di cui all'art. 1.

5. I ristori sono concessi nel rispetto delle normative in materia di aiuti di Stato e di «*de minimis*».

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con una o più deliberazioni, le modalità operative e le procedure per l'erogazione dei ristori di cui al comma 1 e dei relativi controlli.

7. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 2.000.000,00 comprensivi degli oneri di gestione stimati in euro 30.000,00, per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

8. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

9. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 500.000,00, per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

Art. 3.

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti dagli eventi emergenziali del marzo 2025. Impianti sportivi

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo complessivo di euro 1.200.000,00 per l'anno 2025, per sostenere alternativamente le spese di ripristino degli impianti sportivi danneggiati dagli eventi di cui all'art. 1, o la loro ricollocazione in altra area di maggiore sicurezza idraulica, anche potenziando strutture esistenti, secondo la seguente ripartizione:

a) al Comune di Pelago, fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2025;

b) al Comune di Pontassieve, fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2025;



c) al Comune di Rufina, fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2025.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario che, sulla base delle indagini condotte e della valutazione economica, individui la migliore opzione fra quelle di cui al comma 1, e disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 1.200.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025;

c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

Capo II

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE UNIONI DI COMUNI
PER LA FUNZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
QUALIFICATA NEL 2024

Art. 4.

Contributo straordinario alle unioni di comuni per la funzione centrale unica di committenza qualificata nel 2024

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 80.000,00 per l'anno 2025, alle unioni di comuni che:

a) esercitano la funzione di centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture per tutti i comuni dell'unione di comuni per espressa previsione statutaria;

b) risultano qualificate da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nell'anno 2024;

c) non sono risultate beneficiarie del contributo di cui all'art. 90, comma 4-ter, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) nell'anno 2024.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura:

a) di euro 40.000,00 se le unioni risultano qualificate prima del 1° luglio 2024;

b) di euro 20.000,00 se le unioni risultano qualificate dopo il 1° luglio e comunque entro il 31 dicembre 2024.

3. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo di cui al comma 2, questo è ridotto proporzionalmente.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 80.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

Capo III

INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sezione I

INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 5.

Fondo strategico per la competitività del Sistema moda

1. Per favorire processi di investimento finalizzati al rilancio della competitività del sistema moda regionale, con particolare riferimento alla componente della sub-fornitura delle micro, piccole e medie imprese, la Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo strategico regionale per la competitività del sistema moda, di seguito definito «Fondo».

2. Il Fondo si articola in distinte sezioni operative, finalizzate al sostegno degli investimenti delle imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, in ricerca, sviluppo, innovazione, industrializzazione dei processi di innovazione.

3. Il Fondo può finanziare altresì interventi di aggregazione societaria mediante strumenti di partecipazione al capitale di rischio.

4. Il Fondo opera nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

5. La Giunta regionale, con deliberazione approvata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:

a) gli indirizzi per l'utilizzazione del Fondo;

b) i settori di intervento;

c) le specifiche azioni e strumenti di intervento;

d) l'entità delle risorse complessive da assegnare alle singole azioni e strumenti, coordinandole con la programmazione comunitaria vigente.

6. All'onere di spesa di cui al presente articolo, fino ad un massimo di euro 38.250.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte come segue:

a) per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, fino ad un massimo di euro 28.500.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025;



b) per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3, fino a un massimo di euro 9.750.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025;

7. Agli oneri di gestione delle misure oggetto del presente articolo, stimati in euro 1.185.033,92 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

8. La Giunta regionale, in relazione alle risorse di cui ai comma 6 e 7, procede successivamente alla loro articolazione sulle annualità del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in coerenza con il cronoprogramma della spesa definito con la deliberazione di cui al comma 5.

Art. 6.

Sottoscrizione di aumento di capitale sociale di Firenze Fiera S.p.a.

1. Al fine di sostenere il processo di rilancio e sviluppo della società Firenze Fiera S.p.a. partecipata dalla Regione Toscana, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale sociale che risulterà nel piano industriale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci nel corso dell'anno 2025, fino a concorrenza dell'importo massimo di euro 6.500.000,00, anche con possibile incremento della percentuale di partecipazione ad oggi detenuta dalla Regione.

2. La sottoscrizione della quota di aumento di capitale da parte della Regione Toscana è subordinata alla sottoscrizione tra i soci pubblici di Firenze Fiera S.p.a. di un patto parasociale che sancisca il controllo pubblico sulla società.

3. Alle disposizioni del presente articolo è data attuazione in conformità al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 6.500.000,00 per l'anno 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

Art. 7.

Sostegno alle imprese del Sistema neve in Toscana. Modifiche all'art. 9 della l.r. 75/2020

1. Ai commi 1-bis e 3-bis dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione

2020 - 2022), le parole: «fino ad un massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di euro 1.400.000,00 per l'anno 2025, euro 500.000,00 per l'anno 2026 ed euro 500.000,00 per l'anno 2027».

2. Al comma 2-bis dell'art. 9 della l.r. 75/2020 la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi».

3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 9 della l.r. 75/2020 è aggiunto il seguente:

«3-ter. La gestione dell'intervento di sostegno di cui al comma 1-bis è affidata a Sviluppo Toscana S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.a.). Ai relativi costi di gestione, stimati in euro 24.000,00 per l'anno 2025, euro 36.000,00 per l'anno 2026 ed euro 40.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 - 2027.».

Art. 8.

Contributo straordinario al Comune di Abetone Cutigliano per opere urgenti di revisione di impianti di risalita

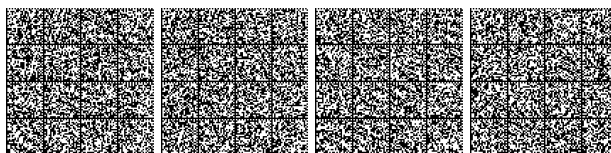
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Abetone Cutigliano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'anno 2025 ed euro 1.150.000,00 per l'anno 2026, allo scopo di consentire la progettazione e la realizzazione di opere urgenti di revisione di impianti di risalita di sua proprietà, assicurandone così il mantenimento in funzione, anche per fruizioni turistiche estese alle diverse stagionalità dell'anno.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura massima dell'80 per cento dei costi ammissibili, previa sottoscrizione con la Regione Toscana di un accordo, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che disciplina:

a) le opere da realizzare e gli impegni delle parti, ivi compresa la determinazione a cura del Comune del canone di concessione, commisurato all'incremento del valore e alla redditività degli impianti;

b) le modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'anno 2025 ed euro 1.150.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e la valorizzazione del turismo», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026.



Art. 9.

Interventi finanziari a favore delle attività economiche e produttive a seguito di interventi straordinari alle infrastrutture di viabilità svolti nelle Province di Pistoia e Pisa nel 2025

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di crisi economica e le conseguenze negative occupazionali, economiche e sociali derivanti da interventi infrastrutturali a carattere straordinario che hanno causato lunghi periodi di interruzione della viabilità con significative conseguenze economiche per le attività economiche e produttive aventi sede operativa nei territori interessati, è riconosciuto un contributo straordinario ai Comuni di Calcinaia, Pescia, Pistoia, San Marcello Piteglio e Vicopisano, nei limiti della spesa massima di euro 240.000,00 per l'anno 2025.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, alle micro, piccole e medie imprese, attive, iscritte al registro delle imprese con i codici attività economiche (ATECO) individuati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7.

3. Il contributo è riconosciuto, entro il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, in proporzione alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi oppure all'aumento dei costi di trasporto.

4. Il contributo concesso non può in ogni caso superare, congiuntamente ad eventuali altri contributi ottenuti per la medesima finalità, l'entità della riduzione di fatturato e di corrispettivi o l'aumento dei costi di trasporto nel periodo di riferimento.

5. L'intervento di cui al comma 1 è attuato a cura dei Comuni di Calcinaia, Pescia, Pistoia, San Marcello Piteglio e Vicopisano ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

6. I Comuni di Calcinaia, Pescia, Pistoia, San Marcello Piteglio e Vicopisano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla Giunta regionale la documentazione contenente l'esatta perimetrazione delle aree interessate, l'intervallo temporale considerato, il valore stimato dei danni economici subiti dalle attività economiche e la stima del numero di attività economiche interessate. La mancata comunicazione da parte di un ente dei dati richiesti comporta la mancata assegnazione delle risorse.

7. La concessione dei contributi è subordinata:

a) alla stipula di un accordo fra la Regione e ciascuno dei comuni interessati, sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui al comma 6, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione, nonché gli importi da trasferire a ciascun ente;

b) all'esito dei controlli effettuati da Sviluppo Toscana S.p.a.

8. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 240.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico

e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

9. Agli oneri derivanti dai costi di gestione per l'attività di cui al comma 7, lettera b), stimati in euro 7.060,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

Art. 10.

Contributo straordinario per i danni recati dall'evento ambientale nella Laguna di Orbetello alle imprese del settore turistico, del commercio e delle attività di parcheggio veicoli nella frazione di Ansedonia

1. Al fine di sostenere l'economia locale danneggiata dal grave shock ambientale che ha colpito la Laguna di Orbetello nell'estate 2024 e dai minori afflussi turistici registrati, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Orbetello un contributo straordinario fino a un massimo di euro 178.500,00, per l'anno 2025, a titolo di parziale ristoro della riduzione dei ricavi delle imprese del settore turistico, del commercio e delle attività di parcheggio veicoli operanti nella frazione di Ansedonia.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto dal Comune di Orbetello alle micro, piccole e medie imprese, attive, iscritte al registro delle imprese con i codici ATECO individuati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, a condizione che l'ammontare del fatturato del periodo compreso fra il 29 luglio 2024 e il 15 settembre 2024 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato nel corrispondente periodo del 2023.

3. Il contributo è riconosciuto, entro il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, in proporzione alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi.

4. L'ammontare del contributo concesso a ciascuna impresa è soggetto a riduzione, in eguale proporzione per tutti i beneficiari, in caso di richieste superiori alle risorse di cui al comma 1. Eventuali economie rispetto alle risorse stanziare sono assegnate in eguale proporzione alle imprese ammesse.

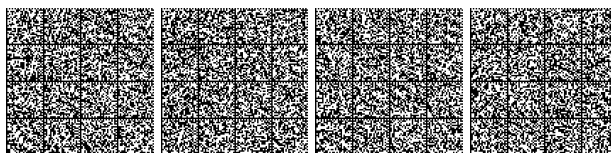
5. Il contributo non può in ogni caso superare, congiuntamente ad eventuali altri contributi ottenuti per la medesima finalità, l'entità della riduzione di fatturato e di corrispettivi nel periodo di riferimento.

6. L'intervento di cui al comma 1 è attuato ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 «*de minimis*».

7. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata:

a) alla stipula di un accordo tra la Regione ed il Comune di Orbetello, sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che disciplini:

1) le modalità di erogazione e rendicontazione fra Regione e Comune;



2) le modalità di erogazione dei contributi da parte del Comune di Orbetello alle imprese del proprio territorio;

b) all'esito dei controlli effettuati da Sviluppo Toscana S.p.a.

8. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 178.500,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

9. Agli oneri derivanti dai costi di gestione per l'attività di cui al comma 7, lettera b), stimati in euro 1.500,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

Art. 11.

Sostegno alla residenzialità e agli esercizi di vicinato nell'anno 2025. Modifiche all'art. 28 della l.r. 11/2025

1. Dopo il comma 2 dell'art. 28 della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa), è inserito il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2025, al fine di sostenere la distribuzione capillare della stampa e la salvaguardia dei relativi livelli occupazionali, sono stanziati risorse fino all'importo di euro 200.000,00.»

Art. 12.

Norma finanziaria. Modifiche all'art. 29 della l.r. 11/2025

1. Dopo il comma 2 dell'art. 29 della l.r. 11/2025 è inserito il seguente:

«2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 28, comma 2-bis, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 02 «Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.»

Art. 13.

Contributo straordinario al Comune di Colle di Val d'Elsa per la riattivazione del mattatoio comunale

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Colle Val d'Elsa un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 250.000,00 euro per l'anno 2025, finalizzato a sostenere il piano di riqualificazione e riapertura del mattatoio comunale.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione e il Comune di Colle Val d'Elsa, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

Sezione II

CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE

Art. 14.

Norma transitoria per costituzione dei consorzi di sviluppo industriale nell'anno 2025. Concorso regionale al fondo di dotazione. Inserimento dell'art. 14-bis nella l.r. 5/2025

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 8 gennaio 2025, n. 5 (Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori industriali. Strumenti per il sostegno a recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio), è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (Concorso finanziario regionale al fondo di dotazione dei consorzi da costituire nell'anno 2025). — 1. Nel caso in cui la Giunta regionale aderisca nell'anno 2025 a consorzi di cui ha promosso la costituzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, concorre al finanziamento del relativo fondo di dotazione proporzionalmente alla relativa quota di partecipazione, nel limite delle risorse di cui all'art. 16, comma 1-bis.»

Art. 15.

Norma finanziaria. Modifiche all'art. 16 della l.r. 5/2025

1. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della l.r. 5/2025 è inserito il seguente:

«1-bis. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 14-bis è autorizzata la spesa fino ad un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.»

2. Al comma 3 dell'art. 16 della l.r. 5/2025, dopo le parole: «esercizi successivi,» sono aggiunte le seguenti «, ad eccezione di quelli derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'art. 14-bis,».



Capo IV

INTERVENTI IN MATERIA SOCIO-SANITARIA

Art. 16.

Interventi finanziari per lavori di miglioramento di edifici sede di residenze sanitarie assistenziali (RSA)

1. Al fine di sostenere gli importanti servizi assicurati nel territorio toscano dalle residenze sanitarie assistenziali (RSA) comunali, la Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:

a) al Comune di Castell'Azzara, fino a un massimo di euro 200.000,00 di cui euro 120.000,00 per il 2025 ed euro 80.000,00 per il 2026, per la realizzazione di interventi di miglioramento energetico e funzionale della RSA Rosselli, di proprietà comunale;

b) al Comune di Sestino, fino a un massimo di euro 60.000,00 per l'anno 2025, per la realizzazione dell'impianto di rilevazione allarme incendi nella porzione dell'immobile «Centro socio sanitario» di proprietà comunale, destinato a RSA;

c) al Comune di Badia Tedalda, fino a un massimo di euro 24.000,00 per l'anno 2025, per l'installazione di un impianto rilevazione incendi presso la RSA «Amintore Fanfani».

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 284.000,00, si fa fronte come segue:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 200.000,00 di cui euro 120.000,00 per il 2025 ed euro 80.000,00 per il 2026, con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 03 «Interventi per gli anziani», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 60.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 03 «Interventi per gli anziani», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025;

c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 24.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 03 «Interventi per gli anziani», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

Art. 17.

Contributo all'Azienda USL Toscana Nord Ovest. Modifiche all'art. 17 della l.r. 49/2023

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024), la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2026».

2. Il comma 2 dell'art. 17 della l.r. 49/2023 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 760.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2026.»

Art. 18.

Contributo al Comune di Marliana per interventi di recupero del complesso edilizio per servizi di ambito sanitario e socio sanitario in frazione Montagnana Pistoiese. Modifiche all'art. 28 della l.r. 38/2024

1. Al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026), le parole: «La stipula dell'accordo è in ogni caso successiva al rilascio al Comune, da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, dell'autorizzazione paesaggistica.» sono soppresse.

Art. 19.

Contributo straordinario all'Azienda USL Toscana Nord Ovest per la realizzazione della casa di comunità nel Comune di Massarosa

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Azienda USL Toscana Nord Ovest un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 400.000,00 di cui euro 200.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, per concorrere ai lavori di realizzazione della casa di comunità nel Comune di Massarosa.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 05 «Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2026 e 2027.



Capo V

INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 20.

Interventi finanziari per la progettazione, il rifacimento, il recupero e il ripristino dell'utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti

1. La Giunta regionale, al fine di sostenere la diffusione dello sport sul territorio regionale in territori caratterizzati da assenza o grave fatiscenza degli impianti, è autorizzata a concedere contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 1.180.000,00, secondo la seguente ripartizione:

a) al Comune di Cecina, fino a un massimo di euro 280.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese della progettazione di fattibilità tecnico economica della nuova piscina comunale;

b) al Comune di Grosseto, fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2025, per la realizzazione di un nuovo edificio da adibire a spogliatoi presso l'impianto sportivo comunale in località Roselle;

c) al Comune di Poggibonsi, fino a un massimo di euro 250.000,00, di cui euro 150.000,00 per il 2025 ed euro 100.000,00 per il 2026, per realizzare opere di manutenzione straordinaria del Palazzetto dell'impianto sportivo Bernino;

d) al Comune di Camporgiano, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 100.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione di interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi polivalenti e delle aree a verde pubblico attrezzato, presenti nel territorio;

e) al Comune di Villa Collemandina, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 15.000,00 per l'anno 2025 ed euro 185.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese di progettazione esecutiva di una palestra ad uso polifunzionale.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 1.180.000,00, si fa fronte come segue:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 280.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025;

b) per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025;

c) per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 250.000,00, di cui euro 150.000,00

per il 2025 ed euro 100.000,00 per il 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026;

d) per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 100.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026;

e) per gli interventi di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo complessivo di euro 200.000,00, di cui euro 15.000,00 per l'anno 2025, ed euro 185.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026.

Art. 21.

Interventi finanziari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell'utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti. Modifiche all'art. 26 della l.r. 59/2024

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025), le parole: «riconversione del vecchio spogliatoio» sono sostituite dalle seguenti: «sostituzione della recinzione».

Capo VI

INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL CLIMA E DEL PAESAGGIO

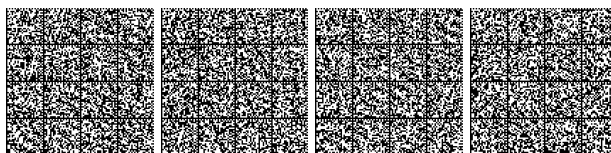
Art. 22.

Contributi straordinari per interventi di mitigazione di danni causati da eventi calamitosi in ambito idraulico o idrogeologico. Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 59/2024

1. L'art. 4 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Contributi straordinari per interventi di mitigazione di danni causati da eventi calamitosi in ambito idraulico o idrogeologico). — 1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi di mitigazione di danni causati da eventi calamitosi in ambito idraulico o idrogeologico, la Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:

a) al Comune di Podenzana, fino a un massimo di euro 2.079.890,15, di cui euro 280.701,14 per l'anno 2025, euro 992.189,01 per l'anno 2026 ed euro 807.000,00 per l'anno 2027, per lavori di consolidamento versante e regimazione del canale della chiesa in località Cospedo (Lagneda), lotto 1 e lotto 2, e per lavori di consolidamento movimento franoso sulla strada comunale in località Taria;



b) al Comune di Coreglia Antelminelli, fino a un massimo di euro 900.000,00 di cui euro 450.000,00 per l'anno 2026 ed euro 450.000,00 per l'anno 2027, per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nella frazione di Tereglio, in via di Castello località Prateglio e lungo via Piana;

c) al Comune di Filattiera, fino a un massimo di euro 640.000,00, di cui euro 320.000,00 per l'anno 2026 ed euro 320.000,00 per l'anno 2027, per l'intervento di ripristino dovuto al movimento franoso nella carreggiata stradale per l'accesso alla frazione di Cavallana;

d) al Comune di Molazzana, fino a un massimo di euro 240.000,00, di cui euro 72.000,00 per l'anno 2025 e euro 168.000,00 per l'anno 2026, per l'intervento di rimozione del rischio residuo dovuto al movimento franoso lungo la viabilità comunale per Vescherana.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di accordi fra la Regione Toscana ed i comuni beneficiari, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione e, relativamente ai contributi di cui alle lettere a) e b), anche per la ripartizione tra i due interventi indicati.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo complessivo di euro 3.859.890,15 per gli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte come segue:

a) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 280.701,14 per l'anno 2025, euro 992.189,01 per l'anno 2026 ed euro 807.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025 - 2027;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 450.000,00 per l'anno 2026 ed euro 450.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2026 e 2027;

c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 320.000,00 per l'anno 2026 ed euro 320.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2026 e 2027;

d) per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 240.000,00, di cui euro 72.000,00 per l'anno 2025 e euro 168.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026.».

Art. 23.

Contributo straordinario al Comune di Massa per intervento di difesa della costa in località Marina di Massa

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Massa un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2025, per finanziare la realizzazione di un sistema di difesa del tratto di costa ove si trova l'arenile di Marina di Massa basato sull'intercettamento e la riduzione dell'energia delle onde, riducendo l'impatto sulla riva e agevolando l'incremento delle specie ittiche e della biodiversità.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Massa, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

Art. 24.

Contributo straordinario in favore del Comune di Montemurlo per interventi di miglioramento a servizio e corredo dell'area del Torrente Bagnolo

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Montemurlo, fino ad un massimo complessivo di euro 600.000,00, di cui euro 452.000,00 per l'anno 2025 ed euro 148.000,00 per l'anno 2026, finalizzato alla realizzazione di interventi di miglioramento a servizio e corredo dell'area del Torrente Bagnolo.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione ed il Comune di Montemurlo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo complessivo di euro 600.000,00, di cui euro 452.000,00 per l'anno 2025 e euro 148.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2025 - 2027 secondo la seguente ripartizione:

a) Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», titolo 2 «Spese in conto capitale» fino ad un massimo di euro 324.000,00 per l'annualità 2025 ed euro 16.000,00 per l'annualità 2026;

b) Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 1 «Spese correnti» fino ad un massimo di euro 90.000,00 per l'annualità 2026;

c) Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» fino ad un massimo di euro 128.000,00 per l'annualità 2025 e di euro 42.000,00 per l'annualità 2026.



Art. 25.

Contributo straordinario al Comune di Aulla per manutenzione impianto idrovoro

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aulla un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 109.800,00 per l'anno 2025, finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto idrovoro esistente lungo il fiume Magra in Aulla.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana ed il Comune di Aulla, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 109.800,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 04 «Servizio idrico integrato», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

Art. 26.

Finanziamento della gestione straordinaria della Laguna di Orbetello anno 2025

1. Ferme restando le azioni poste in essere per la gestione ordinaria della Laguna di Orbetello, di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020), la Regione Toscana concorre, per l'anno 2025, alle spese inerenti alla gestione straordinaria del sistema lagunare fino all'importo massimo di euro 300.000,00, ad integrazione delle risorse residue:

a) dalla contabilità speciale del Commissario delegato per la Laguna di Orbetello di cui all'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2012, n. 31 (Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al definito risanamento ambientale della laguna);

b) dal recupero di cui alla sentenza della Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale di appello n. 301/2013, sugli appelli proposti avverso la sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana n. 792/2005.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

Capo VII

INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI VIABILITÀ, INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 27.

Contributo straordinario al Comune di Viareggio per la realizzazione dell'asse di penetrazione verso l'area portuale

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Viareggio un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 7.000.000,00, di cui euro 2.000.000,00 per l'anno 2025, euro 4.000.000,00 per l'anno 2026 e euro 1.000.000,00 per l'anno 2027, per la realizzazione del primo lotto dell'asse di penetrazione verso l'area portuale.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma tra la Regione ed il Comune di Viareggio, da sottoscrivere a seguito dell'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) riguardante l'intero tracciato di penetrazione al porto di Viareggio, e dell'attestazione della relativa conformità urbanistica.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino massimo di euro 7.000.000,00, di cui euro 2.000.000,00 per l'anno 2025, euro 4.000.000,00 per l'anno 2026 e euro 1.000.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027.

Art. 28.

Contributi straordinari per interventi in materia di viabilità comunale

1. La Giunta regionale, anche nell'ambito delle politiche per l'accessibilità ai territori della Toscana diffusa di cui alla legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa), è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:

a) al Comune di Quarrata, fino ad un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 700.000,00 per l'anno 2026 ed euro 800.000,00 per l'anno 2027, per la realizzazione dei primi lotti funzionali del collegamento tra via Brunelleschi e via Amadori;

b) al Comune di Palaia, fino ad un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 300.000,00 per l'anno 2025 ed euro 700.000,00 per l'anno 2026, per la progettazione e la realizzazione di interventi di riqualificazione delle vie del centro storico di Montefoscoli;

c) al Comune di Pescia, fino ad un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 400.000,00 per l'anno 2025 ed euro 100.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione di interventi su viabilità comunale ed illuminazione pubblica;

d) al Comune di Bucine, fino ad un massimo di euro 450.000,00, di cui euro 265.000,00 per l'anno 2025 ed



euro 185.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e consolidamento di tratti della viabilità locale.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di accordi fra la Regione e i comuni beneficiari, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione, e, relativamente ai contributi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, anche per l'individuazione puntuale degli interventi da finanziare.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo complessivo di euro 3.450.000,00, si fa fronte come segue:

a) per gli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, fino ad un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 700.000,00 per l'anno 2026 ed euro 800.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2026 e 2027;

b) per gli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, fino ad un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 300.000,00 per l'anno 2025 ed euro 700.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026;

c) per gli interventi di cui al comma 1, lettera *c)*, fino ad un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 400.000,00 per l'anno 2025 ed euro 100.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026;

d) per gli interventi di cui al comma 1, lettera *d)*, fino ad un massimo di euro 450.000,00, di cui euro 265.000,00 per l'anno 2025 ed euro 185.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026.

Art. 29.

Contributi straordinari per interventi in materia di viabilità provinciale

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari in materia di viabilità provinciale:

a) alla Provincia di Lucca, fino a un massimo complessivo di euro 3.250.000,00, secondo la seguente ripartizione:

1) fino ad un massimo di euro 1.300.000,00, di cui euro 600.000,00 per l'anno 2026 ed euro 700.000,00 per l'anno 2027, per la realizzazione di una rotatoria sulla strada provinciale 20 nel Comune di Galliciano;

2) fino a un massimo di euro 1.250.000,00, di cui euro 600.000,00 per l'anno 2026 ed euro 650.000,00 per l'anno 2027, per la progettazione esecutiva del terzo lotto della strada provinciale 3 nel Comune di Altopascio;

3) fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'anno 2026 ed euro 350.000,00 per l'anno 2027, per l'adeguamento a rotatoria dell'intersezione tra la strada provinciale 26 e la via comunale di Pontestrada nel Comune di Capannori;

b) alla Provincia di Siena, fino ad un massimo di euro 250.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2025 ed euro 50.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione del complesso degli interventi finalizzati al consolidamento del ponte sulla strada provinciale 327 al km 25+380;

c) alla Provincia di Pistoia, fino ad un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali n. 9, n. 18 e n. 633.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di accordi fra la Regione e le provincie beneficiarie, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione, e, relativamente ai contributi di cui alle lettere *b)* e *c)*, anche per l'individuazione puntuale degli interventi da finanziare.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 3.800.000,00 si fa fronte come segue:

a) per gli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), fino ad un massimo di euro 1.300.000,00, di cui euro 600.000,00 per l'anno 2026 ed euro 700.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2026 e 2027;

b) per gli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 2), fino a un massimo di euro 1.250.000,00, di cui euro 600.000,00 per l'anno 2026 ed euro 650.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2026 e 2027;

c) per gli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3), fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'anno 2026 ed euro 350.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2026 e 2027;

d) per gli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, fino ad un massimo di euro 250.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2025 ed euro 50.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026;



e) per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), fino ad un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

Art. 30.

Contributo straordinario alla Provincia di Livorno per risistemazione della strada provinciale 26 in località «Il Piano» nel Comune di Rio

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Livorno un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 270.000,00 per l'anno 2025, per la redazione del progetto esecutivo di risistemazione della strada provinciale 26 in località «Il Piano» nel Comune di Rio e per la strumentazione di monitoraggio per consentire la percorribilità in sicurezza del tratto stradale interessato.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione e la Provincia di Livorno che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 270.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

Art. 31.

Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio per adeguamenti delle infrastrutture per lo sbarco sull'Isola di Giannutri

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Isola del Giglio un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2025, per interventi di adeguamento delle infrastrutture utilizzate per lo sbarco di passeggeri, merci e mezzi sull'isola di Giannutri, al fine di garantirne la continuità territoriale.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione ed il Comune di Isola del Giglio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 03 «Trasporto per via d'acqua», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

Art. 32.

Contributo straordinario al Comune di Marradi per la redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un ponte

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Marradi un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 48.848,00, di cui euro 40.848,00 per l'anno 2025 ed euro 8.000,00 per l'anno 2026, per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di un ponte per il miglioramento del collegamento con la frazione di Campigno.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione ed il Comune di Marradi, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino massimo di euro 48.848,00 di cui euro 40.848,00 per l'anno 2025 ed euro 8.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026.

Capo VIII

INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA

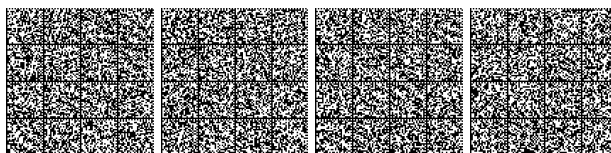
Art. 33.

Contributo straordinario al Comune di Castel San Niccolò per interventi di riqualificazione dell'area ex Ferrel

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Castel San Niccolò un contributo straordinario fino a un massimo di euro 540.000,00, di cui euro 162.000,00 per l'anno 2025 ed euro 378.000,00 per l'anno 2026, per sostenere interventi di riqualificazione dell'area ex Ferrel.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra Regione Toscana ed il Comune di Castel San Niccolò, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 540.000,00, di cui euro 162.000,00 per l'anno 2025 ed euro 378.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del Territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026.



Art. 34.

Contributo straordinario al Comune di Piazza al Serchio per la riqualificazione e valorizzazione dell'area adiacente ai «Doglioni» e «Borgo Sala»

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Piazza al Serchio un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 320.000,00 per l'anno 2025, per sostenere l'intervento di riqualificazione e valorizzazione dell'area adiacente ai «Doglioni» e «Borgo Sala».

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra Regione Toscana ed il Comune di Piazza al Serchio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 320.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del Territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

Art. 35.

Contributo straordinario al Comune di Tresana per interventi di riqualificazione del borgo di Villecchia

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tresana un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 302.000,00, di cui euro 241.600,00 per l'anno 2026 ed euro 60.400,00 per l'anno 2027, per sostenere interventi di riqualificazione del borgo di Villecchia.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Tresana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 302.000,00, di cui euro 241.600,00 per l'anno 2026 ed euro 60.400,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del Territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2026 e 2027.

Art. 36.

Contributo straordinario al Comune di Lamporecchio per riqualificazione dei giardini storici «Rospigliosi»

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lamporecchio un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 113.000,00 per l'anno 2025, per interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero dei giardini storici «Rospigliosi».

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Lamporecchio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 113.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE

Art. 37.

Adesione a fondi immobiliari chiusi costituiti per la realizzazione di interventi in materia di alloggio sociale nell'ambito del fondo nazionale per l'abitare

1. È autorizzata la spesa, fino a un massimo di euro 7.000.000,00 per l'anno 2025, per la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi aventi la finalità di realizzare alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), nell'ambito del fondo nazionale per l'abitare (FNA) costituito da Cassa depositi e prestiti Real Asset SGR.

2. L'individuazione del fondo immobiliare cui aderire avviene a seguito di procedura ad evidenza pubblica ed è subordinata ai seguenti impegni da parte della società di gestione del fondo immobiliare:

a) intervenire sul territorio della Toscana coinvolgendo la Regione nelle relative scelte strategiche, per garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti sociali della partecipazione;

b) assicurare un investimento di risorse sul territorio regionale pari almeno a quelle conferite dalla Regione;

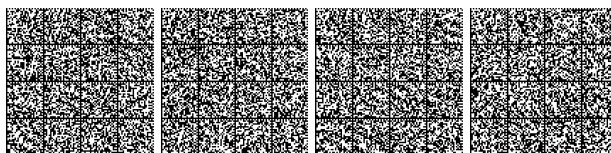
c) privilegiare interventi di recupero e riqualificazione urbana e acquisto di complessi immobiliari già edificati, al fine di contenere il consumo di suolo;

d) applicare nella progettazione degli interventi le più avanzate tecnologie e tecniche costruttive, al fine di assicurare il minore consumo di energia, il minore impatto ambientale e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

e) creare e supportare sistemi di promozione sociale del patrimonio dei complessi di alloggi sociali, quale presidio della vita della comunità di riferimento al fine di rafforzare la capacità di autogestione dei servizi e degli spazi comuni.

3. È esclusa la partecipazione regionale a fondi immobiliari che perseguano obiettivi speculativi.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 7.000.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 02 «Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare», titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.



Capo X

EDILIZIA E INFRASTRUTTURE CIVICHE

Sezione I

EDIFICI STORICI

Art. 38.

Contributi straordinari per il recupero, il restauro e la messa in sicurezza di edifici storici di proprietà comunale

1. La Giunta regionale, anche nell'ambito delle politiche per la Toscana diffusa di cui alla l.r. 11/2025, è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:

a) al Comune di Sillano Giuncugnano, fino a un massimo di euro 1.195.000,00, di cui euro 55.000,00 per l'anno 2025, euro 650.000,00 per l'anno 2026, ed euro 490.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alla realizzazione dell'intervento di restauro, consolidamento e recupero della Rocca di Soraggio;

b) al Comune di Sorano, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 40.000,00 per l'anno 2025, euro 420.000,00 per l'anno 2026 ed euro 40.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alle spese per l'intervento di restauro e messa in sicurezza della Fortezza Orsini;

c) al Comune di Montopoli in Val d'Arno, fino a un massimo di euro 200.000,00 di cui euro 10.000,00 per l'anno 2025 ed euro 190.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese per l'intervento di adeguamento funzionale e restauro del palazzo della Antica cancelleria in piazza Michele da Montopoli;

d) al Comune di Aulla, fino a un massimo di euro 157.973,15 per l'anno 2025, per concorrere alle spese di realizzazione del progetto di valorizzazione turistico e culturale del Borgo e delle Mura medicee di Capriogliola.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 2.052.973,15, si fa fronte come segue:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.195.000,00, di cui euro 55.000,00 per l'anno 2025, euro 650.000,00 per l'anno 2026, ed euro 490.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 40.000,00 per l'anno 2025, euro 420.000,00 per l'anno 2026 ed euro 40.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027;

c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 10.000,00 per l'anno 2025 ed euro 190.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026;

d) per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 157.973,15 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

Art. 39.

Contributo straordinario al Comune di Livorno per la realizzazione dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione delle Terme del Corallo

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Livorno un contributo straordinario, fino a un massimo complessivo di euro 1.000.000,00, di cui euro 50.000,00 per l'anno 2025, euro 450.000,00 per l'anno 2026 ed euro 500.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alle spese di realizzazione dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione delle Terme del Corallo.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Livorno, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 50.000,00 per l'anno 2025, euro 450.000,00 per l'anno 2026 ed euro 500.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027.

Sezione II

CENTRI POLIFUNZIONALI

Art. 40.

Contributi straordinari per lavori su edifici adibiti a centri polifunzionali e di aggregazione socio-culturale o ricreativa

1. La Giunta regionale, anche nell'ambito delle politiche per i territori della Toscana diffusa di cui alla l.r. 11/2025, è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:

a) al Comune di Massa e Cozzile, fino a un massimo di euro 450.000,00, di cui euro 15.000,00 per l'anno 2025,



euro 185.000,00 per l'anno 2026 ed euro 250.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alle spese dei lavori di realizzazione di un centro socio-culturale a servizio della comunità;

b) al Comune di San Casciano in Val di Pesa, fino a un massimo di euro 367.000,00, di cui euro 19.250,00 per l'anno 2025, euro 300.000,00 per l'anno 2026 ed euro 47.750,00 per l'anno 2027, per concorrere alle spese dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell'ex-scuola di campagna in località Romola, da adibire a nuovo spazio polifunzionale;

c) al Comune di Montemignaio, fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 10.000,00 per l'anno 2025, euro 270.000,00 per l'anno 2026 ed euro 20.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alle spese di realizzazione di una struttura polifunzionale - 1° lotto funzionale;

d) al Comune di Marradi, fino a un massimo di euro 110.000,00 per l'anno 2025, di cui euro 62.000,00 per l'anno 2025 ed euro 48.000,00 per l'anno 2026, per i lavori di restauro e risanamento del Circolo S. Adriano.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 1.227.000,00, si fa fronte come segue:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 450.000,00, di cui euro 15.000,00 per l'anno 2025, euro 185.000,00 per l'anno 2026 ed euro 250.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025 - 2027;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 367.000,00, di cui euro 19.250,00 per l'anno 2025, euro 300.000,00 per l'anno 2026 ed euro 47.750,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025 - 2027;

c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 10.000,00 per l'anno 2025, euro 270.000,00 per l'anno 2026 ed euro 20.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025 - 2027;

d) per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 110.000,00, di cui euro 62.000,00 per l'anno 2025 ed euro 48.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026.

Sezione III

PARCHEGGI E ALTRE INFRASTRUTTURE CIVICHE

Art. 41.

*Contributi a decorrere dal 2025.
Modifiche all'art. 2-bis della l.r. 11/2021*

1. Il comma 2 dell'art. 2-bis della legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana), è sostituito dal seguente:

«2. I contributi sono versati dalla Regione fino all'importo massimo annuo di euro 1.148.000,00 per l'anno 2025, euro 1.427.000,00 per l'anno 2026 ed euro 1.643.000,00 per l'anno 2027. Per le annualità dal 2028 al 2044 l'importo massimo annuo è determinato sulla base della sommatoria delle previsioni della quota capitale dei piani di ammortamento dei contratti di mutuo presentati in sede di domanda di partecipazione al bando 2024 dai singoli comuni e, comunque, per un importo non superiore a euro 1.643.000,00 annui.».

Art. 42.

*Norma finanziaria per i contributi di cui all'art. 2-bis.
Sostituzione dell'art. 6-bis della l.r. 11/2021*

1. L'art. 6-bis della l.r. 11/2021 è sostituito dal seguente:

«Art. 6-bis (Norma finanziaria per i contributi di cui all'art. 2-bis). — 1. All'onere di spesa di cui all'art. 2-bis, fino a un massimo di euro 1.148.000,00 per l'anno 2025, euro 1.427.000,00 per l'anno 2026 ed euro 1.643.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 - 2027.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, della l.r. 1/2015, agli oneri per gli esercizi successivi, a decorrere dall'anno 2028 e fino al 2044, si fa fronte con legge di bilancio, secondo la seguente articolazione:

a) fino ad un massimo di euro 1.517.000,00 per l'anno 2028;

b) fino ad un massimo di euro 1.565.000,00 per l'anno 2029;

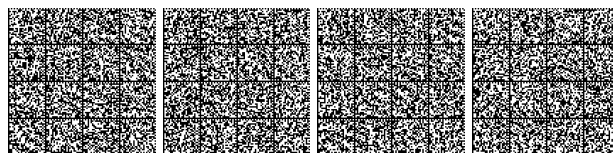
c) fino ad un massimo di euro 1.536.000,00 per l'anno 2030;

d) fino ad un massimo di euro 1.585.000,00 per l'anno 2031;

e) fino ad un massimo di euro 1.635.000,00 per l'anno 2032;

f) fino ad un massimo di euro 1.591.000,00 per l'anno 2033;

g) fino ad un massimo di euro 1.643.000,00 per l'anno 2034;



h) fino ad un massimo di euro 1.434.000,00 per l'anno 2035;

i) fino ad un massimo di euro 1.481.000,00 per l'anno 2036;

j) fino ad un massimo di euro 1.530.000,00 per l'anno 2037;

k) fino ad un massimo di euro 1.580.000,00 per l'anno 2038;

l) fino ad un massimo di euro 1.633.000,00 per l'anno 2039;

m) fino ad un massimo di euro 1.440.000,00 per l'anno 2040;

n) fino ad un massimo di euro 1.307.000,00 per l'anno 2041;

o) fino ad un massimo di euro 1.354.000,00 per l'anno 2042;

p) fino ad un massimo di euro 1.404.000,00 per l'anno 2043;

q) fino ad un massimo di euro 1.280.000,00 per l'anno 2044.».

Art. 43.

Contributo straordinario al Comune di Fucecchio per sostenere le opere integrative relative alla realizzazione di un parcheggio pubblico sotterraneo a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2023

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fucecchio un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.400.000,00, di cui euro 980.000,00 per l'anno 2026 ed euro 420.000,00 per l'anno 2027, per sostenere le opere integrative relative alla realizzazione di un parcheggio pubblico sotterraneo in via Sbrilli, a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2023.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Fucecchio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.400.000,00, di cui euro 980.000,00 per l'anno 2026 ed euro 420.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del Territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2026 e 2027.

Art. 44.

Contributo straordinario al Comune di Villa Collemandina per la progettazione esecutiva inerente alla realizzazione di un parcheggio pubblico

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Collemandina un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 170.000,00, di cui euro 51.000,00 per l'anno 2025 ed euro 119.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese di progettazione

esecutiva inerente alla realizzazione di un parcheggio pubblico finalizzato alla riqualificazione dell'area urbana, da destinarsi ad attività collettive, nella frazione di Corfino.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra Regione Toscana ed il Comune di Villa Collemandina che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 170.000,00, di cui euro 51.000,00 per l'anno 2025 ed euro 119.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del Territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026.

Art. 45.

Contributo straordinario al Comune di Trequanda per la realizzazione di un ascensore di collegamento tra il parcheggio delle mura ed il centro storico di Petroio

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trequanda un contributo straordinario fino a un massimo di euro 60.000,00, di cui euro 10.000,00 per l'anno 2025 ed euro 50.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese di realizzazione di un ascensore di collegamento tra il parcheggio delle mura ed il centro storico di Petroio.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Trequanda, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 60.000,00, di cui euro 10.000,00 per l'anno 2025, ed euro 50.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del Territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026.

Art. 46.

Contributo straordinario al Comune di Cantagallo per i lavori di messa in sicurezza del muro perimetrale della Scuola dell'infanzia di Migliana

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cantagallo un contributo straordinario fino a un massimo di euro 240.000,00, di cui euro 13.500,00 per l'anno 2025 ed euro 226.500,00 per l'anno 2026, per finanziare le spese per i lavori di messa in sicurezza del muro perimetrale della Scuola dell'infanzia di Migliana.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Cantagallo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.



3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 240.000,00, di cui euro 13.500,00 per l'anno 2025 e di euro 226.500,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026.

Art. 47.

Contributo straordinario al Comune di Foiano della Chiana per la sostituzione dei portoni sezionali delle unità immobiliari adibite a «cantieri» del Carnevale

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Foiano della Chiana un contributo straordinario fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese di realizzazione dei lavori di sostituzione dei portoni sezionali delle unità immobiliari adibite a «cantieri» del Carnevale, in via Dante Alighieri.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Foiano della Chiana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

Capo XI

INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI BENI, ISTITUZIONI
E ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 48.

Contributo straordinario al Comune di Livorno per la valorizzazione della Fortezza Vecchia. Modifiche all'art. 26 della l.r. 16/2022

1. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024), è sostituito dal seguente:

«2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Livorno che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.».

Art. 49.

Contributo straordinario al Comune di Volterra per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza e restauro di un tratto di mura medievali. Modifiche all'art. 11 della l.r. 38/2024

1. Nella rubrica dell'art. 11 della l.r. 38/2024 le parole: «recupero del crollo» sono sostituite dalla seguente: «restauro».

2. Il comma 1 dell'art. 11 della l.r. 38/2004 è così sostituito:

«1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Volterra un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.000.000,00 di cui euro 250.000,00 per l'anno 2024 per la prima fase di messa in sicurezza eseguita dal Comune, ed euro 750.000,00 per l'anno 2025, per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di restauro di un tratto di mura medievali in prossimità della Porta San Felice, al fine di consentire il ripristino della viabilità principale e di favorire la fruizione culturale delle strutture espositive e dei siti archeologici del territorio.».

3. Il comma 2 dell'art. 11 della l.r. 38/2024 è sostituito dal seguente:

«2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Volterra, e fra essi e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio (SABAP) per le province di Pisa e Livorno, che disciplinino le modalità e i contenuti dell'intervento di ricostruzione e valorizzazione delle mura medievali da parte del Comune, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della l.r. 38/2024 è inserito il seguente:

«2-bis. Con accordo di valorizzazione pluriennale ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), fra la Regione Toscana, il Comune di Volterra e la SABAP, sono disciplinate le modalità di coordinamento fra gli enti per il prosieguo delle operazioni di restauro.».

Art. 50.

Contributo straordinario al Comune di Portoferraio per il progetto di rifacimento della copertura della biblioteca comunale Foresiana

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Portoferraio un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.250.000,00, di cui euro 437.599,43 per l'anno 2025 ed euro 812.400,57 per l'anno 2026, per sostenere il progetto di rifacimento della copertura della Biblioteca comunale Foresiana facente parte del Centro culturale «De Laugier».

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Portoferraio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.



3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.250.000,00, di cui euro 437.599,43 per l'anno 2025 ed euro 812.400,57 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026.

Art. 51.

Contributi straordinari al Comune di Castel del Piano per interventi in materia di patrimonio storico e culturale

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Castel del Piano, al fine di sviluppare e qualificare l'offerta culturale e turistica della località, i seguenti contributi straordinari:

a) fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, per il ripristino e la messa in sicurezza di porzione del centro storico e riqualificazione del percorso di collegamento con le attrazioni culturali al fine di preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale del paese, migliorandone l'accessibilità per residenti e turisti;

b) fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025, per sostenere l'acquisto e la sistemazione della nuova area museale di Palazzo Nerucci.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Castel del Piano che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 800.000,00 si fa fronte come segue:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

Art. 52.

Contributo straordinario al Comune di Marradi per interventi di restauro e di consolidamento del Teatro degli Animosi

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Marradi un contributo straordinario fino a un massimo di euro 190.000,00, di cui euro 122.682,00 per l'anno 2025 ed euro 67.318,00 per l'anno 2026, per sostenere gli interventi di restauro e consolidamento del Teatro degli Animosi.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Marradi, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 190.000,00 di cui euro 122.682,00 per l'anno 2025 ed euro 67.318,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026.

Art. 53.

Contributo straordinario al Comune di San Marcello Piteglio per la sostituzione del telescopio dell'osservatorio astronomico di Pian dei Termini

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Marcello Piteglio un contributo straordinario fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2025, per sostenere l'acquisto di un nuovo telescopio e per lavori di adeguamento dell'osservatorio astronomico di Pian dei Termini, al fine di favorire le attività di ricerca, di didattica e di divulgazione delle scienze astronomiche.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di San Marcello Piteglio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

Art. 54.

Contributo straordinario al Comune di Massa per la valorizzazione del Museo del mare

1. La Giunta regionale, al fine di concorrere alla valorizzazione del Museo del Mare, in corso di realizzazione nell'ambito del recupero della ex Colonia Ugo Pisa a Massa, come luogo di promozione della cultura marittima



e di sensibilizzazione sui temi ambientali, è autorizzata a concedere al Comune di Massa un contributo straordinario fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2026 per le opere necessarie al pieno funzionamento del Museo, affidate nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

2. Il contributo di cui al comma 1 è subordinato alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Massa, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2026.

Capo XII

INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI INCLUSIONE SCOLASTICA E DI EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 55.

Contributo straordinario alle province e alla Città Metropolitana di Firenze per gli interventi per l'inclusione scolastica in favore delle studentesse e degli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore delle province e della Città Metropolitana di Firenze un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.400.000,00 per l'anno 2025, per interventi di inclusione scolastica delle studentesse e degli studenti con disabilità iscritti alle scuole secondarie di secondo grado finalizzati al trasporto scolastico e all'assistenza educativa.

2. Il contributo è ripartito fra gli enti destinatari secondo i criteri stabiliti con un protocollo d'intesa, stipulato fra l'Unione regionale delle province toscane (UPI Toscana) e la Città metropolitana di Firenze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, o, in mancanza, in proporzione al numero delle studentesse e degli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado certificati per ente.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.400.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 06 «Servizi ausiliari all'istruzione», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

Art. 56.

Contributi straordinari per interventi di edilizia scolastica

1. La Giunta regionale, al fine di sostenere gli enti locali in difficoltà economiche rispetto alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica, è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:

a) alla Provincia di Pistoia, fino a un massimo complessivo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2025, secondo la seguente ripartizione:

1) fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, per il completamento dei lavori di adeguamento sismico alla sede dell'Istituto tecnico Fermi di Pistoia;

2) fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, per il completamento dei lavori di ristrutturazione della piscina-palestra «S. Fedi» e nuovi spogliatoi, in Pistoia;

b) al Comune di Calcinaia, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2025, per il finanziamento della variante 2, stralcio 2, al progetto di realizzazione della nuova scuola dell'infanzia e primaria;

c) al Comune di Ortignano Raggiolo, fino a un massimo di euro 450.000,00 di cui euro 225.000,00 per l'anno 2025 ed euro 225.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese di costruzione di una scuola dell'infanzia;

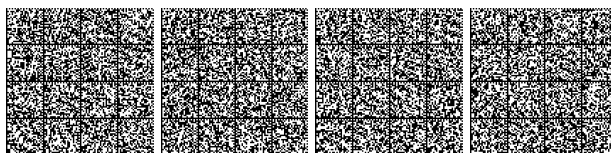
d) al Comune di Buggiano, fino a un massimo di euro 184.800,00, di cui euro 75.000,00 per l'anno 2025 ed euro 109.800,00 per l'anno 2026, per i lavori di messa in sicurezza della palestra scolastica Mario Spadoni.

2. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nei rispettivi quadri economici degli interventi di cui al comma 1.

3. L'erogazione delle risorse è effettuata dalla competente struttura regionale a seguito di presentazione di richiesta di pagamento da parte degli enti destinatari, accompagnata dagli stati di avanzamento lavori (SAL) e dalla relativa documentazione amministrativa e contabile.

4. Gli enti destinatari possono richiedere l'anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo successivamente all'aggiudicazione dei lavori. Le successive erogazioni avvengono a seguito di richiesta dell'ente, alla quale sono allegati i relativi giustificativi di spesa. Nei casi in cui, a seguito dell'approvazione della giustificazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.

5. I contributi di cui al comma 1 sono rendicontati entro il 31 dicembre 2027. In caso di mancata osservanza del termine la competente struttura regionale revoca il contributo per la quota non rendicontata.



6. Entro il 31 dicembre 2027 gli enti destinatari approvano il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori. In caso di mancata osservanza del termine la competente struttura regionale revoca il contributo e recupera le somme già erogate.

7. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 2.434.800,00, si fa fronte come segue:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), numero 1), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), numero 2), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025;

c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025;

d) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 450.000,00 di cui euro 225.000,00 per l'anno 2025 ed euro 225.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026;

e) per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 184.800,00, di cui euro 75.000,00 per l'anno 2025 ed euro 109.800,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026.

Capo XIII

PROGETTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Art. 57.

Progetto «Un luogo sicuro per i bambini e le bambine di Betlemme»

1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare una somma fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025 come sostegno alle spese per lavori su immobili idonei a ospitare attività di supporto psicologico e al recupero dai traumi della guerra dei bambini e delle bambine che vivono nella città di Betlemme.

2. Con deliberazione della Giunta sono definiti i criteri per l'individuazione di uno o più progetti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità per l'attuazione degli stessi.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 21, comma 3, secondo periodo, della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) in merito alla comunicazione al Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 19 «Relazioni internazionali», Programma 01 «Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

Capo XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58.

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 18, 21, 48 e 49 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri conseguenti dalle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2025 - 2027 con la legge regionale di seconda variazione.

Art. 59.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 maggio 2025

GIANI

(Omissis).

25R00162



REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2025, n. 4.

Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - Ordinario - n. 30 del 15 aprile 2025)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027

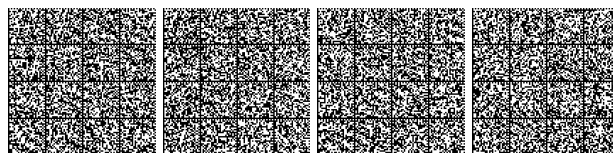
1. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dell'art. 25, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo al recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027, approvato con legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA				
Titolo	Tipologia	2025	2026	2027
3 Entrate extratributarie	500 Rimborsi e altre entrate correnti	€ 17.876.040,00	-	-
Totale variazione		€ 17.876.040,00	-	-

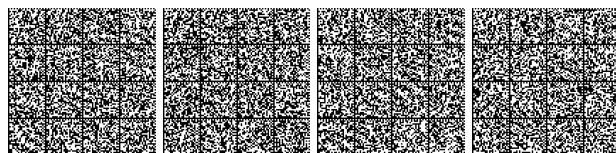
SPESA						
Missione	Programma	Tit.	Legge reg.	2025	2026	2027
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	6/1999, art. 24 – Spese di funzionamento Lazio Innova	+ € 3.000.000,00	-	-
01 – Servizi istituzionali,	11 – Altri servizi generali	1	22/2024, art. 13, c. 90 – Attività di	+ € 890.000,00	-	-



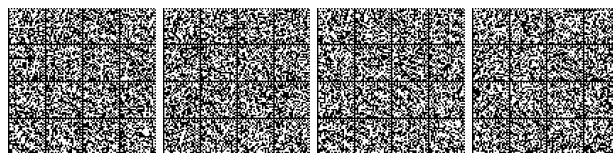
generali e di gestione			comunicazione, promozione e informazione della Regione			
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	22/2024, art. 5 - Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale	- € 250.000,00	-	-
03 – Ordine pubblico e sicurezza	01 – Polizia locale e amministrativa	2	1/2005 - Polizia locale - Spese in c/capitale	+ € 500.000,00	-	-
04 – Istruzione e diritto allo studio	04 – Istruzione universitaria	1	6/2018 – Spese di personale e di funzionamento dell'ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DISCO)	+ € 1.000.000,00	-	-
04 – Istruzione e diritto allo studio	04 – Istruzione universitaria	2	6/2018 e s.m.i. – Potenziamento delle strutture per il diritto agli studi universitari	+ € 1.000.000,00	-	-
04 – Istruzione e diritto allo studio	04 – Istruzione universitaria	2	6/2018 e s.m.i. – Potenziamento delle strutture per il diritto agli studi universitari - Acquisizione complesso immobiliare 'Madonna delle Rose'	-	-	+ € 1.500.000,00
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	27/1990 – Recupero edifici di culto	+ € 200.000,00	-	-
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	24/2019 – Fondo per gli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione	+ € 267.000,00	-	-



			culturale - parte in conto capitale			
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	24/2019 – Fondo per gli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale - parte corrente	- € 267.000,00	-	-
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	15/2014, art. 7, c. 2 – Partecipazione della Regione all'Associazione Teatrale dei Comuni del Lazio	+ € 100.000,00	+ € 100.000,00	-
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 – Difesa del suolo	2	53/1998 e s.m.i. – Difesa del suolo - Difesa della costa laziale	+ € 550.000,00	+ € 550.000,00	+ € 550.000,00
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 – Difesa del suolo	2	53/1998 e s.m.i. – Difesa del suolo e prevenzione del rischio idrogeologico	+ € 1.000.000,00	+ € 625.000,00	+ € 625.000,00
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	28/2019, art. 7, c. 105 – Attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale - LazioCrea	- € 1.000.000,00	- € 625.000,00	- € 625.000,00
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03 – Rifiuti	2	27/1998, art. 39-bis – Contributi per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti potenzialmente inquinanti abbandonati in siti dismessi	+ € 500.000,00	-	-
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	02 – Trasporto pubblico locale	1	19/2022, art. 9, cc. 160 e 161 – finanziamento TPL comuni con popolazione	+ € 1.000.000,00	-	-



			residente pari o superiore a 100 mila abitanti, ad esclusione di Roma Capitale (lr n. 30/1998, art. 30, c. 2)			
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	03 – Trasporto per vie d'acqua	1	72/1984 – Interventi regionali per il sistema portuale laziale (parte corrente)	+ € 300.000,00	+ € 300.000,00	-
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	03 – Trasporto per vie d'acqua	2	72/1984 – Interventi regionali per il sistema portuale laziale (parte c/capitale)	+ € 1.150.000,00	+ € 1.750.000,00	-
11 – Soccorso civile	01 – Sistema di protezione civile	1	2/2014 – Sistema integrato regionale di protezione civile - interventi di parte corrente	+ € 968.980,00	+ € 715.980,00	+ € 560.580,00
11 – Soccorso civile	01 – Sistema di protezione civile	2	2/2014 – Sistema integrato regionale di protezione civile - interventi di parte capitale	+ € 933.880,00	+ € 870.480,00	+ € 456.280,00
11 – Soccorso civile	01 – Sistema di protezione civile	2	2/2014, art. 26-ter – Servizio NUE 112 - Numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta – Spese in conto capitale	+ € 23.180,00	-	+ € 23.180,00
18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	14/2021, art. 104 – Rafforzamento della programmazione e della gestione degli investimenti	+ € 250.000,00	+ € 312.500,00	-



			pubblici degli enti locali			
18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2	14/2008, art. 1, c. 38 – Finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche	+ € 40.000,00	-	-
20 – Fondi e accantonamenti	03 – Altri fondi	1	23/2024, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 (fondo speciale)	+ € 4.920.000,00	- € 1.428.480,00	- € 560.580,00
20 – Fondi e accantonamenti	03 – Altri fondi	2	23/2024, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 (fondo speciale)	+ € 800.000,00	- € 3.170.480,00	- € 2.529.460,00

Art. 2.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo al contributo regionale alla finanza pubblica

1. All'art. 9 della legge regionale n. 19/2024, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole: «dal presente articolo», sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1»;
- b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Al fine di assolvere al contributo regionale alla finanza pubblica, quantificato in euro 32.769.284,22, per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale 2025-2027, è istituito il "Fondo obiettivi di finanza pubblica".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro 32.769.284,22, per l'anno 2025, si provvede mediante la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, della voce di spesa concernente il concorso regionale alla finanza pubblica, iscritta nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti".».

Art. 3.

Disposizioni relative a Lazio Ambiente S.p.a. in liquidazione

1. Nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi di impresa, previsti nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) e successive modifiche, la regione, in qualità di socio unico di Lazio Ambiente S.p.a., società in liquidazione, acconsente alla postergazione dei propri crediti rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, in conformità con le disposizioni del codice civile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, accantona al fondo crediti di dubbia esigibilità, iscritto nel programma 02 «Fondo crediti di dubbia esigibilità» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti», l'importo complessivo relativo ai crediti previsti nel comma 1, pari a euro 2.519.477,78, da rappresentare nel rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2024.



Art. 4.

Sostegno in favore del Comune di Bracciano per la gestione post operativa della discarica di Cupinoro

1. La regione, nel rispetto dei principi concernenti la gestione dei rifiuti di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché delle disposizioni previste nell'art. 13 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche, sostiene il Comune di Bracciano nella realizzazione dei primi interventi concernenti la gestione post operativa della discarica di Cupinoro, sita all'interno del territorio del comune medesimo, volti a garantire il mantenimento dei requisiti di sicurezza ambientale, previsti dalla normativa in materia.

2. Per le finalità previste nel comma 1 e subordinatamente all'attivazione della fase di gestione post operativa della discarica da parte del Comune di Bracciano, è concesso un contributo al comune medesimo pari a euro 450.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 «Rifiuti» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 2 «Spese in conto capitale» di un'apposita voce di spesa denominata «Contributo in favore del Comune di Bracciano per gli interventi concernenti la gestione post operativa della discarica di Cupinoro», con uno stanziamento pari a euro 450.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale».

Art. 5.

Contributo straordinario al Comune di Terracina per assicurare il trasporto con le Isole Pontine di merci, merci pericolose, carburanti e rifiuti urbani

1. La regione, nelle more del ripristino della linea Terracina - Isole Pontine, nell'ambito dei servizi di interesse regionale attinenti al trasporto marittimo di passeggeri, merci e mezzi, con obblighi di servizio per la continuità territoriale marittima, concede un contributo straordinario al Comune di Terracina, finalizzato ad assicurare il trasporto di merci, merci pericolose, carburanti e rifiuti urbani, tra il porto di Terracina e le Isole Pontine.

2. Il contributo di cui al comma 1, pari a euro 700.000,00, per l'anno 2025, è destinato alla copertura degli oneri sostenuti dal Comune di Terracina per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto marittimo tra il porto del comune medesimo e le Isole Pontine, previo espletamento di un'apposita procedura a evidenza pubblica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 «Trasporto per vie d'acqua» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spe-

sa denominata «Contributo straordinario al Comune di Terracina per assicurare il trasporto con le Isole Pontine di merci, merci pericolose, carburanti e rifiuti urbani», con uno stanziamento pari a euro 700.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 6.

Partecipazione alla Fondazione «Latina 2032»

1. La regione, nel rispetto dell'art. 56 dello statuto e delle disposizioni del codice civile vigenti in materia è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a partecipare in qualità di socio fondatore alla Fondazione «Latina 2032», prevista nell'art. 3 della legge 6 settembre 2024, n. 130 (Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032), di seguito denominata Fondazione.

2. Il Presidente della regione, ovvero l'Assessore regionale competente in materia di cultura, delegato dallo stesso Presidente, provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione, nonché, ai sensi dell'art. 41, comma 8, dello Statuto, alla nomina dei rappresentanti regionali, nell'ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto della Fondazione.

3. I diritti della regione inerenti alla qualità di socio fondatore della Fondazione sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della regione ovvero dall'Assessore regionale competente in materia di cultura, dallo stesso Presidente delegato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale» della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», titolo 1 «Spese correnti» e titolo 3 «Spese per incremento di attività finanziarie», delle seguenti voci di spesa:

a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa da iscriverne nel titolo 3 del programma 02 della missione 05, denominata: «Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione «Latina 2032»», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale previsto nel programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»;

b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della Fondazione, della voce di spesa da iscriverne nel titolo 1 del programma 02 della missione 05, denominata: «Spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione «Latina 2032»», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 150.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio



regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale previsto nel programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 7.

Promozione dell'inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità attraverso progetti sociali e di digitalizzazione dello spettacolo dal vivo

1. La regione, nell'ambito delle politiche volte a promuovere l'inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità e favorire la loro partecipazione alla vita scolastica, sostiene, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, il progetto denominato «Il Teatro nelle scuole: progetto sociale e digitalizzazione dello spettacolo dal vivo» da realizzare in collaborazione con gli enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, nelle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado e nelle istituzioni formative di cui all'art. 7 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata la somma pari a euro 200.000,00, per l'anno 2025, in favore di specifica progettualità, secondo i criteri e le modalità definiti con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale» della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese per la realizzazione del Teatro nelle scuole: progetto sociale e digitalizzazione dello spettacolo dal vivo», il cui stanziamento, pari a euro 200.000,00, per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, dell'autorizzazione di spesa relativa al «Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo», istituito ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche, iscritto nel programma 02 della missione 05, titolo 1.

Art. 8.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 «Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo» e successive modifiche

1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 5/2020, è inserita la seguente:

«a bis) che nei confronti del consiglio di amministrazione, trovi applicazione l'art. 16 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della regione) e successive modifiche, relativo alla partecipazione a organi collegiali e gratuità degli incarichi, ad eccezione dell'amministratore, al quale siano attribuite deleghe e poteri gestionali, il cui compenso è determinato nel rispetto dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;».

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito del bilancio della Fondazione *Film Commission*, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9.

Disposizioni in materia di società controllate

1. Al ristoro in favore di Lazio Crea S.p.a. delle spese sostenute per le attività in materia di promozione e valorizzazione del territorio della Regione Lazio si provvede, a seguito di apposita attestazione da parte di Lazio Crea S.p.a. in merito alla coerenza e alla legittimità della rendicontazione delle spese medesime e previa verifica a cura della direzione regionale competente in materia di programmazione economica centrale acquisti, fondi europei e PNRR, nell'ambito delle somme già impegnate nel bilancio regionale, con determinazione dirigenziale 30 dicembre 2022, n. G19048, per la realizzazione degli interventi di sostegno del settore turistico, autorizzate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2022, n. 999 (Linee di indirizzo finalizzate all'individuazione delle proposte progettuali da presentare al Ministero del turismo a valere sulle risorse del «Fondo unico del turismo di parte corrente - atto di programmazione 2022» di cui al decreto del Ministro del turismo prot. n. 7619 del 14 giugno 2022).

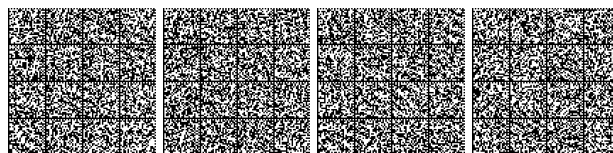
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10.

Modifica all'art. 23 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 «Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona» e successive modifiche

1. Dopo il comma 3-*quater* dell'art. 23 della legge regionale n. 2/2019, è aggiunto il seguente:

«3-*quinqies*. Con riferimento agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, alle ASP interessate da operazioni



di riorganizzazione interna, ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, ovvero di fusione, ai sensi degli articoli 3 e 13, non si applicano le disposizioni previste all'art. 16, commi 11 e 12.».

Art. 11.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22, relativo a modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 «Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL»

1. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 22/2024 è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettere c), d), e) e f), della legge regionale n. 2/1995, non si applicano ai procedimenti pendenti alla data del 10 gennaio 2025 che sono conclusi dalla direzione regionale competente in materia di usi civici.».

Art. 12.

Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Abrogazione dell'art. 8-bis della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo al Sistema informativo agricolo regionale - SIAR

1. L'art. 8-bis della legge regionale n. 1/2020, è abrogato.

Art. 13.

Disposizioni per il contrasto alla povertà alimentare attraverso la distribuzione nelle mense sociali e negli empori della solidarietà di prodotti provenienti dalla lavorazione e trasformazione del latte bufalino di origine laziale

1. La regione, al fine di contrastare la povertà alimentare e sostenere le persone svantaggiate in stato di vulnerabilità socio-economica, anche a seguito dell'aumento dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari indotta dalla crisi derivante dalla pandemia da Covid-19 e dagli eventi geopolitici e, nel contempo, al fine di sostenere la filiera dei prodotti caseari ottenuti da latte bufalino, quale componente strategica e di eccellenza del comparto agroalimentare regionale, promuove la fornitura gratuita nelle mense sociali e negli empori della solidarietà di prodotti provenienti dalla lavorazione e trasformazione del latte bufalino di origine laziale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono concessi contributi per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti lavorati e trasformati in Lazio derivanti da latte bufalino di origine laziale, in favore degli enti di seguito indicati che gestiscono, a titolo gratuito, il servizio di mensa solidale o un emporio della solidarietà per indigenti:

a) enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, con

sede legale nel Lazio e che abbiano tra le proprie finalità statutarie interventi nell'area della povertà e del disagio sociale;

b) enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività non a scopo di lucro di assistenza e beneficenza in materia di povertà e disagio sociale.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi, ove applicabile, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, nel limite minimo di euro 20.000,00 e nel limite massimo di euro 300.000,00, per ogni singolo beneficiario; non sono ammessi al finanziamento gli acquisti effettuati nei confronti dello stesso fornitore di prodotti per un importo superiore a euro 300.000,00.

4. La direzione regionale competente in materia di agricoltura provvede a:

a) attivare la procedura per la manifestazione di interesse finalizzata a individuare i soggetti idonei a beneficiare dei contributi di cui al comma 2 e a definire i requisiti e le condizioni di ammissibilità;

b) definire i criteri e le modalità della procedura a evidenza pubblica per la selezione degli enti beneficiari tra quelli che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare all'iniziativa e per i quali può essere concesso il contributo regionale;

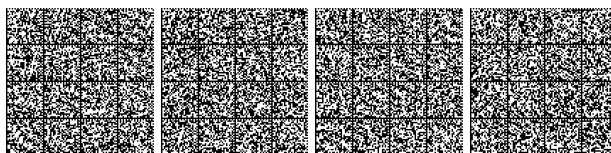
c) adottare i provvedimenti di spesa per la concessione del contributo regionale, previa presentazione da parte degli enti beneficiari di un'apposita rendicontazione relativa all'acquisto dei prodotti derivati da latte bufalino di origine laziale, esclusivamente lavorati e trasformati da aziende del Lazio.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese per la fornitura gratuita nelle mense sociali e negli empori della solidarietà di prodotti provenienti dalla lavorazione e trasformazione del latte bufalino di origine laziale», con uno stanziamento pari a euro 2.500.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse relative al cofinanziamento regionale del POR FEASR 2021/2027, iscritte nel programma 03 «Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 2 «Spese in conto capitale». Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 14.

Promozione dell'istituzione e dello svolgimento del «Premio Antonio Biondi»

1. La regione, al fine di sostenere la creatività artistica e la produzione culturale in tutte le sue forme volta a valorizzare e tutelare i beni e le risorse del territorio, favorire l'accessibilità e la sensibilizzazione delle comunità di riferimento alle manifestazioni culturali e artistiche, avvicinare le nuove generazioni al mondo della cultura



e dell'arte e sviluppare il talento di giovani creativi, promuove l'istituzione e lo svolgimento del «Premio Antonio Biondi», a cura della «Fondazione Premio Antonio Biondi ETS».

2. Il premio, finalizzato a premiare coloro che si sono distinti per la loro qualità, creatività, originalità e personalità nei settori dell'arte, della letteratura, del giornalismo e della ricerca archeologica, in particolare i giovani, è assegnato attraverso bando di concorso, articolato nelle seguenti sottocategorie:

- a) per la pittura, «Premio Colacicchi»;
- b) per il giornalismo, «Premio Lillo Pietropaoli»;
- c) per la letteratura, «Premio Mons. Antonio Biondi»;
- d) per la ricerca archeologica, «Premio Egidio Ricci».

3. Per le finalità di cui al presente articolo è assegnato un contributo pari a euro 50.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, in favore della «Fondazione Premio Antonio Biondi ETS», alla cui erogazione la regione provvede previa presentazione da parte della medesima Fondazione di un piano dettagliato delle attività e delle spese sostenute.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nel programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Sostegno regionale all'istituzione e allo svolgimento del «Premio Antonio Biondi», con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 15.

Partecipazione della Regione all'associazione «Forum italiano per la sicurezza urbana»

1. La regione, al fine di promuovere la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio, fondato su strategie e azioni integrate di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità, inciviltà e disordine urbano diffuso, nonché sull'educazione alla convivenza e alla valorizzazione del principio di legalità, è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a partecipare all'associazione «Forum italiano per la sicurezza urbana», in qualità di membro attivo.

2. Il Presidente della regione, ovvero l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, da lui delegato, provvede agli ulteriori adempimenti necessari alla partecipazione al «Forum italiano per la sicurezza urbana».

3. I diritti della regione inerenti alla qualità di membro attivo sono esercitati dal Presidente della regione ovvero dall'Assessore regionale competente in materia di personale, da lui delegato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana» della missione 03 «Ordine pubblico e sicurezza», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio al «Forum italiano per la sicurezza urbana»», con uno stanziamento pari a euro 10.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2027 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 16.

Contributo straordinario al Comune di Paliano per il recupero del complesso monumentale quale residenza di Santa Maria Goretti

1. La regione, nell'ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e religioso del territorio, concede un contributo straordinario al Comune di Paliano per il recupero del complesso monumentale mediante la ristrutturazione del fabbricato quale residenza della Santa Maria Goretti, sito in località Colle Gianturco, e di proprietà del comune medesimo.

2. Il contributo di cui al comma 1, pari a complessivi euro 190.000,00, a valere sulle annualità 2025 e 2026, è destinato alla copertura delle spese di ristrutturazione necessarie alla realizzazione di un museo dedicato a Santa Maria Goretti, al fine di valorizzarne la memoria storica e offrire uno spazio per la conservazione del patrimonio culturale legato alla vita e all'esempio della Santa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico» della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», titolo 2 «Spese in conto capitale», della voce di spesa denominata «Contributo al Comune di Paliano per il recupero del complesso monumentale mediante la ristrutturazione del fabbricato quale residenza della Santa Maria Goretti», con uno stanziamento pari a euro 80.000,00, per l'anno 2025 ed euro 110.000,00, per l'anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale».

Art. 17.

Informazione e comunicazione sui progetti e programmi relativi al PNRR e sullo svolgimento dei grandi eventi

1. Per le attività di informazione e comunicazione relative allo stato di attuazione dei progetti e dei programmi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento a quelli in cui la regione è soggetto attuatore, e allo svolgimento dei grandi eventi funzionali allo sviluppo strategico del territorio regionale,



svolte in collaborazione con la commissione speciale Piano nazionale di ripresa e resilienza e grandi eventi, istituita dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 giugno 2023, n. 6 e successive modifiche, è disposta, nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», l'istituzione della voce di spesa denominata: «Spese per le attività di informazione e comunicazione relative ai progetti e ai programmi concernenti il PNRR e allo svolgimento dei grandi eventi», con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 18.

Contributo al Comune di Velletri per il quattrocentesimo anniversario della morte del musicista Ruggero Giovannelli

1. La regione, nell'ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione del territorio e considerato il valore storico e culturale rappresentato dal quattrocentesimo anniversario della morte del musicista Ruggero Giovannelli, sostiene il Comune di Velletri nell'organizzazione di una manifestazione commemorativa a carattere culturale, attraverso la concessione di un contributo nei confronti del comune medesimo, pari a euro 50.000,00, per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Contributo in favore del Comune di Velletri in occasione del quattrocentesimo anniversario della morte del musicista Ruggero Giovannelli», con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 19.

Modifica all'art. 28 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 «Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio» e successive modifiche

1. Alla lettera E del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 17/1995, le parole da: «. Il provvedimento» fino a: «del collegio.» sono sostituite dalle seguenti: «; il compenso è determinato uniformemente per tutte le ATC, con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 20.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell'uso dell'acqua pubblica

1. Il comma 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 2/2013 è sostituito dal seguente:

«7. Il canone demaniale per l'utilizzo dell'acqua pubblica è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente entro il 30 settembre di ogni anno di riferimento.».

Art. 21.

Modifica alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 «Testo unico del commercio» e successive modifiche

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 22/2019 sono aggiunte le seguenti: «d-bis) realizzazione di studi e indagini conoscitive su ogni forma di illegalità o abusivismo nel settore commerciale, nonché sugli episodi di degrado o violenza che possono verificarsi in corrispondenza o in prossimità di esercizi commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, anche con individuazione dei settori di attività più esposti e mappature delle zone più a rischio;

d-ter) promozione e monitoraggio di azioni mirate a favorire la prevenzione, il controllo e l'intervento sui fenomeni di illegalità di cui alla lettera d-bis).».

Art. 22.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura, e successive modifiche

1. All'art. 8 della legge regionale n. 1/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3-septies è inserito il seguente:

«3-octies. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi così come previsto all'art. 14-bis della legge n. 241/1990, nell'ambito dei procedimenti di cui al presente articolo, con particolare riferimento al procedimento unico, attivati attraverso il modulo procedimentale della conferenza di servizi, il rilascio del parere da parte di ciascuna amministrazione non può essere subordinato a quello di altre amministrazioni coinvolte nella medesima conferenza di servizi. Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, della legge n. 241/1990, il mancato rilascio del parere alla scadenza del termine previsto equivale all'espressione di assenso senza condizioni.»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo e il consolidamento del sistema autorizzativo, anche tramite gli accordi di cui al comma 3, la costituzione degli Sportelli unici delle attività agricole (SUAA) di cui al comma 5 da parte dell'amministrazione competente, è in ogni caso intesa quale articolazione amministrativa tematica dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP).

5-ter. Le procedure amministrative di cui al presente articolo si conformano, in base a quanto previsto al comma 3-bis, al principio per il quale non si procede, da



parte delle amministrazioni, all'attivazione di più procedimenti amministrativi qualora l'istanza possa prevedere un unico procedimento amministrativo.»;

c) al comma 8, le parole: «di cui ai commi da 9 a 24» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;

d) al comma 9:

1) le parole: «di cui ai commi da 1 a 8» sono soppresse;

2) dopo le parole: «delle procedure amministrative relative» sono inserite le seguenti: «all'inizio attività, con particolare riferimento»;

e) dopo il comma 10-bis, è inserito il seguente:

«10-ter. Non può essere utilizzato, per il medesimo inizio attività relativo ad una specifica attività rurale aziendale, più di uno strumento individuato ai sensi del presente articolo. Per le variazioni anche per cessazione delle attività si applicano le disposizioni di cui al comma 19.»;

f) al comma 11, dopo le parole: «del procedimento unico» sono inserite le seguenti: «, nonché la documentazione di cui al comma 17.»;

g) al comma 16, dopo le parole: «Le attività multifunzionali» sono inserite le seguenti: «, qualora non ricorrano le condizioni per l'applicazione della procedura autorizzativa di cui al presente articolo.»;

h) al comma 20, dopo le parole: «L'inizio attività» sono inserite le seguenti: «, effettuato con gli strumenti dichiarativi.»;

i) i commi 26, 27 e 28 sono abrogati.

Art. 23.

Abrogazione dei commi da 18 a 25 dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativi alla promozione per la costituzione della Fondazione di partecipazione Alta Roma. Disposizione finanziaria

1. I commi da 18 a 25 dell'art. 13 della legge regionale n. 20/2021, relativi alla promozione per la costituzione della Fondazione di partecipazione Alta Roma, sono abrogati.

2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito del bilancio di previsione 2025-2027, le risorse concernenti il funzionamento e le attività della Fondazione Alta Roma, di cui al programma 01 «Industria, PMI e Artigianato» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 1 «Spese correnti», pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2025-2027, confluiscono nel fondo per il sostegno del Sistema moda Lazio istituito ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2021, n. 18, iscritto nel medesimo programma 01 della missione 14, titolo 1.

Art. 24.

Sostegno delle attività relative alla festività di Santa Rosa presso il Comune di Viterbo. Abrogazione dei commi 120, 121 e 122 dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativi al contributo per il trasporto della Macchina di Santa Rosa in occasione del Giubileo 2025

1. La regione, in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio immateriale del proprio territorio, promuovere le tradizioni locali e divulgare il significato storico e identitario, sostiene le attività relative alla festività di Santa Rosa, quale evento di rilevanza culturale e religiosa per la città di Viterbo, in grado di attrarre un significativo afflusso di fedeli e visitatori.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono concessi contributi:

a) nella misura del 30 per cento dello stanziamento autorizzato ai sensi del comma 4, in favore del Comune di Viterbo, per l'organizzazione delle attività e delle iniziative collegate al trasporto della Macchina di Santa Rosa, finalizzate a valorizzarne la straordinarietà in occasione dell'anno giubilare;

b) nella misura del 70 per cento dello stanziamento autorizzato ai sensi del comma 4, in favore delle associazioni, dei comitati, degli enti ecclesiastici e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, tradizionalmente impegnati nell'organizzazione delle attività e delle iniziative celebrative di Santa Rosa, finalizzate a favorire la partecipazione attiva della collettività, anche attraverso progetti di promozione territoriale, inclusione e sensibilizzazione culturale.

3. La concessione dei contributi di cui al comma 2 è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari di un piano delle attività e delle spese sostenute.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese per le attività relative alla festività di Santa Rosa presso il Comune di Viterbo», con uno stanziamento pari a euro 150.000,00 per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ai commi da 120 a 122 dell'art. 13 della legge regionale n. 22/2024, concernente il trasporto straordinario della Macchina di Santa Rosa in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, iscritta nel medesimo programma 11 della missione 01, titolo 1.

5. I commi 120, 121 e 122 dell'art. 13 della legge regionale n. 22/2024 sono abrogati.

Art. 25.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4, relativo a disposizioni in materia di impianti crematori, e successive modifiche

1. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 4/2024, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».



Art. 26.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 11 gennaio 2024, n. 1, relativo ai contributi straordinari alle Federazioni sportive riconosciute dal CONI e ad associazioni e società sportive nell'ambito di eventi sportivi di particolare rilevanza per promuovere l'immagine della regione, e successive modifiche

1. All'art. 3 della legge regionale n. 1/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «all'estero», ovunque ricorrano, sono soppresse;

b) al comma 1, le parole «che abbiano luogo al di fuori del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare rilevanza».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 27.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 11 febbraio 2025, n. 2, relativo al sostegno degli interventi per la promozione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle ASP

1. Le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 2/2025, sono sostituite dalle seguenti:

«c) per euro 200.000,00, per l'anno 2025 ed euro 50.000,00, per l'anno 2026, quali risorse in conto capitale, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di proprietà dell'ASP «Asilo Savoia», relativo agli immobili siti in Roma, Piazza Santa Chiara, n. 14 e via di San Crisogono, n. 39;

d) per euro 1.100.000,00, per l'anno 2026 ed euro 900.000,00, per l'anno 2027, quali risorse in conto capitale, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di proprietà dell'ASP «Istituto Romano di San Michele», relativo al complesso immobiliare sito in Roma, Piazzale Antonio Tosti, n. 4.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 28.

Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2002, n. 46 «Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all'occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR)» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 46/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Politiche integrate per lo sviluppo e l'occupazione nell'area dello stabilimento *Stellantis* di Piedimonte San Germano (FR) e dell'indotto»;

b) il comma 1 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«1. La regione, al fine di sostenere lo sviluppo economico, l'occupazione e di rafforzare la competitività del sistema produttivo locale delle aree e delle imprese interessate dalla crisi dello stabilimento *Stellantis* di Pie-

dimonte S. Germano (FR) e dell'indotto, promuove e attua interventi di qualificazione del tessuto produttivo e di valorizzazione delle potenzialità del territorio.»;

c) all'art. 2:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La predisposizione del programma di cui al comma 1 è curata d'intesa dalla società *in house* Lazio Innova S.p.a. e dal Consorzio unico per lo sviluppo industriale di cui all'art. 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e successive modifiche, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, coordinati dalla direzione regionale competente in materia di sviluppo economico, sentite le direzioni regionali competenti in materia di lavoro, formazione e programmazione economica.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il programma di cui al comma 1 definisce:

a) gli interventi da realizzare e le modalità di attuazione degli stessi, anche per il tramite di Lazio Innova S.p.a. e il Consorzio unico per lo sviluppo industriale, ciascuno per gli ambiti di propria competenza;

b) le aree, le imprese e l'indotto destinatari degli interventi;

c) le modalità organizzative per una gestione integrata degli interventi;

d) le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi, con l'indicazione delle misure a carico delle risorse di cui ai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), comprese le eventuali e ulteriori risorse statali.»;

d) all'art. 3:

1) al comma 2, le parole: «e avvalendosi di Sviluppo Lazio S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «e avvalendosi di Lazio Innova S.p.a. e del Consorzio unico per lo sviluppo industriale.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Tavolo permanente, i cui membri sono nominati con decreto del Presidente della regione, è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato;

c) l'Assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica o un suo delegato;

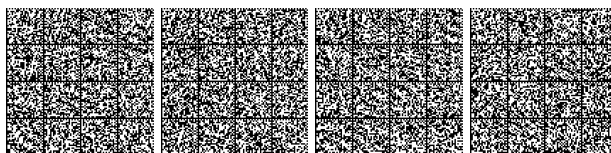
d) tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza;

e) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) un rappresentante della Camera di commercio di Frosinone - Latina o un suo delegato;

h) il Rettore dell'Università degli studi di Cassino o un suo delegato.».



Art. 29.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relative a contributi per le imprese vivai-stiche

1. All'art. 3 della legge regionale n. 25/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 17 le parole da: «alle imprese aventi» fino a: «attività economiche (ATECO).» sono sostituite dalle seguenti: «a fondo perduto alle imprese agricole aventi sede nel territorio regionale che realizzano interventi di ammodernamento aziendale a copertura, fino ad un massimo del 50 per cento, delle spese sostenute per l'acquisto di macchine e attrezzature innovative.»;

b) il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. I contributi di cui al comma 17 sono concessi, nel rispetto delle disposizioni di cui regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, in favore delle imprese agricole in possesso del fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), dal quale sia rilevabile l'Orientamento tecnico-economico (OTE) ascrivibile all'attività di produzione florovivaistica.»;

c) il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. Agli oneri derivanti dal comma 17 si provvede a valere sulle risorse pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2025, iscritte nella voce di spesa di cui al programma 03 «Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 2 «Spese in conto capitale», ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 luglio 2020, n. 38 (Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lazio - Ministro per il sud e la coesione territoriale).».

Art. 30.

Modifica al comma 112 dell'art. 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo alla istituzione della Consulta regionale dei lavoratori atipici iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei libero professionisti del Lazio

1. Al comma 112 dell'art. 2 della legge regionale n. 7/2014, le parole da: «La Consulta è costituita» fino a: «sede legale della Regione.» sono sostituite dalle seguenti: «La Consulta è costituita con decreto del Presidente della regione, presieduta dagli assessori competen-

ti, rispettivamente, in materia di lavoro e in materia di sviluppo economico ed è composta dai Presidenti delle commissioni consiliari competenti, rispettivamente, in materia di lavoro e in materia di sviluppo economico, un rappresentante per ogni associazione dei lavoratori atipici e delle professioni aventi sede legale nella regione.».

Art. 31.

Modifica al comma 79 dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo al Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni

1. Dopo il comma 79 dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2011, è inserito il seguente:

«79-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, le risorse accertate, rispettivamente, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 77-bis e a seguito dell'esercizio dei poteri di verifica e controllo da parte della commissione tecnica di supporto di cui al comma 78, lettere b) e c), sono iscritte, in entrata, nella tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti» del titolo 3 «Entrate extratributarie» e sono devolute, in uscita, al «Fondo per il programma straordinario regionale di investimenti pubblici», istituito ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, di cui al programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», titolo 2 «Spese in conto capitale». Per l'anno 2025, le risorse di cui al precedente periodo sono stimate in euro 253.923,99.».

Art. 32.

Modifica all'art. 25 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17, relativo a disposizioni a sostegno delle iniziative di promozione culturale e dello spettacolo dal vivo

1. Dopo il comma 5 dell'art. 25 della legge regionale n. 17/2024, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. La regione, nell'ambito delle iniziative di valorizzazione dello spettacolo dal vivo e di promozione del territorio, volte a favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle comunità locali, sostiene l'organizzazione del «*Fairylands Celtic Festival*», tra le più importanti rassegne di musica e cultura celtica del centro-sud Italia, il cui svolgimento, annualmente previsto nel mese di luglio, avviene nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, è concesso un contributo al Comune di Guidonia Montecelio, pari a euro 30.000,00, per l'anno 2025, a valere sulla voce di spesa di nuova istituzione, da iscrivere nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», denominata «Contributo al Comune di Guidonia Montecelio per l'organizzazione del «*Fairylands Celtic Festival*», il cui stanziamento, pari all'importo predetto, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al



2025 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.».

Art. 33.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a interventi per la valorizzazione del patrimonio regionale. Disposizione attuativa

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2017, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare regionale, nelle more dell'adozione di una procedura ad evidenza pubblica, ai soggetti che abbiano stabilito, in forza di una precedente concessione, da almeno dieci anni, la sede della propria attività in beni immobili a destinazione non residenziale appartenenti al patrimonio indisponibile o al demanio regionale di rilevanza artistica, storica e naturalistica, è riconosciuta la possibilità di procedere al rinnovo delle relative concessioni, per il periodo massimo previsto dalla legge e dalla normativa europea. Tali nuove concessioni prevedono in capo al concessionario l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e l'applicazione di un canone concessorio determinato in ragione del valore di mercato del bene medesimo. Per periodi pregressi di occupazione senza titolo, i concessionari sono tenuti al pagamento di un indennizzo pari, per ogni anno di occupazione, al canone stabilito in concessione maggiorato del 30 per cento.».

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1-bis, della legge regionale n. 9/2017, come inserito dal presente articolo.

Art. 34.

Contributi per la promozione di iniziative e manifestazioni sportive multidisciplinari sul territorio regionale

1. La regione, nell'ambito della promozione di iniziative e manifestazioni sportive multidisciplinari organizzate sul territorio regionale, sostiene l'organizzazione di eventi realizzati dai Centri sportivi aziendali e industriali (CSAIn) Lazio, denominati «Lo Sport è salute».

2. I contributi previsti al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'iscrizione di un'apposita voce di spesa, da iscrivere nel programma 01 «Sport e tempo libero» della missione 06 «Politiche Giovanili, sport e tempo libero», Titolo 1 «Spese correnti», denominata «Contributo per la promozione di iniziative e manifestazioni sportive multidisciplinari sul territorio regionale», il cui stanziamento, pari ad euro 150.000,00 per l'annualità 2025 è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 35.

Modifiche ai commi 67 e 68 dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativi al trattamento economico del personale delle strutture di diretta collaborazione

1. I commi 67 e 68 dell'art. 13 della legge regionale n. 22/2024 sono sostituiti dai seguenti:

«67. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e successive modifiche, e tenuto conto di quanto stabilito dal comma 66, con regolamento di organizzazione della Giunta regionale di cui all'art. 30 della legge regionale n. 6/2002, sono rimodulati il contingente e il trattamento accessorio del personale delle strutture di diretta collaborazione di cui all'art. 12, comma 1, della medesima legge regionale n. 6/2002, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale stabiliti dalla normativa vigente;

b) rimodulazione del contingente stabilito dall'art. 9 del regolamento di organizzazione;

c) rimodulazione del trattamento accessorio del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento di organizzazione.».

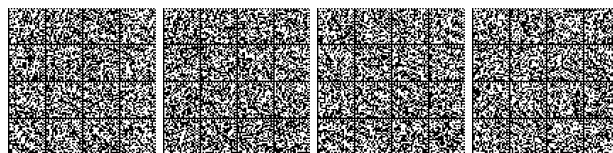
68. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 44/2023 convertito dalla legge n. 74/2023, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e tenuto conto di quanto stabilito dal comma 66, con regolamento di organizzazione del Consiglio regionale di cui all'art. 39 della legge regionale n. 6/2002, è rimodulato il trattamento accessorio del personale delle strutture di diretta collaborazione di cui all'art. 37 della medesima legge regionale n. 6/2002, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale stabiliti dalla normativa vigente;

b) rimodulazione del trattamento accessorio dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione di cui agli articoli 9 e 9-bis del regolamento di organizzazione;

c) salvaguardia delle riduzioni di spesa stabilite dalla legge regionale 26 ottobre 2021, n. 15 (Disposizioni in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni sul sistema organizzativo regionale e alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente misure per la riduzione dei costi della politica e successive modifiche).

68-bis. Agli oneri derivanti dal comma 67 si provvede, entro il limite di spesa autorizzato nell'esercizio finanziario 2024 con riferimento al trattamento economico accessorio del personale delle strutture di diretta collaborazione, per complessivi euro 700.000,00, a decorrere dall'anno 2025, mediante l'integrazione della voce di spesa concernente il trattamento economico accessorio del personale delle strutture di diretta collaborazione di cui al programma 01 «Organi istituzionali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1



“Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

68-ter. Agli oneri derivanti dal comma 68 si provvede, entro il limite di spesa autorizzato nell’esercizio finanziario 2024 con riferimento al trattamento economico accessorio del personale delle strutture di diretta collaborazione, per complessivi euro 100.000,00, a decorrere dall’anno 2025, mediante l’integrazione della voce di spesa concernente il trattamento economico accessorio del personale delle strutture di diretta collaborazione di cui al programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.».

Art. 36.

Disposizioni di attuazione dell’art. 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013

1. In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 45 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, le risorse restituite agli strumenti finanziari concernenti, in particolare, i fondi per il credito, i fondi di garanzia e i fondi di *Venture capital* in favore delle PMI attivati con le risorse del PO FESR 2014-2020, sono riutilizzate nell’ambito del medesimo strumento finanziario o in altri strumenti finanziari, a integrazione delle risorse relative, rispettivamente, alla programmazione FESR 2021-2027 in corso di attuazione o di altri strumenti finanziari previsti da norme regionali di cui sono beneficiarie le imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale 2025-2027, si provvede all’istituzione, rispettivamente, di un’apposita voce di entrata, da iscrivere nella tipologia 200 «Contributi agli investimenti» del titolo 4 «Entrate in conto capitale» e di un’apposita voce di spesa, da iscrivere nel programma 05 «Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 2 «Spese in conto capitale», concernenti il riutilizzo per nuovi strumenti finanziari delle risorse rivenienti

da strumenti finanziari della programmazione PO FESR 2014-2020, ai sensi dell’art. 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013, entrambi con uno stanziamento stimato in euro 39.000.000,00, per l’anno 2025.

Art. 37.

Contributi ai comuni per la distribuzione della stampa a livello locale

1. La regione sostiene la diffusione dell’informazione a tutela del pluralismo, della libertà, dell’indipendenza e della completezza informativa, riconoscendone il ruolo essenziale per la crescita e lo sviluppo delle comunità locali, contro ogni forma di impoverimento culturale, sociale ed economico del territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono concessi contributi in favore dei comuni, volti a sostenere la distribuzione capillare della stampa a livello locale e la salvaguardia dei relativi livelli occupazionali.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 «Industria, PMI e Artigianato» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Contributi ai comuni per il sostegno alla distribuzione della stampa a livello locale», con uno stanziamento pari a euro 150.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2025 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 38.

Contributo per gli orfani di femminicidio. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 «Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 4/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’art. 7-bis è inserito il seguente:

«Art. 7-ter (Contributo per gli orfani di femminicidio). — 1. Al fine di favorire la crescita e l’autonomia degli orfani di femminicidio residenti nel Lazio, è istituito un apposito fondo finalizzato all’erogazione di un contributo, secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

2. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri sostegni erogati dalla regione o dallo Stato aventi medesimi oggetto e finalità, anche se riferiti allo stesso periodo di spesa.»;



b) dopo il comma 2 dell'art. 12 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'art. 7-ter si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Contributo per gli orfani di femminicidio", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 300.000,00, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1".».

Art. 39.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo a disposizioni per l'emergenza abitativa di Roma Capitale

1. All'art. 16 della legge regionale n. 19/2024, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole da: «La Regione,» fino a: «si avvale,», sono sostituite dalle seguenti: «La regione sostiene l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) del Comune di Roma nell'ambito delle attività amministrative volte a fronteggiare lo stato di grave criticità della situazione abitativa nel territorio di Roma Capitale, anche avvalendosi,»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede:

a) per euro 200.000,00 per l'anno 2025 ed euro 100.000,00, per l'anno 2026, a valere sulle risorse già iscritte sulla voce di spesa concernente il funzionamento della società Lazio Crea S.p.a., di cui al programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti" e destinate alle medesime finalità;

b) per euro 300.000,00, per l'anno 2025 ed euro 150.000,00, per l'anno 2026, mediante l'istituzione nel programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Contributo all'ATER del Comune di Roma per rafforzare le attività amministrative volte a fronteggiare le criticità della situazione abitativa", il cui stanziamento, pari agli importi predetti, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nella voce di spesa concernente il funzionamento della società Lazio Crea S.p.a., iscritta nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti".».

Art. 40.

Contributo straordinario all'ASP IRL per il progetto «Aut community» relativo al centro diurno per giovani con disabilità e con disturbo dello spettro autistico

1. La regione, in coerenza con le politiche del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 e successive modifiche, al fine di favorire l'inclusione e la partecipazione sociale delle persone con disabilità, promuovendone l'autonomia e la vita indipendente, sostiene il progetto denominato «Aut community», a cura dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) «Istituti Riuniti del Lazio (IRL)», relativo al centro diurno per giovani con disabilità e con disturbo dello spettro autistico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è concesso un contributo straordinario in favore dell'ASP IRL, pari a complessivi euro 1.090.000,00, di cui euro 280.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, quali risorse di parte corrente, destinate alle attività e alle iniziative del centro diurno per giovani con disabilità e con disturbo dello spettro autistico ed euro 250.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, quali risorse in conto capitale, destinate a interventi di manutenzione straordinaria per la fruibilità dei locali del centro medesimo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 «Programmazione e Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titoli 1 «Spese correnti» e 2 «Spese in conto capitale», delle seguenti voci di spesa:

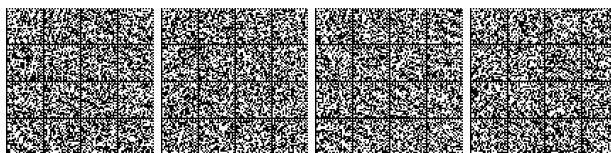
a) «Contributo straordinario all'Asp «Istituti riuniti del Lazio (IRL) per il progetto "Aut community" relativo al centro diurno per i giovani con disabilità e con disturbo dello spettro autistico - parte corrente», con uno stanziamento pari a euro 280.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»;

b) «Contributo straordinario all'Asp «Istituti riuniti del Lazio (IRL) per il progetto "Aut community" relativo al centro diurno per i giovani con disabilità e con disturbo dello spettro autistico - parte in conto capitale», con uno stanziamento, pari a euro 50.000,00, per l'anno 2025 ed euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese in conto capitale».

Art. 41.

Contributo straordinario al Comune di Gaeta per i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici di culto di importante valore storico, artistico e culturale

1. La regione, nell'ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio, concede un contributo straordinario



al Comune di Gaeta per i lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo e della Chiesa di San Carlo Borromeo, entrambe di proprietà del medesimo comune.

2. Il contributo di cui al comma 1, pari a complessivi euro 220.000,00, per l'anno 2025, è destinato:

a) per euro 140.000,00, agli interventi di rifacimento del pacchetto di finitura dei terrazzi di copertura della Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo;

b) per euro 80.000,00, agli interventi di ristrutturazione della facciata della Chiesa di San Carlo Borromeo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico» della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», titolo 2 «Spese in conto capitale», della voce di spesa denominata «Contributo al Comune di Gaeta per i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici di culto di importante valore storico, artistico e culturale», con uno stanziamento pari a euro 220.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio

regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale».

Art. 42.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

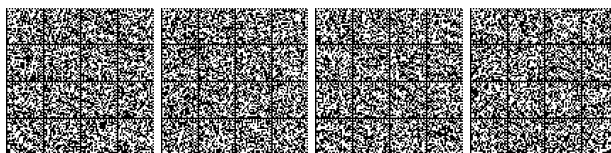
(*Omissis*).

25R00233

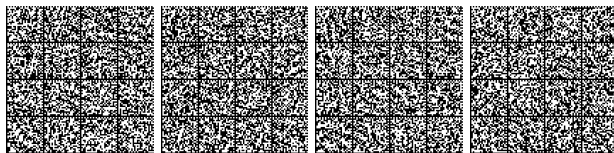
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-048) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 1 2 0 6 *

€ 5,00

